Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 22 del 26 gennaio 1952

Spedizione in abbonamento postale

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 26 gennaio 1952 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1952, n. **12.**

Modificazioni e aggiunte alle Condizioni e alle tariffe per i trasporti delle persone e delle cose sulle Ferrovie dello Stato.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1952, n. 12.

Modificazioni e aggiunte alle Condizioni e alle tariffe per i trasporti delle persone e delle cose sulle Ferrovie dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911;

Visto il regio decreto-legge 25 gennaio 1940, n. 9, convertito nella legge 13 maggio 1940, n. 674, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 dicembre 1948, n. 1456;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1949, n. 12;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 1949, n. 308;

Sentito il Comitato interministeriale dei prezzi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'agricoltura e foreste e per l'industria e commercio;

Decreta:

Art. 1.

Alle « Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato », alle « Concessioni speciali per determinati trasporti di persone, di bagagli e cose sulle Ferrovie dello Stato » ed al « Regolamento per i trasporti militari delle persone e dei bagagli sulle ferrovie dello Stato », sono apportate le varianti di cui all'allegato n. 1 al presente decreto.

Art. 2.

Alle « Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato » sono apportate le varianti di cui all'allegato n. 2 al presente decreto.

Art. 3.

Il Ministro per i trasporti provvederà, dove necessario e nei limiti previsti dall'art. 6, lettera *d*) del regio decreto-legge 25 gennaio 1940, n. 9, a coordinare, uniformare e mettere in relazione con le disposizioni dell'allegato n. 2 di cui al precedente art. 2 le disposizioni contenute nelle restanti parti delle « Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato ».

Art. 4.

Restano immutate e applicabili, anche in relazione alle modifiche introdotte col presente decreto, le disposizioni di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1949, n. 12.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il 1° febbraio 1952.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — MALVESTITI — PELLA — VANONI — FANFANI — CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *gennaio* 1952
Atti del Governo, registro n. 49, *foglio n.* 39. — FRASCA

ALLEGATO N. 1.

Modificazioni e aggiunte alle « Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato », alle « Concessioni speciali per determinati trasporti di persone, di bagagli e di altre cose sulle Ferrovie dello Stato » ed al « Regolamento per i trasporti militari delle persone e dei bagagli sulle Ferrovie dello Stato ».

Alle « Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato » sono apportate le seguenti varianti:

PARTE I

Condizioni generali

CAPO II Art. 8. Il secondo comma del paragrafo 1 — *Cambio di classe e cambio di treno* — è annullato e sostituito dal seguente:

« Per i biglietti di corsa semplice e di andata e ritorno locali, la differenza viene stabilita fra i prezzi delle due classi a tariffa n. 1 per i biglietti di corsa semplice e a tariffa n. 2 per quelli di andata e ritorno, per il tratto in cui ha luogo il passaggio in classe superiore considerato isolatamente. Qualora il cambio di classe venga chiesto per l'intera percorrenza, la differenza viene stabilita fra il prezzo locale della classe inferiore e quello della classe superiore calcolato a tariffa n. 1 per i biglietti di corsa semplice e a tariffa n. 2 per quelli di andata e ritorno. Quando però esista il prezzo locale anche per la classe superiore e la differenza fra i due prezzi per l'intera percorrenza del biglietto risulti più conveniente per il viaggiatore, si applica quest'ultima ».

CAPO II Art. 8-*bis*, § 4 *Irregolarità nel trasporto dei ragazzi.* — Dopo le parole « l'Amministrazione ha il diritto di esigere » sono aggiunte le seguenti « per tutto il percorso effettuato e per quello che il ragazzo intenda effettuare ».

PARTE II

Condizioni particolari - Tariffe - Prezzi

CAPO IV Art. 17, § 5 *Biglietti a metà prezzo.* — Il primo comma è annullato e il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Quando sia prevista dalle norme in vigore l'applicazione della metà del prezzo, questa si calcola sul prezzo a tariffa competente per adulti, con arrotondamento ai sensi del § 4 ».

CAPO IV Art. 17, § 6 *Viaggi collettivi.* — Dopo le parole « il prezzo è computato » sono inserite le seguenti « per adulti e, ».

CAPO V Art. 20. Il paragrafo 2 — *Prezzi* — è annullato e sostituito dal seguente:

§ 2. *Prezzi* — I prezzi dei viaggi di corsa semplice sono stabiliti da apposite tariffe.

« Quando non sia altrimenti disposto si applica la tariffa ordinaria n. 1.

« Le tariffe speciali n. 2, n. 3, n. 4, n. 5, n. 6, n. 7 e n. 51 sono applicabili secondo disposizioni particolari.

« Fanno eccezione alle norme precedenti i prezzi locali istituiti, per motivi di concorrenza, in base all'art. 3 del regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, e successive modificazioni (Allegato 6).

« Nessuna riduzione è applicabile ai diritti fissi, ai supplementi e alle tasse accessorie di qualsiasi specie.

« I biglietti richiesti per gli *itinerari* previsti dal secondo comma del § 1 si tassano:

a) per i percorsi fino a 400 km. sulla distanza complessiva;

b) per i percorsi superiori a 400 km., sommando i prezzi relativi ai due *itinerari stabiliti a norma* del *primo comma* del paragrafo stesso ».

CAPO VII Art. 29. — Nel titolo dell'articolo dopo la parola « carrozze » sono aggiunte le seguenti « di altre Amministrazioni e ».

Il primo comma del paragrafo 1 dell'art. 29 è annullato e sostituito dal seguente:

« Il trasporto dei viaggiatori in carrozze salone di altre Amministrazioni e di privati è consentito quando l'Amministrazione lo giudichi compatibile con le esigenze del servizio e purchè le carrozze soddisfino le condizioni prescritte per la circolazione del materiale ».

CAPO VIII Art. 33. Il paragrafo 1 — *Composizione delle comitive e prezzi applicabili* — è annullato e sostituito dal seguente:

§ 1. *Composizione delle comitive e prezzi applicabili.* — Alle comitive viaggianti con lo stesso treno si applicano i prezzi delle seguenti tariffe

A) Tariffa n. 3:

a) per i viaggi di comitive composte di almeno 4 persone appartenenti ad una medesima famiglia, comprese le persone di servizio conviventi;

b) per i viaggi di comitive di almeno 10 persone:

1° che effettuino un viaggio di andata e ritorno o circolare;

2° o che provengano dall'estero o vi siano dirette;

3° o che siano di età non superiore ai 21 anni; sono ammessi nella composizione della comitiva e all'applicazione conseguente della tariffa spettante anche gli accompagnatori di età superiore ai 21 anni, nella misura massima di un terzo;

c) per i viaggi di comitive di almeno 50 persone;

B) Tariffa n. 4:

per i viaggi di comitive di almeno 150 persone;

C) Tariffa n. 5:

per i viaggi di comitive di almeno 400 persone;

D) Tariffa n. 6:

per le gite programmate dall'Amministrazione ferroviaria che interessino giorni festivi e quando sia prevista una affluenza di almeno 600 persone.

Per i viaggi di comitive familiari (lettera *A* sub *a*) il biglietto collettivo viene emesso contro esibizione dello stato di famiglia rilasciato dal Comune di residenza, datato da non oltre due anni. Per le famiglie provenienti dall'estero lo stato di famiglia può essere comprovato dal passaporto, quando da questo risulti la composizione del nucleo familiare.

Per i treni straordinari in servizio internazionale programmati dall'Amministrazione ferroviaria questa ha facoltà di accordare, per i singoli viaggi di affluenza alle stazioni di partenza, nonchè per i viaggi di ritorno in residenza, la tariffa n. 3, sotto il vincolo della partecipazione dei beneficiari alle gite che si effettuano con i treni stessi.

Per le gite programmate dall'Amministrazione ferroviaria (lettera *D*), è ammesso che nel prezzo del trasporto possa essere conglobato quello dei servizi accessori connessi con lo scopo della gita, in aggiunta al costo del biglietto ferroviario.

Per i viaggi individuali di pellegrini diretti a Santuari all'estero, effettuati dalle località di propria residenza alla stazione di origine o ad una stazione di transito di treni speciali di pellegrinaggio per l'estero, nonchè per i corrispondenti viaggi di ritorno, si applicano i prezzi della tariffa n. 3.

Per le gite programmate dall'Amministrazione ferroviaria non sono applicabili le riduzioni per i ragazzi di cui all'art. 7.

L'Amministrazione può consentire ai componenti di comitive, munite di biglietto emesso in virtù di una tariffa diretta internazionale di effettuare isolatamente parte del viaggio.

Per le comitive che provengono dall'estero o vi sono dirette, l'Amministrazione ha facoltà di consentire il viaggio gratuito al conduttore che le accompagna, purchè trattisi di conduttore di mestiere, debitamente autorizzato. Se trattasi di comitive da 15 a 50 persone può essere concesso il viaggio gratuito ad un solo conduttore; se di comitive di oltre 50 persone può essere concesso il viaggio gratuito in ragione di un conduttore per ogni 50 persone o frazione di 50 con un massimo di cinque conduttori. Se la comitiva viaggia in classi diverse, il biglietto al conduttore è rilasciato per una classe superiore nel solo caso che, per ciascun conduttore, il numero dei viaggiatori trasportato in tale classe sia almeno di sei.

Per le comitive di oltre 25 persone composte di pellegrini, escursionisti, ovvero di scolari e loro insegnanti, l'Amministrazione ha facoltà di consentire il viaggio gratuito ad un membro direttivo della comitiva per ogni 25 persone con un massimo di tre viaggi gratuiti.

CAPO VIII Art. 33, § 4 *Richiesta di materiale apposito e di proseguimento senza trasbordo.* — Nell'ultimo periodo del primo comma dopo le parole « dei posti offerti dalle carrozze » sono da aggiungere le seguenti altre « a tariffa competente al trasporto ».

CAPO VIII Art. 34 *Treni straordinari con carrozze Corse straordinarie di automotrici.* — Nell'ultimo comma la parola « esige » è sostituita dalle parole « ha facoltà di esigere ».

CAPO XIV Art. 49, § 2 *Tessere di riconoscimento.* — Nel secondo periodo del primo comma le parole « alla stazione ammessa al rilascio dei biglietti settimanali o festivi » sono sostituite dalle seguenti « alla stazione della località di residenza per i biglietti di abbonamento settimanali ed a quella della località di lavoro per i biglietti di abbonamento festivi ».

Nel primo periodo del quarto comma le parole « il sindaco della località di residenza certifica la residenza abituale del richiedente » sono sostituite dalle seguenti « deve essere certificata dal sindaco la residenza del richiedente ».

CAPO XVI Art. 53 *Tessere di autorizzazione per l'acquisto di biglietti a prezzo ridotto.* — In fine al primo comma, le parole « la tariffa n. 4 » sono sostituite con quelle « a tariffa n. 5 ».

Il titolo della tariffa n. 13 « per carrozze salone dei privati », è modificato come segue: « per carrozze salone di altre Amministrazioni e di privati ».

Le basi chilometriche delle tariffe da n. 1 a n. 7 e delle tariffe n. 21 e n. 23 sono modificate come appresso:

TARIFFE DAL N. 1 AL N. 7.

PER VIAGGI DI CORSA SEMPLICE (*Vedi Capo V*)

Basi chilometriche per viaggiatore

TARIFFE				ZONE DI PERCORRENZA			
				da 1 a 400 km.	da 401 a 800 km.	da 801 a 1000 km.	oltre 1000 km.
Ordinaria	Tar. N. 1	1ª classe	L.	11,96	10,76	9,15	2,10
		2ª classe	»	7,97	7,17	6,10	1,40
		3ª classe	»	4,69	4,22	3,59	0,83
Speciali	Tar. N. 2	1ª classe	L.	9,57	8,61	7,32	1,68
		2ª classe	»	6,38	5,74	4,88	1,12
		3ª classe	»	3,75	3,38	2,87	0,66
	Tar. N. 3	1ª classe	L.	8,97	8,07	6,86	1,58
		2ª classe	»	5,98	5,38	4,58	1,05
		3ª classe	»	3,52	3,17	2,69	0,62
	Tar. N. 4	1ª classe	L.	8,37	7,53	6,41	1,47
		2ª classe	»	5,58	5,02	4,27	0,98
		3ª classe	»	3,28	2,95	2,51	0,58
	Tar. N. 5	1ª classe	L.	7,18	6,46	5,49	1,26
		2ª classe	»	4,78	4,30	3,66	0,84
		3ª classe	»	2,81	2,53	2,15	0,50
	Tar. N. 6	1ª classe	L.	5,98	5,38	4,58	1,05
		2ª classe	»	3,99	3,59	3,05	0,70
		3ª classe	»	2,35	2,11	1,80	0,42
	Tar. N. 7	1ª classe	L.	4,07	3,66	3,11	0,71
		2ª classe	»	2,71	2,44	2,07	0,48
		3ª classe	»	1,59	1,43	1,22	0,28

In luogo di queste tariffe, l'Amministrazione ha facoltà — per brevi distanze — di stabilire prezzi speciali virtuali.

TARIFFA N 21

PER BIGLIETTI DI ABBONAMENTO ORDINARIO

Basi chilometriche per viaggiatore e per abbonamenti annuali (*Vedi Capo X*)

ZONA DI PERCORRENZA											
fino a 5 km.	da 6 a 10 km.	da 11 a 30 km.	da 31 a 60 km.	da 61 a 100 km.	da 101 a 200 km.	da 201 a 400 km.	da 401 a 600 km.	da 601 a 800 km.	da 801 a 1000 km.	da 1001 a 1200 km.	oltre 1200 km.
1ª CLASSE											
Base chilometrica per viaggiatore — Lire											
—	2.142 —	1.713,60	1.370,90	1.096,70	767,70	537,40	376,20	225,70	135,40	81,30	48,80
Prezzo al chilometro terminale di ciascuna zona — Lire											
24.100 —	34.810 —	69.082 —	110.209 —	154.077 —	230.847 —	338.327 —	413.567 —	458.707 —	485.787 —	502.047 —	—
2ª CLASSE											
Base chilometrica per viaggiatore — Lire											
—	1.428 —	1.142,40	913,90	731,10	511,80	358,30	250,80	150,50	90,30	54,20	32,50
Prezzo al chilometro terminale di ciascuna zona — Lire											
16.065 —	23.205 —	46.053 —	73.470 —	102.714 —	153.894 —	225.554 —	275.714 —	305.814 —	323.874 —	334.714 —	—
3ª CLASSE											
Base chilometrica per viaggiatore — Lire											
—	840 —	672 —	537,60	430,10	301,10	210,70	147,50	88,50	53,10	31,90	19,10
Prezzo al chilometro terminale di ciascuna zona — Lire											
9.450 —	13.650 —	27.090 —	43.218 —	60.422 —	90.532 —	132.672 —	162.172 —	179.872 —	190.492 —	196.872 —	—

Il prezzo dell'abbonamento si ottiene dividendo per 13 il prezzo base annuale per l'intera percorrenza, arrotondando il quoziente a norma dell'art. 17 § 4, ed attribuendo 2/13, così arrotondati, al primo mese ed 1/13 a ciascuno dei mesi successivi.

TARIFFA N. 23

PER BIGLIETTI DI ABBONAMENTO SETTIMANALI E FESTIVI PER IMPIEGATI, OPERAI E BRACCIANTI

Vedi Capo XIV

		ZONE DI PERCORRENZA					
		fino a 5 km.	da 6 a 10 km.	da 11 a 30 km.	da 31 a 60 km.	da 61 a 100 km.	da 101 a 150 km.
		LI E					
2ª CLASSE							
Biglietti settimanali	Base chilometrica per viaggiatore L.	—	24,20	18,90	15,30	12,30	8,40
Biglietti settimanali	Prezzo al km. terminale di ciascuna zona L.	268	389	767	1226	1718	2138
Biglietti festivi	Il prezzo di questi biglietti è uguale a quello di due biglietti di andata e ritorno ordinari per la seconda classe e per la percorrenza dell'abbonamento.						
3ª CLASSE							
Biglietti settimanali	Base chilometrica per viaggiatore L.	—	12,60	10,30	7,70	6,30	4,20
Biglietti settimanali	Prezzo al km. terminale di ciascuna zona L.	147	210	416	647	899	1109
Biglietti festivi	Il prezzo di questi biglietti è uguale a quello di due biglietti di andata e ritorno ordinari per la terza classe e per la percorrenza dell'abbonamento.						

E' istituita la seguente nuova:

TARIFFA N. 51

PER BIGLIETTI DI CORSA SEMPLICE PER I DIPENDENTI DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO E LORO FAMIGLIE (COMPRESE QUELLE DEL PERSONALE MILITARE)

(Vedi *Concessione speciale* C e *Regolamento trasporti militari*, nei casi ammessi)

Basi chilometriche per viaggiatore

CLASSE		ZONE DI PERCORRENZA			
		da 1 a 400 km.	da 401 a 800 km.	da 801 a 1000 km.	oltre 1000 km.
1ª classe	L.	6,70	6,03	5,12	1,18
2ª classe	»	4,46	4,02	3,41	0,78
3ª classe	»	2,63	2,36	2,01	0,46

Alla parte II delle « Concessioni speciali per determinati trasporti di persone, di bagagli e di altre cose » (Disposizioni particolari) è apportata la seguente variante:

Concessione speciale C. — Il primo comma del punto 3 è annullato e sostituito dal seguente:

« Si applica la tariffa n. 51 ».

Alla parte II del « Regolamento per i trasporti militari delle persone e dei bagagli » (Disposizioni particolari per il trasporto delle persone) è apportata la seguente variante:

Art. 15. *Tariffe da applicare.* — Il paragrafo 1 è annullato e sostituito dal seguente:

« Tariffa n. 51. — Si applica la tariffa n. 51 per i viaggi di corsa semplice delle persone di famiglia ammesse alle agevolazioni [art. 14, § 1, lettere *m*) ed *n*)].

Il Ministro per i trasporti
MALVESTITI

ALLEGATO N. 2

Modificazioni e aggiunte alle « Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato ».

I) Alla parte I — *Condizioni* — sono apportate le seguenti varianti

Articolo 3. — Il titolo ed il testo dell'articolo sono annullati e sostituiti dai seguenti:

Art. 3. — MODI DI ESECUZIONE DEI TRASPORTI. MODI CELERI DI INOLTRO.

§ 1. *Modi di esecuzione.* — I trasporti si effettuano:

a) con spedizioni a bagaglio (Capo II);

b) con spedizioni a velocità ordinaria (Capo III).

§ 2. *Modi celeri di inoltro.* — Le tariffe, per i trasporti non a bagaglio, possono prevedere:

a) l'inoltro accelerato, per tutto o parte del percorso, per determinate cose deperibili o in speciali condizioni;

b) l'inoltro con i treni viaggiatori a condizioni e con limiti particolari.

Quando le esigenze di servizio lo consentano, l'Amministrazione può ammettere al trasporto con i treni viaggiatori, per tutto o parte del percorso, anche cose per le quali le tariffe non prevedono tale modo di inoltro.

Nei casi previsti dal presente paragrafo possono essere applicati gli aumenti di prezzo di cui all'art. 75 od altri stabiliti nelle tariffe.

L'Amministrazione ha facoltà di istituire su determinati itinerari e con orari pubblicati nell'« Orario ufficiale viaggiatori » treni merci accelerati o diretti, a tutti gli effetti equiparati ai treni viaggiatori.

§ 3. — I trasporti possono essere effettuati in piccole partite oppure a carro completo.

Articolo 4. — Le parole « a piccola velocità » figuranti alla cifra 3 del § 2 sono annullate e sostituite dalle parole « a velocità ordinaria (art. 3, § 1) ».

Le parole « a grande velocità » figuranti alla cifra 4 del § 2 sono annullate e sostituite dalle parole « con inoltro accelerato ».

Il testo della cifra 5 del § 2 è annullato.

Il testo del § 3 è annullato.

Articolo 6. — Il testo della lettera *h*) del paragrafo 1 è annullato e sostituito dal seguente:

« *h*) le pellicole cinematografiche in rotoli per spettacoli ed il relativo materiale pubblicitario; ».

Il secondo comma del § 6 è annullato.

Articolo 7. — Le parole « Le pellicole cinematografiche di celluloide » figuranti al paragrafo 2 sono modificate come segue « Le pellicole cinematografiche di celluloide in rotoli per spettacoli ».

Articolo 13. — In fine all'ultimo comma del § 4 sono aggiunte le parole:

nonchè le pellicole cinematografiche di celluloide.

CAPO III. — Il titolo del Capo III è annullato e sostituito dal seguente:

CAPO III.

DELLE SPEDIZIONI DI COSE A VELOCITÀ ORDINARIA O CON RESA ACCELERATA

Articolo 15. — Il testo dei primi due comma del § 1 è annullato e sostituito dal seguente:

Per ogni spedizione il mittente deve consegnare alla stazione di partenza una lettera di vettura compilata sugli appositi stampati stabiliti dall'Amministrazione.

L'amministrazione tiene in vendita nelle stazioni le lettere di vettura al prezzo indicato dall'allegato 1, n. 2 ed ha facoltà di sottoporre a preventiva verifica e timbratura (percependo il compenso di cui al n. 3 del detto allegato) quelle stampate per proprio uso da privati.

Il titolo ed il testo del § 2 sono annullati e sostituiti dai seguenti:

§ 2. *Determinazione della tariffa.* — Ove l'applicazione di una determinata tariffa o di un dato modo di trasporto sia subordinata alla presentazione di un modello speciale di lettera di vettura, la presentazione di tale modello speciale implica la scelta da parte del mittente di quella particolare tariffa o modo di trasporto.

Articolo 18. — Nella lettera *d*) del § 1 le parole: « tariffa N. 108 G.V » sono annullate e sostituite dalle seguenti: « tariffa speciale n. 106 ».

Nella lettera *f*) del § 1 il riferimento « (art. 3) » è annullato e sostituito con il riferimento « (art. 59) ».

Nella lettera *o*) del § 1 il riferimento « (art. 43, § 5) » è annullato e sostituito con il riferimento « (art. 43, § 4) ».

Articolo 28. — Il diritto di registrazione di cui al decreto Ministeriale n. 488 del 27 luglio 1950 è soppresso. Pertanto il secondo comma del § 1 è annullato.

Articolo 36. — Al § 1 il secondo periodo del primo capoverso è annullato e sostituito dal seguente:

Essa, all'uopo, pubblica le relative indicazioni nel « Repertorio delle merci » (vedi Parte IV, « Nomenclatura e classificazione delle cose », lettera *A*).

§ 5, lettera *c*), primo capoverso: le parole « grande velocità » sono annullate e sostituite da quelle « velocità ordinaria ».

§ 5, lettera *c*), ultimo capoverso: le parole « piccola velocità » sono annullate e sostituite da quelle « velocità ordinaria ».

§ 5, lettera *d*), primo capoverso: le parole « piccola velocità » sono annullate e sostituite da quelle « velocità ordinaria ».

Articolo 38. — Il titolo ed il testo dell'art. 38 sono annullati e sostituiti dai seguenti:

Art. 38. — ACCETTAZIONE DEI TRASPORTI E CONCLUSIONE DEI RELATIVI CONTRATTI.

§ 1. *Ore di accettazione.* — L'Amministrazione accetta le spedizioni nelle ore della giornata che per ciascuna stazione stabilisce e rende note al pubblico.

§ 2. *Giorni di accettazione.* — L'Amministrazione accetta le spedizioni nei giorni feriali.

Nei giorni festivi riconosciuti dallo Stato accetta le spedizioni per le quali sia chiesto ed ammesso l'acceleramento della resa (art. 3, § 2) e quelle altre da essa stabilite.

L'Amministrazione, quando lo ritenga necessario per eliminare gli inconvenienti derivanti al servizio da una straordinaria affluenza di spedizioni o per conseguire una maggiore utilizzazione del materiale rotabile durante i periodi di traffico più intenso, può, in via temporanea, accettare tutte le spedizioni nei giorni festivi riconosciuti dallo Stato. In tal caso deve pubblicare 2 giorni prima un avviso nelle stazioni alle quali il provvedimento viene esteso.

§ 3. *Conclusione del contratto di trasporto.* — Il contratto di trasporto si intende concluso nel momento in cui l'agente incaricato dell'accettazione della spedizione restituisce al mittente il duplicato della lettera di vettura, dopo avervi apposto il bollo a data della stazione di partenza e la propria firma.

Articolo 40. — Il testo delle lettere *h*) ed *i*) del § 1 è annullato e sostituito dal seguente:

h) sia fatta proseguire con resa accelerata, quando questa sia ammessa, limitatamente ai trasporti a carro;

i) sia rispedita a velocità ordinaria se originariamente a resa accelerata, limitatamente alle merci giacenti.

Articolo 41. — Nella lettera *c*) del § 2 il riferimento dello art. 43, § 3, punto *a*) è annullato e sostituito con il riferimento « dell'art. 43, § 2, punto *h*) ».

Articolo 43. — Il titolo ed il testo dell'art. 43 è annullato ed è sostituito dal seguente:

Art. 43. — TERMINI DI RESA.

§ 1. *Termini.* — L'Amministrazione deve mettere le cose oggetto del trasporto a disposizione del destinatario, entro un termine massimo calcolato nel seguente modo:

a) ore 36, ovvero ore 24 per le operazioni in partenza rispettivamente per le spedizioni in piccole partite e per quelle a carro;

b) ore 36 per ogni 300 km. indivisibili di percorso.

Le singole tariffe possono stabilire variazioni dei predetti termini di resa.

I termini per la resa accelerata sono contemplati nel successivo § 4.

§ 2. *Termini supplementari.* — I termini stabiliti nel paragrafo precedente sono aumentati:

a) di ore 24, per le spedizioni che devono attraversare lo Stretto di Messina;

b) di ore 24, per le spedizioni in partenza od in destinazione delle stazioni marittime, lacuali e fluviali, comprese nell'allegato 6°;

c) del tempo stabilito per la presa e consegna delle spedizioni a domicilio (art. 37);

d) di ore 24, per ogni giorno festivo riconosciuto dallo Stato, che, in tutto o in parte, cada nel termine di resa delle spedizioni a velocità ordinaria;

e) del tempo durante il quale le spedizioni in provenienza od in destinazione di scali marittimi, rimangono ivi ferme nei giorni non lavorativi, o dichiarati tali, dalle autorità portuali;

f) del tempo durante il quale, per lo stato del mare, non sia possibile, a giudizio delle Capitanerie di Porto di Villa San Giovanni, Reggio Calabria o Messina, di fare la traversata o di accostare a terra;

g) del tempo durante il quale le spedizioni rimangono ferme per l'espletamento delle formalità doganali, daziarie o di polizia;

h) del tempo durante il quale le spedizioni sostano a causa di un evento estraneo all'esercizio ferroviario o di una interruzione di linea, che impediscano di iniziare o di proseguire il trasporto;

i) del tempo necessario, per qualunque spedizione, ad eseguire le operazioni di pesatura nei casi contemplati nei punti *a*), *b*) e *c*) del § 1 e nel punto 2 del § 2 dell'art. 21;

l) del tempo durante il quale le cose rimangono giacenti, in attesa che la gru si renda disponibile;

m) del tempo, per qualunque spedizione già arrivata a destino, in cui non se ne effettua la riconsegna in dipendenza della chiusura degli scali (art. 45, § 5);

n) del tempo durante il quale gli animali sostano per la alimentazione o per la visita veterinaria;

o) del tempo durante il quale le spedizioni rimangono ferme a causa di una modificazione del contratto di trasporto, o a causa di operazioni che interessano gli utenti e che formano oggetto di apposite concessioni;

p) del tempo durante il quale le spedizioni rimangono ferme a causa di un traffico straordinario locale o di transito.

§ 3. *Annotazione in caso di traffico straordinario.* — L'Amministrazione, trovandosi nella necessità di valersi dei termini supplementari contemplati al § 2-*p*), fa risultare sulla lettera di vettura propriamente detta e sul bollettino di consegna la durata del termine supplementare.

I termini supplementari non si computano, nel caso di cui al § 2-*p*) se, quando incominciano a decorrere, tutto il termine di resa sia stato già oltrepassato.

§ 4. *Termini di resa per i trasporti effettuati con treni viaggiatori od equiparati.* — Quando in base alle tariffe, a disposzioni particolari, o ad accordi col mittente (art. 75, § 1), l'Amministrazione abbia l'obbligo di effettuare la resa dei trasporti in relazione all'orario dei treni viaggiatori od equiparati (art. 3 § 2), il termine di resa è costituito:

a) dal tempo previsto dall'orario del treno o dei treni con i quali il trasporto deve essere inoltrato;

b) dal tempo durante il quale le cose sostano nella stazione di coincidenza, in attesa del primo treno utile, considerato come tale il primo treno viaggiatori od equiparato ammesso al trasporto delle merci oggetto della spedizione, che parta almeno due ore dopo l'arrivo del treno che le ha trasportate. L'Amministrazione può elevare tale termine sino a 3 ore per alcune stazioni aventi particolari condizioni di esercizio;

c) da due ore dopo l'arrivo effettivo delle cose a destinazione.

Le spedizioni devono essere consegnate alla stazione almeno un'ora prima della partenza del treno. L'Amministrazione può elevare tale termine fino a tre ore per alcune stazioni aventi particolari condizioni di esercizio.

Anche per i trasporti effettuati con resa accelerata, di cui al presente paragrafo, valgono i termini supplementari stabiliti ai punti *c*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), *n*), *o*), *p*), del precedente § 2.

Per le spedizioni effettuate con inoltro misto (art. 3 § 2), il termine di resa si computa sommando i termini relativi ai percorsi separatamente considerati. Il termine di resa così computato non potrà esser superiore a quello risultante dall'applicazione al trasporto dei criteri di cui al § 1.

Articolo 44. — Il testo dell'articolo 44 è annullato e sostituito dal seguente:

§ 1. *Decorrenza.* — Il termine di resa decorre dalla mezzanotte successiva alla consegna del duplicato della lettera di vettura al mittente (art. 38 § 3), a meno che si tratti, di trasporto con termine di resa calcolato sull'orario dei treni viaggiatori od equiparati, per l'intero percorso o su parte di esso, a condizioni che l'acceleramento abbia inizio dalla stazione di partenza del trasporto (art. 43 § 4). In tali casi il termine di resa decorre dall'ora di partenza stabilita dall'orario del treno con il quale il trasporto deve essere inoltrato.

§ 2. *Osservanza del termine di resa.* — Il termine di resa si intende osservato quando, prima che esso scada, le cose si trovano a disposizione del destinatario nella stazione di arrivo od al suo domicilio, a seconda che si tratti di spedizioni ferme in stazione o a domicilio.

Le cose si considerano a disposizione nella stazione di arrivo, quando l'Amministrazione le abbia posto in luogo dove il destinatario possa prenderne possesso ed abbia inoltre emesso l'avviso di arrivo (art. 46 § 1). Quest'ultima condizione non si applica:

1) ai trasporti con resa accelerata (art. 43 § 4);

2) quando le singole tariffe dispensano l'Amministrazione dall'emissione dell'avviso di arrivo.

§ 3. *Inscindibilità del termine di resa.* — Il termine di resa è inscindibile: l'Amministrazione non è tenuta a render conto dell'impiego dei termini parziali che lo compongono.

§ 4. *Termine di resa delle spedizioni in servizio cumulativo.* — Il termine di resa delle spedizioni in servizio cumulativo italiano è costituito dalla somma dei rispettivi termini adottati da ciascuna Amministrazione.

Nel caso di amministrazioni che adottino le presenti condizioni si aggiungono 24 ore, per ogni cambio di Amministrazione, al termine calcolato in base all'art. 43 ed ai §§ 1, 2 e 3 del presente articolo, dalla stazione di partenza a quella di definitiva destinazione.

Resta fermo quanto disposto dal § 4 dell'art. 43 per i termini da calcolare sull'orario dei treni.

Articolo 46. — Il testo del § 2 è annullato e sostituito dal seguente:

§ 2. *Termini per l'asportazione delle cose.* — Le cose oggette del trasporto devono essere ritirate dal destinatario:

a) entro le 24 ore se la lettera di avviso è consegnata a mano o rimessa per « espresso » o se l'avviso è dato con fonogramma o telegramma;

b) entro le 48 ore se la lettera di avviso è rimessa a mezzo posta ordinaria.

Ciascuno dei suindicati termini decorre dal momento in cui è dato l'avviso, se questo è rimesso per espresso o trasmesso con fonogramma ovvero con telegramma, e negli altri casi dal mezzogiorno o dalla mezzanotte immediatamente successiva alla consegna od alla impostazione della lettera di avviso e rimane sospeso durante i giorni festivi riconosciuti dallo Stato.

Nessuna sospensione è ammessa per l'asportazione delle cose che in base all'art. 38 § 2 vengono accettate per il trasporto anche nei giorni festivi riconosciuti dallo Stato.

Articolo 46. — Nell'ultimo capoverso del § 3 il riferimento « § 2; *sub a*) e *b*) » è annullato e sostituito con il riferimento « § 2 ».

Articolo 47. — Le parole « a piccola velocità » figuranti nel § 3 sono annullate e sostituite dalle seguenti « a velocità ordinaria ».

Articolo 52. — Nell'ultimo capoverso del § 1 il riferimento « § 4 dell'art. 44 » è annullato e sostituito con il riferimento « § 2 dell'art. 44 ».

Articolo 55. — Al § 2, il testo della lettera *b*) è annullato e sostituito dal seguente:

« *b*) nei 30 giorni, negli altri casi ».

Articolo 57. — Le parole « a grande velocità ed a piccola velocità » figuranti nell'intestazione del § 2, sono annullate e sostituite dalle seguenti:

« per le altre specie di spedizioni ».

Le parole « a grande ed a piccola velocità » figuranti nel testo di detto paragrafo sono soppresse.

Articolo 58. — Le parole « a grande ed a piccola velocità » figuranti nel § 2, lettera *a*). sono annullate e sostituite dalle seguenti:

« negli altri casi ».

Il testo della lettera *a*) del § 2, è annullato e sostituito dal seguente:

« Per le cose contemplate nei capoversi *a*), *b*), *c*), § 1 dell'art. 6, comunque spedite: lire 3000 per ogni chilogrammo di peso lordo;

Articolo 59. — Il titolo ed il testo dell'articolo sono annullati e sostituiti dai seguenti:

Art. 59. — INTERESSE ALLA RICONSEGNA.

§ 1. *Richiesta d'interesse alla riconsegna.* — Il mittente, pagando un'apposita tassa (allegato 1°), può concretare in una somma l'interesse che attribuisce alla tempestiva e regolare riconsegna delle cose oggetto del trasporto.

§ 2. *Indennità per il ritardo.* — L'avente diritto può, in caso di ritardo, pretendere il seguente risarcimento, in luogo di quello previsto dall'art. 57;

a) senza fornire la prova del danno, il doppio del risarcimento spettantegli a norma dell'art. 57;

b) fornendo la prova del danno, l'ammontare del danno stesso, a norma degli articoli 1223 e 1225 del Codice civile. Tale ammontare non deve, in ogni caso, superare la somma nella quale è stato concretato l'interesse alla riconsegna, nè essere inferiore al risarcimento che sarebbe dovuto in base all'art. 57.

§ 3. *Indennità per l'avaria e la perdita.* — L'avente diritto può, in caso di avaria o di perdita, pretendere ai sensi degli articoli 1223 e 1225 del Codice civile, il risarcimento del danno subito. Tale risarcimento non può, comunque, superare l'ammontare del risarcimento normale (art. 58), aumentato dell'importo rappresentante l'interesse alla riconsegna.

Articolo 60. — Il testo dell'art 60 è annullato e sostituito dal seguente:

« Se l'avaria, la perdita od il ritardo sono causati da dolo o da colpa grave del vettore, l'avente diritto può pretendere d'essere risarcito, ai sensi degli articoli 1223 e 1225 del Codice civile, dei danni che provi di aver subito, fino a concorrenza del doppio del risarcimento massimo previsto, a seconda dei casi, dagli articoli 57, 58 e 59.

Per le cose per le quali è prescritta la dichiarazione del valore resta fermo il disposto dell'art. 58, § 2 *sub-b*) ».

Articolo 62. — Le parole « a grande ed a piccola velocità » figuranti nel § 1, lettera *b*) sono annullate e sostituite dalle seguenti:

« *b*) per le altre specie di spedizioni ».

Articolo 63. — Nel paragrafo 2 le parole « delegazione » sono soppresse.

Articolo 64. — Le parole « di una spedizione a grande ed a piccola velocità », figuranti nel § 2, sono sostituite dalle seguenti:

« di altra specie di spedizioni ».

Le parole « per le spedizioni a grande ed a piccola velocità » figuranti nel § 3 sono annullate e sostituite dalle seguenti:

« per le altre specie di spedizioni ».

II) Alla parte II *Tariffe* — sono apportate le seguenti varianti:

Articolo 67. — Il testo delle lettere *b*) e *c*) del paragrafo 1 è annullato e sostituito dal seguente:

b) Ai soli effetti della tassazione le distanze si computano come segue:

— fino ai 50 chilometri, per ogni chilometro;

— da 51 a 200 chilometri, di due in due chilometri, portando i chilometri dispari al chilometro pari immediatamente superiore;

— da 201 a 1000 chilometri, di dieci in dieci chilometri, calcolando per 206 le distanze da 201 a 210 chilometri, per 216 le distanze da 211 a 220 chilometri, e così di seguito;

— oltre 1000 chilometri, di 50 in 50 chilometri calcolando per 1026 le distanze da 1001 a 1050, per 1076 le distanze da 1051 a 1100, e così di seguito.

La distanza minima tassabile è di 10 chilometri, anche per i trasporti fruenti di agevolazioni particolari. Per i trasporti di percorrenze inferiori, l'Amministrazione può stabilire particolari norme.

c) Per i trasporti da e per determinati gruppi di stazioni, l'Amministrazione può applicare speciali norme per stabilire la distanza tassabile.

Nel detto articolo, il testo del paragrafo 2 è annullato e sostituito dal seguente:

La tassa minima è di lire 150, salvo le eccezioni stabilite nelle singole tariffe.

Quando una spedizione sia costituita da più merci soggette a tasse minime diverse, la tassa minima a cui deve intendersi soggetta l'intera spedizione è quella più elevata.

Sono aggiunti i seguenti paragrafi:

§ 5. *Diritto fisso.* — A titolo di tassa accessoria, l'Amministrazione percepisce un diritto fisso di cui all'Allegato 1 per ogni spedizione sia a carro sia in piccole partite.

§ 6. *Norme particolari pei trasporti in servizio cumulativo.* — L'Amministrazione può stabilire norme particolari, in deroga ai precedenti paragrafi e alle singole tariffe, per il calcolo del prezzo relativo ai trasporti in servizio cumulativo italiano e internazionale.

Il paragrafo 5 assume di conseguenza il progressivo 7.

Articolo 68. — Le parole: *a grande ed a piccola velocità* figuranti nel testo dell'articolo sono annullate.

Le parole: *tariffa n.* 105 *G. V* sono annullate e sostituite dalle seguenti:

tariffa speciale n. 104.

In fine al detto articolo è aggiunto il seguente altro comma:

Il diritto di transito non si applica alla spedizione dei bagagli registrati.

Articolo 69. — Le parole: *quelle a grande ed a piccola velocità*: sono annullate e sostituite dalle parole: le altre.

Articolo 70. — Il testo dei paragrafi 1, 2 e 3 è annullato e sostituito dal seguente:

§ 1. *Spedizioni in piccole partite.* — Le spedizioni in piccole partite sono quelle tassabili con prezzi non vincolati a un peso minimo per carro.

Se il peso reale della spedizione è inferiore al minimo più basso previsto per le merci in piccole partite, i prezzi si computano in base al peso reale o a quello minimo se quest'ultimo risulti più conveniente allo utente; se il peso reale è superiore al detto peso minimo, i prezzi si computano in base a questo peso. Peraltro, le spedizioni che abbiano un peso effettivo intermedio fra due pesi minimi, sono tassate sul peso reale arrotondato o sul peso minimo maggiore, ognuno coi prezzi relativi, in modo che la tassazione risulti più vantaggiosa per l'utente.

Ove il peso della spedizione sia intermedio fra il più elevato dei pesi minimi previsti per le spedizioni in piccole partite e il più basso dei pesi minimi previsti per le spedizioni a carro, di cui al successivo paragrafo, i prezzi si computano in base a questo ultimo se tale modo di tassazione risulti più conveniente all'utente.

Il peso minimo tassabile è di 50 chilogrammi per spedizione, salvo le eccezioni stabilite dalle singole tariffe.

§ 2. *Spedizioni a carro.* — Le spedizioni a carro sono quelle tassabili con tariffe o classi aventi prezzi vincolati ad uno o più pesi minimi per carro.

Per il calcolo del prezzo di trasporto sono applicabili i criteri di cui al secondo comma del precedente paragrafo 1.

§ 3. *Spedizioni richiedenti l'uso di un carro.* — Quando una spedizione sia costituita da un collo voluminoso, che richieda per sè l'uso di un carro, oppure da una merce che, per sua natura, non ammetta comunanza di carico con altra, il peso minimo tassabile è stabilito in kg. 4000.

Per il trasporto di un collo si considera necessario il carro offerto dall'Amministrazione, quando non vi si possa caricare altro collo delle stesse dimensioni.

Ricadono pure sotto le disposizioni precedenti, qualunque ne sia il peso, le spedizioni di merci alla rinfusa e di tutte quelle che, caricate sciolte o senza imballaggio, potrebbero mescolarsi con merci della stessa o di altra qualità oppure essere da queste danneggiate.

Nel paragrafo 4, il peso minimo tassabile di kg. 5000, previsto nel primo comma per due carri a bilico, è elevato a kg. 6000; la tassa di lire 10, prevista nel terzo comma, è elevata a lire 40.

Nel paragrafo 5, il peso minimo tassabile è elevato a kg. 6000.

E' aggiunto il seguente paragrafo:

§ 6. *Trasporti di cose di eccezionale peso o dimensioni.* Le cose di eccezionale peso o eccedenti la sagoma limite vengono tassate coi prezzi competenti maggiorati del 5 %, sempre quando, in considerazione delle particolari soggezioni imposte all'esercizio, non sia prescritta l'effettuazione di treno speciale, alle condizioni dell'art. 78. Se il treno speciale è disposto per tratti intermedi del percorso, agli effetti della tassazione, i tratti effettuati con treni ordinari vengono considerati cumulati.

L'effettuazione dei trasporti di cui al presente paragrafo deve essere preventivamente concordata con l'Amministrazione ai fini dell'art. 4, § 1.2.

L'Amministrazione può ammettere al trasporto spedizioni di merci, aventi caratteristiche di particolare eccezionalità perchè richiedenti speciali accorgimenti tecnici o d'esercizio, ai prezzi e alle condizioni da stabilire di volta per volta.

Articolo 72. — Alla fine del detto articolo è aggiunto il seguente altro comma:

Nei casi di cui al presente articolo, l'Amministrazione può stabilire particolari tassazioni medie che rendano più agevole il calcolo delle tasse di trasporto.

Articolo 73. — Il primo comma è annullato e sostituito dal seguente:

Le cose che, a domanda dello speditore, si trasportano in carri equipaggi, scuderia, isotermici, refrigeranti e a tramoggia per cereali si tassano conforme è indicato nel precedente art. 70, § 5.

Articolo 74. — Le parole: *grande od a piccola*, sono annullate e sostituite dalle parole:

a velocità ordinaria o con resa accelerata (art 3).

Articolo 75. — L'intestazione ed il testo sono annullati e sostituiti dal seguente:

75. — TRASPORTI EFFETTUATI CON TRENI VIAGGIATORI.

§ 1. — Ove si tratti di spedizione a carro o da considerarsi come tale, la richiesta di trasporto con treni viaggiatori o con treni merci a questi equiparati (art. 3, § 2 *b*) deve essere fatta preventivamente al trasporto e per iscritto, con versamento contemporaneo di un deposito (all. 1, n. 15-*bis*).

Il deposito è devoluto all'Amministrazione se, per causa del richiedente, il trasporto non venga effettuato con il treno designato.

Per le spedizioni a carro, l'Amministrazione, quando le esigenze tecniche lo richiedano, può prescrivere che il carico non raggiunga l'intera portata del carro.

§ 2. — Di regola, per le spedizioni in piccole partite il peso di ogni collo non deve superare 60 chilogrammi.

§ 3. — Il trasporto delle cose con i treni viaggiatori o con treni merci a questi equiparati è soggetto al pagamento della soprattassa del 40 o dell'80 % sui prezzi di trasporto, secondo che trattisi rispettivamente di treni accelerati, oppure di treni diretti. Le singole tariffe possono prevedere variazioni alle predette percentuali di aumento.

In caso di inoltro con treni accelerati per una parte del percorso e con treni diretti per altra, oppure con treni viaggiatori (o treni merci a questi equiparati) e con treni merci ordinari, le predette soprattasse si applicano — salvo diverse disposizioni nelle singole tariffe — per l'intero percorso della spedizione da partenza a destinazione e per la categoria di treno soggetta a più elevata soprattassa.

Articolo 76. — Le parole: tariffa 105 G. V. sono annullate e sostituite dalle seguenti:

tariffa speciale n. 104.

Articolo 77. — Nei paragrafi 1 e 2, le parole « Capo XIII » sono annullate e sostituite dalle parole: « Capo XII ».

Il testo del paragrafo 3 è annullato e sostituito dal seguente:

§ 3. — In eccezione al disposto dell'art. 67, le cose seguenti si tassano in base al peso fisso per ciascuna di esse indicato:

Motocicli usati, con carrozzino, per ogni macchina	kg.	150
Motocicli usati di grande e media cilindrata, e motoscooters con carrozzino, per ogni macchina	kg.	120
Motoleggere e motoscooters usati di piccola cilindrata, senza carrozzino, per ogni macchina	»	80
Motosuperleggere usate, per ogni macchina	»	50
Velocipedi usati, con motorino, per ogni macchina	»	30
Velocipedi usati, senza motorino, per ogni unità	»	20
Carrozzelle e tricicli (anche con motorino) per persone impedite, per ogni apparecchio	»	10
Velocipedi, tricicli e pattini per bambini, per ogni unità	»	10

Articolo 78. — Il testo è annullato e sostituito dal seguente:

§ 1. — Il trasporto delle cose a velocità ordinaria (art. 3, § 1 *b*) è ammesso anche a mezzo di treno speciale.

La domanda di treno speciale deve essere fatta per iscritto, con deposito contemporaneo di lire 6000, oltre il deposito per i carri di cui all'art. 33, § 1.

Se, per causa di chi richiese il treno, la partenza non avesse luogo nel giorno e nell'ora convenuti, l'Amministrazione ha diritto di non darvi più corso e le rimangono devolute le somme versate come deposito.

§ 2. — La tariffa dei treni speciali è di lire 1200 per treno-chilometro. Il prezzo minimo è di lire 30.000.

Peraltro se, computando le tasse in base alle tariffe o classi competenti alle cose oggetto del trasporto con l'aumento del 20 %, si ottenesse un maggior importo, è dovuto questo ultimo.

§ 3. — I termini di resa pel trasporto con treni speciali sono quelli stabiliti per le spedizioni a velocità ordinaria; l'Amministrazione può concordare termini di resa più ridotti contro pagamento d'una soprattassa del 40 % sulle tasse di trasporto. I termini di resa per i trasporti di cui all'art. 70, § 6 sono concordati di volta in volta.

§ 4. — L'Amministrazione può rifiutarsi di effettuare i treni speciali, ogni volta che li giudichi incompatibili con le esigenze del servizio.

CAPI IX, X, XI, XII, e XIII. — Sono annullati e sostituiti dai seguenti capi IX, X, XI e XII.

CAPO IX.

TARIFFE ORDINARIE

TARIFFA N. 1

Merci in genere in piccole partite

I. — LIMITI DI APPLICAZIONE

1. — Le cose che possono essere spedite in base a questa tariffa risultano dalla « Nomenclatura e classificazione delle cose » (Parte IV).

2. — La tariffa non è applicabile alle spedizioni di un solo collo del peso fino a 50 chilogrammi delle merci per le quali la Nomenclatura preveda il trasporto con le tariffe speciali nn. 101 o 102 di cui al Capo X.

3. — Per le cose che siano ammesse al trasporto con le tariffe speciali o con le tariffe eccezionali, vedansi i Capi X e XI.

II. — RESA

I termini di resa sono quelli dell'art. 43, §§ 1 a 3.

Alle condizioni di cui agli articoli 43, § 4 e 75, il mittente può richiedere il trasporto con i treni viaggiatori o con i treni merci a questi equiparati.

III. — PREZZI

La serie di prezzi è indicata, voce per voce, nella Nomenclatura (colonna 2) ed è da convertire nelle competenti classi in base al seguente prospetto:

Serie figuranti nella Nomenclatura	Classi per spedizioni senza vincolo di peso	Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di	
		500 chilogrammi	1500 chilogrammi
1	2	3	4
A	1	—	2
B	2	—	3
C	4	5	7
D	5	7	9
E (*)	6	8	10
F (*)	7	9	10
G	8	10	11
H	9	11	12

Tassa minima. — La tassa minima per spedizione è uguale al prezzo di trasporto di un pacco ferroviario (tariffa speciale n. 101) di 50 kg. della stessa merce per la medesima percorrenza.

Per le merci per le quali in Nomenclatura (colonna 6) non è prevista la classificazione in base alla tariffa speciale n. 101 la tassa minima suddetta va calcolata rispetto alla serie N della tariffa stessa.

TARIFFA N. 2

Merci in genere a carro

I. — LIMITI DI APPLICAZIONE

1. — Le cose che possono essere spedite in base a questa tariffa risultano dalla « Nomenclatura e classificazione delle cose » (Parte IV).

2. — Per le cose che siano ammesse al trasporto con le tariffe speciali o con le tariffe eccezionali, vedansi i Capi X e XI.

II. — RESA

I termini di resa sono quelli dell'art. 43, §§ 1 a 3.

Alle condizioni di cui agli articoli 43, § 4 e 75, il mittente può richiedere il trasporto con i treni viaggiatori o con i treni merci a questi equiparati.

III. — PREZZI

La classe di prezzo è indicata, voce per voce, nella Nomenclatura (colonne 3 a 5).

Limitatamente al traffico interno italiano, per le cose per le quali la Nomenclatura non preveda una classe vincolata al peso minimo di 15 tonnellate, devono essere stabilite — con le modalità pescritte dal regio decreto-legge n. 9 del 25 gennaio 1940, art. 6, lettera *d*) — classi di prezzi più favorevoli di quelle fissate per i trasporti con vincolo di peso di 10 tonnellate, con un minimo di scarto di sei classi rispetto alla classe per 10 tonnellate.

CAPO X.

TARIFFE SPECIALI

Oggetto. — Le tariffe speciali contengono le condizioni particolari e i prezzi (in deroga alle tariffe di cui al Capo IX), ai quali sono soggette determinate categorie di spedizioni o di cose, o dei quali possono fruire determinate cose, dietro esplicita richiesta del mittente sulla lettera di vettura.

(*) In luogo di questi prezzi di trasporto, per le seguenti merci ascritte al Gruppo 06 della Parte IV — *Nomenclatura e classificazione delle cose*:
Frutta fresche
a) agrumi, anche in acqua di mare o salata;
b) uva in natura;
c) non nominate, in natura:
1) olive;
2) altre, anche pigiate.
Pomodori freschi
Ortaggi non nominati freschi in natura
Legumi freschi in natura
vengono percepite — in via provvisoria — le tasse di porto in vigore il 31 gennaio 1952 calcolate in base alla Grande Velocità per il traffico interno italiano ed alla Piccola Velocità per il traffico in esportazione, compresi il diritto di registrazione e le eventuali sopratasse per l'acceleramento.
Tale eccezione non concerne le altre tasse accessorie di qualsiasi specie.
L'Amministrazione ha facoltà di emanare le norme per l'applicazione della predetta tassazione provvisoria nel quadro delle disposizioni previste dalle presenti *Condizioni e Tariffe*.

TARIFFA SPECIALE N. 101

Pacchi ferroviari ordinari

I. — LIMITI DI APPLICAZIONE

1. *Spedizioni ammesse.* — Le cose che possono essere spedite in base a questa tariffa risultano dalla « Nomenclatura e classificazione delle cose » (Parte IV). Le spedizioni devono essere costituite da un solo collo del peso fino a 50 chilogrammi.

2. *Esclusioni* (1). — Alle spedizioni costituite da un solo collo di peso superiore a 50 chilogrammi e a quelle costituite da più colli si applica la tariffa n. 1 o le altre ammesse.

II. — RESA

I termini di resa sono quelli dell'art. 43, §§ 1 a 3.

Alle condizioni di cui agli articoli 43, § 4 e 75, il mittente può richiedere il trasporto con i treni viaggiatori o con i treni merci a questi equiparati. I pacchi ingombranti, ai sensi della tariffa speciale n. 102 Condizione particolare 3ª, sono esclusi dall'inoltro con treni viaggiatori.

III. — PREZZI

La « Nomenclatura e classificazione delle cose » (Parte IV) indica la serie di prezzi applicabile a ciascuna merce. I prezzi sono comprensivi del diritto fisso cui l'art. 67 § 5.

ZONE DI PERCORRENZA		fino a 20 kg.	da oltre 20 a 30 kg.	da oltre 30 a 40 kg.	da oltre 40 a 50 kg.
SERIE M					
Fino a 100 km.	L.	230	320	420	500
da km. 101 a 200	»	340	480	620	740
» » 201 » 400	»	440	620	810	970
» » 401 » 600	»	510	710	920	1.100
» » 601 » 900	»	560	780	1.010	1.210
» » 901 » 1200	»	670	940	1.220	1.460
oltre 1200 km.	»	740	1.040	1.350	1.620
SERIE N					
Fino a 100 km.	L.	160	220	290	350
da km. 101 a 200	»	220	310	400	480
» » 201 » 400	»	290	410	530	640
» » 401 » 600	»	340	480	620	740
» » 601 » 900	»	380	530	690	830
» » 901 » 1200	»	440	620	810	970
oltre 1200 km.	»	490	690	900	1.080
SERIE O					
Fino a 100 km.	L.	150	170	220	260
da km. 101 a 200	»	170	240	320	380
» » 201 » 400	»	220	310	400	480
» » 401 » 600	»	260	360	470	560
» » 601 » 900	»	290	410	530	640
» » 901 » 1200	»	340	480	620	740
oltre 1200 km.	»	380	530	690	830

IV. — CONDIZIONI PARTICOLARI

1ª *Documento di trasporto.* — L'amministrazione ha facoltà di prescrivere una speciale lettera di vettura.

2ª *Indicazioni da apporre sui colli.* — Il mittente deve indicare sul collo, con precisione e chiarezza, la stazione destinataria, il destinatario e il domicilio di questi.

3ª *Prescrizioni particolari per determinate cose.* — Il peso effettivo delle spedizioni di pesce fresco in ceste o cassette contenenti ghiaccio frammisto al pesce va ridotto del 20 %.

4ª *Consegna a domicilio.* — La consegna a domicilio è obbligatoria — salvo le eccezioni che l'amministrazione ha facoltà di stabilire in relazione a particolari esigenze del commerecio — nelle località nelle quali esiste tale servizio.

(1) Sono escluse le spedizioni di colli chiusi del peso fino a 5 chilogrammi da e per Chiasso loco, soggette in Svizzera al monopolio postale.

L'Amministrazione ha facoltà di ritenere nulla, per le spedizioni dirette a tali località, la domanda di cosegna in stazione, eventualmente fatta dal mittente nella lettera di vettura.

5ª *Pagamento delle tasse.* — Non sono ammesse spedizioni in porto assegnato.

TARIFFA SPECIALE N 102

Pacchi ferroviari espressi

I. — Limiti di applicazione

1. *Spedizioni ammesse.* — Sono ammesse le spedizioni costituite da un solo collo del peso fino a 50 chilogrammi, contenenti merci consentite dalla tariffa speciale n. 101. Le spedizioni si accettano per le relazioni che l'Amministrazione stabilisce.

2. *Esclusioni* (1). — Alle spedizioni costituite da un solo collo di peso superiore a 50 chilogrammi e a quelle costituite da più colli si applica la tariffa n. 1 o le altre ammesse.

II. — Resa

I pacchi vengono trasportati con treni viaggiatori, anche diretti e direttissimi, designati dall'Amministrazione, senza pagamento delle soprattasse stabilite dall'art. 75.
I termini di resa sono quelli dell'art. 43, § 4.

III. — Prezzi

I prezzi sono comprensivi del diritto fisso cui l'art. 67 § 5.

ZONE DI PERCORRENZA		fino a 20 kg.	da oltre 20 a 30 kg.	da oltre 30 a 40 kg.	da oltre 40 a 50 kg.
Serie U – *Pacchi ingombranti*					
Fino a 100 km.	L.	440	530	640	770
da km. 101 a 200	»	610	730	880	1.060
» » 201 » 400	»	790	950	1.140	1.370
» » 401 » 600	»	910	1.090	1.310	1.570
» » 601 » 900	»	1.0[illegible]	1.210	1.450	1.740
» » 901 » 1200	»	1.[illegible]	1.440	1.730	2.080
oltre 1200 km.	»	1.35[illegible]	1.620	1.940	2.330
Serie V – *Pacchi non ingombranti*					
Fino a 100 km.	L.	290	410	530	640
da km. 101 a 200	»	400	560	730	880
» » 201 » 400	»	520	730	950	1.140
» » 401 » 600	»	610	850	1.110	1.330
» » 601 » 900	»	680	950	1.240	1.490
» » 901 » 1200	»	790	1.110	1.440	1.730
oltre 1200 km.	»	900	1.260	1.640	1.970

IV. — Condizioni particolari

1ª *Documento di trasporto e consegna delle cose.* — L'Amministrazione ha facoltà di prescrivere una speciale lettera di vettura.

La consegna delle cose deve essere fatta alla gestione bagagli in tempo utile per l'inoltro. L'Amministrazione ha facoltà di stabilire particolari limiti di tempo in relazione alle esigenze del servizio.

2ª *Indicazioni da apporre sui colli.* — Il mittente deve indicare sul collo, con precisione e chiarezza, la stazione destinataria. il destinatario e il domicilio di questi.

3ª *Pacchi ingombranti.* — Il pacco si considera ingombrante allorquando esso contenga, anche in parte, determinate merci che l'Amministrazione può stabilire, oppure contenga anche in parte merci il cui peso è inferiore a kg. 250 per metro cubo, oppure quando tra le dimensioni una qualsiasi superi m. 2,50. Il pacco non è considerato ingombrante negli altri casi.

L'Amministrazione ha facoltà di emanare le relative norme di applicazione.

4ª *Prescrizioni particolari per determinate cose.* — Il peso effettivo delle spedizioni di pesce fresco in ceste o cassette contenenti ghiaccio frammisto al pesce va ridotto del 20 %.

5ª *Esclusione di alcuni servizi speciali.* — Le spedizioni non possono essere gravate di spese anticipate.

6ª *Consegna a domicilio.* — La consegna a domicilio è obbligatoria — salvo le eccezioni che l'Amministrazione ha facoltà di stabilire in relazione a particolari esigenze del commercio — nelle località nelle quali esiste tale servizio. L'Amministrazione ha facoltà di ritenere nulla, per le spedizioni dirette a tali località, la domanda di consegna in stazione, eventualmente fatta dal mittente nella lettera di vettura.

7ª *Pagamento delle tasse.* — Non sono ammesse spedizioni in porto assegnato.

(1) Sono escluse le spedizioni di colli chiusi del peso fino a 5 chilogrammi da e per Chiasso loco, soggette in Svizzera al monopolio postale.

TARIFFA SPECIALE N. 103

Prodotti alimentari

I. — Limiti di applicazione

Le derrate e i prodotti ortofrutticoli che possono essere spediti a carro in base alla presente tariffa risultano dalla « Nomenclatura e classificazione delle cose » (Parte IV).

II. — Resa

I trasporti sono inoltrati con treni merci denominati « derrate », ove questi esistano e semprechè i veicoli adoperati per il carico posseggano i requisiti tecnici richiesti per l'inoltro con tali treni. L'inoltro da e per le stazioni non servite da treni derrate, avviene con i normali treni merci; l'Amministrazione, però, cura, ove lo ritenga possibile, di utilizzare i treni merci atti a rendere più sollecita la resa.

Il carico deve essere completato almeno un'ora prima della partenza del treno.

I termini di resa sono quelli dell'art. 43, §§ 1 a 3.

Per i trasporti da inoltrarsi con treni viaggiatori o con treni merci a questi equiparati vedasi il successivo titolo III-2.

III. — Prezzi

1. — La « Nomenclatura e classificazione delle cose » (Parte IV) indica la serie di prezzi applicabile a ciascuna merce.

SERIE	Peso minimo per carro		
	6 tonnellate	10 tonnellate	15 tonnellate
	Classi di prezzi		
A	42	56	66
B	44	60	70
C (*)	46 (1)	64	72

(*) In luogo di questi prezzi di trasporto, per le seguenti merci ascritte al Gruppo 06 della Parte IV — *Nomenclatura e classificazione delle cose*:

Frutta fresche
a) agrumi, anche in acqua di mare o salata;
b) uva in natura;
c) non nominate, in natura:
1) olive;
2) altre, anche pigiate.
Pomodori freschi
Ortaggi non nominati freschi in natura
Legumi freschi in natura

vengono percepite — in via provvisoria — le tasse di porto in vigore il 31 gennaio 1952 calcolate in base alla Grande Velocità per il traffico interno italiano ed alla Piccola Velocità per il traffico in esportazione, compresi il diritto di registrazione e le eventuali soprattasse per l'acceleramento.

Tale eccezione non concerne le altre tasse accessorie di qualsiasi specie.

L'Amministrazione ha facoltà di emanare le norme per l'applicazione della predetta tassazione provvisoria nel quadro delle disposizioni previste dalle presenti *Condizioni e Tariffe*.

(1) Col peso minimo di 5 tonnellate per carro.

2. — Il mittente può richiedere il trasporto, per tutto o parte del percorso, con i treni viaggiatori o con i treni merci a questi equiparati, alle condizioni di cui agli articoli 43, § 4 e 75. La soprattassa è ridotta al 20 % in caso di treni accelerati e al 40 % in caso di treni diretti. Per il percorso da effettuarsi con treno viaggiatori o con treno merci a questo equiparato, per l'allacciamento con il treno derrate, la soprattassa sopradetta si applica soltanto a tale percorso di congiunzione considerato isolatamente.

IV. — CONDIZIONI PARTICOLARI

1. *Pesce fresco.* — Il peso effettivo delle spedizioni a carro di pesce fresco in ceste o cassette contenenti ghiaccio frammisto a pesce va ridotto del 10 %, oltre la franchigia del ghiaccio non contenuto nei colli ai sensi del punto 1°, sub *a*) dell'art. 36, § 5.

2. *Inesatta dichiarazione del peso.* — L'esonero della soprattassa per inesatta dichiarazione di peso delle spedizioni per le quali sia stata richiesta dal mittente la verifica del peso stesso (art. 51, § 2), non è applicabile ai trasporti spediti in base alla presente tariffa, se la differenza in più o in meno accertata superi il 5 % del peso dichiarato.

TARIFFA SPECIALE N. 104

Bestiame

I. — LIMITI DI APPLICAZIONE

Sono ammessi gli animali vivi sciolti indicati nel punto III, spediti a carro.

II. — RESA

Con i prezzi di cui al punto III l'amministrazione provvede all'inoltro del bestiame (eccetto i cavalli da corsa, le bestie feroci e gli altri animali da zoo o da circo equestre) anche con i treni derrate e con i treni viaggiatori accelerati. I termini di resa sono quelli dell'art. 43, §§ 1 a 3.

Il mittente può rihiedere il trasporto, per tutto o parte del percorso, con i treni viaggiatori diretti alle condizioni di cui agli articoli 43, § 4, e 75. La soprattassa è ridotta al 30 %.

Per i cavalli da corsa, il mittente può richiedere il trasporto con i treni viaggiatori alle normali condizioni degli articoli 43, § 4, e 75.

Non è ammesso l'inoltro con treni viaggiatori delle spedizioni di bestie feroci e degli altri animali di zoo o da circo equestre.

III. - PREZZI

SERIE *A.* - *Equini*

La serie è applicabile ai cavalli, muli e asini.

SPEDIZIONI	ZONE DI PERCORRENZA											
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	da 1 a 10 km	da 11 a 100 km	da 101 a 200 km	da 201 a 300 km	da 301 a 400 km	da 401 a 500 km	da 501 a 600 km	da 601 a 700 km	da 701 a 800 km	da 801 a 900 km	da 901 a 1000 km	oltre 1000 km
	Prezzi in lire per l'intera spedizione											
fino a 8 capi	—	60	58	56	54	52	51	49	47	45	42	40
	1.600	7.000	12.800	18.400	23.800	29.000	34.100	39.000	43.700	48.200	52.400	—
per ogni capo in più degli 8 caricato nello stesso carro	—	0,50	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
	5	50	80	110	140	170	200	225	250	275	300	—

SERIE *B* - *Bovini*

La serie è applicabile ai buoi, tori, vacche e vitelli.

SPEDIZIONI		ZONE DI PERCORRENZA										
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	da 1 a 10 km	da 11 a 100 km	da 101 a 200 km	da 201 a 300 km	da 301 a 400 km	da 401 a 500 km	da 501 a 600 km	da 601 a 700 km	da 701 a 800 km	da 801 a 900 km	da 901 a 1000 km	oltre 1000 km
	Prezzi in lire per l'intera spedizione											
fino a 8 capi	—	59	53	50	47	44	41	38	35	33	30	27
	1.430	6.740	12.040	17.040	21.740	26.140	30.240	34.040	37.540	40.840	43.840	—
per ogni capo in più degli 8 caricato nello stesso carro	—	0,40	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
	4	40	60	80	100	120	140	155	170	185	200	—

SERIE *C* - *Suini*

La serie è applicabile ai porci e ai lattonzoli.

SPEDIZIONI		ZONE DI PERCORRENZA										
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	da 1 a 10 km	da 11 a 100 km	da 101 a 200 km	da 201 a 300 km	da 301 a 400 km	da 401 a 500 km	da 501 a 600 km	da 601 a 700 km	da 701 a 800 km	da 801 a 900 km	da 901 a 1000 km	oltre 1000 km
	Prezzi in lire per l'intera spedizione											
fino a 20 capi	—	45	43	40	37	34	33	31	29	28	26	24
	1.350	5.400	9.700	13.700	17.400	20.800	24.100	27.200	30.100	32.900	35.500	—
per ogni capo in più dei 20 caricati nello stesso carro	—	0,25	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
	2,50	25	40	55	70	85	100	113	126	139	152	—

SERIE *D* – *Ovini*

La serie è applicabile ai montoni, pecore, agnelli, caproni, capre e capretti.

SPEDIZIONI	ZONE DI PERCORRENZA											
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	da 1 a 10 km	da 11 a 100 km	da 101 a 200 km	da 201 a 300 km	da 301 a 400 km	da 401 a 500 km	da 501 a 600 km	da 601 a 700 km	da 701 a 800 km	da 801 a 900 km	da 901 a 1000 km	oltre 1000 km
	Prezzi in lire per l'intera spedizione											
fino a 50 capi	—	42	40	38	36	34	32	30	28	26	24	22
	1.220	5.000	9.000	12.800	16.400	19.800	23.000	26.000	28.800	31.400	33.800	—
per ogni capo in più dei 50 caricati nello stesso carro	—	0,15	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
	1,50	15	25	35	45	55	65	73	81	89	97	—

Nella serie da *A* a *D* i prezzi indicati superiormente nelle tabelle rappresentano le basi di tariffa per ciascuna zona di percorrenza; quelli indicati inferiormente rappresentano i prezzi al chilometro terminale di ciascuna zona, questi ultimi calcolati senza tener conto della distanza tassabile (art. 67, § 1).

Il bestiame equino destinato alla macellazione si tassa coi prezzi della serie *B*. Per fruire di tali prezzi il mittente deve presentare un certificato veterinario attestante la destinazione alla macellazione.

I cani spediti sciolti si tassano coi prezzi della serie *B* per otto capi, qualunque sia il numero dei cani costituenti la spedizione.

I cani da guardia del bestiame ovino sono trasportati gratuitamente purchè siano rinchiusi negli stessi carri in cui si trasportano gli armenti.

Le bestie feroci e gli altri animali da zoo o da circo equestre, che vengono accettati con le cautele e modalità ad essi proprie, si tassano coi prezzi della serie *B*.

Le spedizioni miste, cioè costituite da animali ascritti a serie di prezzi diverse, si considerano, agli effetti dell'applicazione delle tasse di porto, come se ciascun gruppo di animali ascritti a una medesima serie costituisse una spedizione separata. In nessun caso, peraltro, si deve percepire una tassa superiore a quella che risulterebbe considerando tali spedizioni miste come costituite interamente degli animali ascritti alla serie di prezzi più elevata.

Per ogni spedizione di ovini è ammesso il trasporto, nello stesso carro, di un capo equino o bovino di accompagnamento, che, agli effetti della tassazione, si considera come capo ascritto alla serie *D*.

IV. — CONDIZIONI PARTICOLARI

1ª *Carico del bestiame.* — Il carico del bestiame è eseguito per cura dello speditore, a suo rischio e pericolo.

Lo speditore ha facoltà di caricare, sempre a suo rischio e pericolo, i capi di bestiame che può contenere il carro messo a sua disposizione. La responsabilità per le eventuali infrazioni alle leggi e ai regolamenti in materia di polizia veterinaria, protezione degli animali e simili, determinate dal carico di un eccessivo numero di capi, incombe esclusivamente allo speditore.

Per il carico di ogni carro sono concesse otto ore.

Il carico deve essere compiuto almeno un'ora prima di quella fissata per la partenza. L'Amministrazione può elevare tali termini a tre ore per alcune stazioni aventi particolari condizioni di esercizio.

Il mittente deve: ricoprire il piano dei carri con paglia o torba essiccata oppure con segatura di legno, trucioli di legno, sabbia o altri materiali del genere (è vietato l'uso di terra e simili materie); fornire le corde, le catene, le cavezze e quanto altro è necessario per assicurare il bestiame; e infine accertarsi che il bestiame sia collocato e assicurato regolarmente.

2ª *Custode del bestiame.* — Per ogni spedizione è concesso il trasporto gratuito di un custode, purchè egli prenda posto nel carro dove è caricato il bestiame. Se il custode volesse prendere posto nelle carrozze viaggiatori di cui il treno fosse fornito, deve munirsi, pel tratto effettuato in carrozza, di biglietto di corsa semplice a tariffa ridotta n. 7 per la classe di viaggio.

Quando pel trasporto del bestiame sia fatto uso dei carri-gabbia, il custode prende posto gratuitamente nel carro bagagli o, a pagamento con la tariffa ridotta n. 7, in carrozza viaggiatori.

Se l'Amministrazione lo ritiene necessario, per motivi di cautela, può prescrivere che il bestiame sia scortato da un custode alle condizioni suespresse.

3ª *Bardature, attrezzi, bagagli e foraggi. Alimentazione del bestiame.* — L'Amministrazione trasporta gratuitamente le bardature degli animali ascritti alla serie A e gli attrezzi necessari per il loro carico.

Spetta allo speditore di provvedere all'alimentazione del bestiame.

E' concesso il trasporto gratuito — qualunque sia la serie cui gli animali sono ascritti — degli alimenti necessari per la loro nutrizione durante il viaggio. Alla quantità di alimento, che risulta non consumata all'atto della riconsegna e che eccede i 100 chilogrammi per spedizione, sono applicate le normali tasse di porto.

Ogni custode ha inoltre diritto a trasportare seco, gratuitamente, il proprio bagaglio nei limiti di peso e di dimensioni stabiliti pei viaggiatori ordinari.

Nel caso d'irregolarità si applica il disposto dell'art. 50, § 1 *b*).

4ª *Riconsegna del bestiame al destinatario. Scarico. Bestiame non ritirato.* — Le spedizioni di bestiame sono poste a disposizione del destinatario entro due ore dall'arrivo del treno, indipendentemente dall'emissione dell'avviso di arrivo agli effetti dell'art. 44, § 2. L'Amministrazione può elevare tale termine a tre ore per alcune stazioni aventi particolari condizioni di esercizio.

Lo scarico del bestiame è eseguito dal destinatario a suo rischio e pericolo.

Lo scarico e il ritiro devono essere eseguiti entro otto ore dall'arrivo. Per le spedizioni giunte a destinazione nella sera può essere consentito, tuttavia, che lo scarico e l'asportazione del bestiame avvengano la mattina successiva, nel termine di due ore dall'apertura dello scalo. Il destinatario deve, in tale caso, svincolare il trasporto nel termine di quattro ore dall'arrivo e prendere in diretta custodia il bestiame giacente nel carro ferroviario anche a mezzo di un suo incaricato. Ogni eventuale danno che si verificasse al bestiame in conseguenza della sua permanenza nel carro e nello scalo ferroviario, dopo lo svincolo e la presa in consegna del trasporto, è a rischio e pericolo della parte.

Il bestiame non scaricato e non ritirato nei termini sopra detti può essere ricoverato a cura dell'Amministrazione, a spese, rischio e pericolo dell'avente diritto. L'Amministrazione può vendere il bestiame (art. 48) qualora il suo valore presunto non copra le tasse dovutele e le spese fatte.

Le spese di scarico e di accompagnamento al luogo di ricovero risultano dall'allegato 1, n. 11.

TARIFFA SPECIALE N. 105

Veicoli in genere e rotabili da ferrovia

I. — VEICOLI IN GENERE E ROTABILI DA FERROVIA, CARICATI SU CARRI FERROVIARI

NOMENCLATURA	PESO MINIMO TASSABILE per spedizione (Tonnellate)	PESO MINIMO TASSABILE per veicolo (Tonnellate)	Classe o Serie
1	2	3	4
A) *Veicoli da strada ordinaria*:			
I. Con motore, montati o no su ruote:			
a) biciclette; motoleggere; motoscooter e motocicli, anche con carrozzino; carrozzelle per persone impedite	piccole partite 6 10	—	C 51 60
b) veicoli di peso unitario fino a 400 kg.: automobili; autoveicoli per trasporto di merci; carrelli per trasporto di bagagli e merci; telai di veicoli, anche con freni e molle	piccole partite 6 10	—	C 51 60
c) veicoli di peso unitario oltre 400 kg.:			
1. motocarri; carrelli per trasporto di bagagli e merci	—	0,6	6
2. automobili; autobus e filobus; autocarri, anche con accessori e installazioni di pompe, scale o ponti meccanici, gru, rocchetti, botti, meccanismi, apparecchi cinematografici, radiofonici e simili; carri alloggio; furgoni; locomotive e automotrici stradali; locomobili; altri simili ai precedenti	—	1,0 2,5 6,0	6 51 54
3. telai di veicoli, anche con freni e molle	—	0,7 2,5 6,0	6 51 54
Nota. — Le locomobili spedite con le macchine agrarie rientrano nel gruppo 31, alla voce « Macchine, apparecchi e meccanismi agrari ».			
I prezzi di trasporto calcolati in base alla presente tariffa per i veicoli di cui al punto *c*) sono ridotti del:			
10 % per le spedizioni costituite da due veicoli caricati nello stesso carro;			
20 % per le spedizioni costituite da più di due veicoli caricati nello stesso carro.			
II. Senza motore, montati o no su ruote:			
a) biciclette; carrozzelle per persone impedite, carrozzelle a lettiga e carrozzine per bambini	piccole partite 6 10	—	C 51 60
b) veicoli a due o tre ruote; carri anche con installazioni di gru, scale e ponti metallici e simili; telai, anche con freni e molle; carretti a mano; rimorchi di autoveicoli	piccole partite 6 10	—	C 51 60
c) veicoli a quattro o più ruote: diligenze e altre carrozze; rimorchi di autoveicoli; ambulanze; carri funebri; furgoni; carri alloggio; carri anche con installazioni di pompe, scale o ponti meccanici, gru, rocchetti, botti, impianti per scaldare o liquefare catrame, bitume e simili materie per lavori stradali; telai di veicoli, anche con freni e molle	—	1,0 2,5	6 51
Nota. — I telai senza ruote, freni e molle, spediti in partite complesse, rientrano nel gruppo 33 alla voce « Altre parti di veicoli o rotabili ».			
Avvertenza. — Gli altri carri con installazioni meccaniche non previste precedentemente rientrano nei gruppi 31 e 32.			

Segue: I. — Veicoli in genere e rotabili da ferrovia, caricati su carri ferroviari

NOMENCLATURA	Peso minimo tassabile — per spedizione (Tonnellate)	Peso minimo tassabile — per veicolo (Tonnellate)	Classe o Serie
1	2	3	4
B) Rotabili da ferrovie, tranvie, funivie, ecc. — Ascensori, montacarichi e trasportatori meccanici:			
I. Rotabili da ferrovie, tranvie, funivie, ecc.:			
a) con motore (locomotive; locomotive-tender; locomotori; automotrici; elettromotrici; carrelli; telai, anche con freni e molle)	piccole partite 6 10	—	C 51 60
b) senza motore (carrozze; bagagliai; carri; tenders; carri gru; carrelli; telai, anche con freni e molle)	—	0,5 6,0 10,0	6 51 60
c) vagonetti da ferrovie portatili, aeree e simili, per funivie, ecc.	piccole partite 6 10	—	C 51 61
II. Ascensori, montacarichi e trasportatori meccanici	piccole partite 6 10	—	C 51 60
C) *Altri:*			
a) imbarcazioni, anche con motore	piccole partite 6 10	—	C 51 60
b) aeromobili, anche con motore	piccole partite 6 10	—	C 51 60
c) veicoli e rotabili non nominati, anche con motore	piccole partite 6 10	—	C 51 60

II. — Rotabili da ferrovie e tranvie, circolanti sulle proprie ruote

NOMENCLATURA	Peso minimo tassabile per veicoli — Tonnellate	Classe
1	2	3
A) Con motore (locomotive; locomotive-tender; locomotori; automotrici; elettromotrici; telai):		
a) rimorchiati da treni	10 20 50	70 80 84
b) circolanti coi propri mezzi	10 20 50	68 78 82
B) Senza motore: carrozze; bagagliai; carri; tenders; carri gru; telai	10	84

CONDIZIONI PARTICOLARI

1ª *Norme particolari di tassazione.*

a) Ai veicoli tassati con le classi di prezzi per veicolo, indicati nella presente tariffa, non sono applicabili le disposizioni dei §§ 3 e 4 dell'art. 70.

b) Quando per il trasporto di tali veicoli venga richiesto l'uso esclusivo di un carro o l'impiego di un carro equipaggio, si applica il peso minimo tassabile previsto dall'art. 70, § 3, o quello previsto dalla presente tariffa se più elevato. Alle tasse competenti si applica l'aumento del 10 %.

c) Le merci contenute nei veicoli, quando ne sia consentito il carico, sono tassate come una spedizione separata in base alle rispettive tariffe.

2ª *Accessori e parti di ricambio degli autoveicoli.* — Gli ordigni e gli accessori, facilmente asportabili, di dotazione dei veicoli, come fanali, pompe, oliatori, martinetti, ecc., le parti di motore pure facilmente asportabili e cioè il magnete o lo spinterogeno e il carburatore, ecc., nonchè i pezzi di ricambio, quali ruote, gomme, camere d'aria, ecc., devono essere consegnati separatamente racchiusi in un collo munito di etichetta corrispondente a quella del veicolo cui si riferisce; la stazione fa apposita annotazione sulla lettera di vettura. I predetti accessori possono anche, a richiesta del mittente, formare oggetto di spedizione a pagamento, separata dal veicolo cui si riferiscono.

E' ammesso, tuttavia, che i veicoli siano spediti col motore completo, nonchè con i relativi ordigni, accessori di dotazione e pezzi di ricambio nei seguenti casi:

a) se il trasporto abbia luogo in carri equipaggi assicurati con lucchetti del mittente:

b) se gli accessori, gli ordigni e i pezzi di ricambio siano direttamente e solidamente assicurati ai veicoli o collocati nel cofano del motore o anche racchiusi in cassette pure assicurate ai veicoli con solidi attacchi La chiusura del cofano deve essere garantita mediante ammagliatura con corda continua e i due capi della corda devono essere uniti e assicurati all'estremità con piombi del mittente. E' anche ammessa la chiusura del cofano con altro sistema purchè offra le medesime garanzie di sicurezza E' consentito pure che i telai (*chassis*) siano spediti ugualmente con il motore completo, quando questo sia protetto con solida cassa di legno.

Eccetto il caso di spedizione separata degli accessori, la tassazione si fa sul peso complessivo dei veicoli, degli ordigni, degli accessori e dei pezzi di ricambio La responsabilità dell'amministrazione è limitata a garantire l'incolumità dell'imballaggio, dei lucchetti o dei piombi applicati dal mittente.

3ª *Veicoli con carburante nei serbatoi.* — I veicoli con motore sono ammessi al trasporto anche con i serbatoi contenenti carburante, sotto la osservanza delle particolari condizioni di cui alla categoria 9ª dell'allegato n. 7.

4ª *Rotabili ferroviari circolanti sulle proprie ruote. Conduttore.* — I rotabili da strade ferrate circolanti sulle proprie ruote presentati per la spedizione devono essere visitati da agente tecnico dell'Amministrazione che stabilisce se possono essere accettati Essi devono essere consegnati sulle rotaie e ritirati immediatamente all'arrivo.

La prima untura di tali rotabili deve essere fatta dal mittente a sue spese; può anche farsi in partenza dall'Amministrazione con rimborso della spesa.

Le locomotive, i locomotori e le automotrici rimorchiate dai treni devono essere, a cura dello speditore, scortate da un conduttore, il quale ha l'obbligo di provvedere all'ingrassamento delle ruote e di verificare anche durante il viaggio lo stato degli assi e delle altre parti meccaniche.

Tanto nell'andata quanto nel ritorno, il conduttore fruisce del biglietto di corsa semplice di terza classe a tariffa ridotta n. 7.

Per il trasporto delle locomotive, delle locomotive-tenders, delle automotrici e dei locomotori destinati a circolare isolati coi propri mezzi, occorrono preventivi accordi con l'Amministrazione.

TARIFFA SPECIALE N. 106

Numerario, carte-valori e oggetti preziosi

I. LIMITI DI APPLICAZIONE

1. *Spedizioni ammesse.* — Sono ammesse le cose seguenti:

Biglietti di banca.	Oro in verghe, in rottami, coniato e in lavori; oggetti montati in oro.
Carta bollata.	Platino in verghe, in rottami e in lavori; oggetti montati in platino.
Carte-valori in genere.	Monete metalliche.
Cartoline postali.	Perle e pietre preziose.
Francobolli.	
Marche da bollo.	
Titoli pubblici, azioni e obbligazioni.	

2. *Esclusioni.* — I biglietti di banca e le carte-valori non perfezionati o annullati; i francobolli, le marche da bollo e simili, annullati; le cambiali accettate, i vaglia bancari e i titoli nominativi in genere, si tassano, secondo i casi, in base ai prezzi della tariffa n. 1 o 2, oppure speciale n. 101 o 102.

II. RESA

Alle condizioni di cui agli articoli 43, § 4 e 75, il mittente può richiedere il trasporto con i treni viaggiatori o con i treni merci a questi equiparati: la relativa soprattassa si applica soltanto sulla parte del prezzo di trasporto calcolata in base al peso, come dal successivo titolo III.

III. PREZZI

Il prezzo di trasporto si calcola in base al peso delle cose spedite e in base al valore dichiarato dallo speditore.

La tassazione sul peso ha luogo, secondo i casi, in base ai prezzi della tariffa n. 1 o 2, o della serie *M* della tariffa speciale n. 101.

Il valore si tassa in ragione di lire una per ogni 100 km. indivisibili e per ogni 1000 lire indivisibili, con un minimo di L. 150 per spedizione.

IV CONDIZIONI PARTICOLARI

1ª *Documento di trasporto.* — Deve essere presentato un esemplare in più della lettera di vettura per ogni trasporto.

Lo speditore ha l'obbligo di dichiarare in tutte lettere sul documento di trasporto il valore che attribuisce alle cose spedite.

2ª *Imballaggio* — Il numerario, le carte-valori e gli oggetti preziosi debbono essere riposti e chiusi in tasche, sacchi, scatole pacchi, pieghi, casse o barili.

I sacchi e le tasche devono essere cuciti internamente e in perfetta condizione, vale a dire nè sdrusciti nè rattoppati. La bocca dei sacchi e delle tasche è da chiudere con corda o cordicella di un sol pezzo senza aggiuntature, da annodare a doppio Il nodo deve essere coperto da un suggello a ceralacca e le estremità della corda o della cordicella sono da sovrapporre e fermare ad un cartellino con altro suggello uguale; queste possono anche essere riunite presso il nodo con piombi.

Le scatole, le casse o i barili devono essere inchiodati o cerchiati solidamente e non presentare alcuna traccia di fessura o di rottura, ancorchè riparate.

Le scatole o casse devono essere fortemente legate da una corda di un sol pezzo, con suggelli a ceralacca alla distanza non maggiore di 10 centimetri l'uno dall'altro, e con piombi in numero sufficente ad assicurarne l'inviolabilità.

Ai barili deve essere applicata una cordicella in croce, assicurata alle due estremità con suggelli a ceralacca o piombi.

I pacchi o pieghi contenenti carte-valori devono essere formati di tela greggia o imbiancata di un sol pezzo, chiusi con almeno cinque suggelli.

Non si accettano pacchi, tasche o pieghi formati di carta o di carta-tela o involti di tela lucida, di tela cerata o di altra tela in genere che non presenti ai suggelli a ceralacca una adesione tale da rendere impossibile rimuoverli senza lasciare traccie visibili.

L'impronta sui suggelli o sui piombi deve essere chiara e intelligibile e la ceralacca di colore uniforme. Nei suggelli sono vietate le impronte generiche o delle monete.

Sulle lettere di vettura originali, sul duplicato e sul bollettino di consegna, deve essere applicato lo stesso suggello o unito il piombo apposto alla spedizione.

Le iniziali o la leggenda dei suggelli o piombi devono essere ripetute in iscritto sulle lettere di vettura, sul duplicato e sul bollettino di consegna nella colonna « marca e numeri ». Se l'impronta dei suggelli non consiste in parole o iniziali, deve essere indicato nella colonna suddetta.

3ª *Indicazioni da apporre sui colli.* — Il mittente deve scrivere sugli involucri, ovvero sulle pareti delle casse o dei barili, l'indirizzo del destinatario, il peso e il valore dichiarato del collo. Tali indicazioni possono essere anche ripetute su un cartellino unito al collo con cordicella.

TARIFFA SPECIALE N. 107

Giornali e altre pubblicazioni periodiche

I. LIMITI DI APPLICAZIONE

1. *Spedizioni ammesse.* — Sono ammesse le spedizioni di

a) giornali propriamente detti, portanti notizie politiche, economiche, sportive, di attualità, ecc. compresi quelli che, pur avendo tutte le caratteristiche del quotidiano, escono una o più volte la settimana;

b) pubblicazioni, anche illustrate, aventi carattere di periodicità, quali riviste e rassegne di letteratura, di scienze, di mode, di teatro di sport, di giuochi, di viaggi e simili, e relativi supplementi;

c) dispense e collane popolari a periodicità costante di romanzi, di opere letterarie, scientifiche, religiose, artistiche e simili; orari e tariffe delle imprese di trasporto; listini, cataloghi, notiziari e simili di istituti di credito o di imprese industriali e commerciali.

Le spedizioni devono essere effettuate da case editrici e librarie o dalle loro agenzie di distribuzione o spedizione.

L'Amministrazione ha la facoltà di ammettere altre categorie di mittenti al godimento della tariffa, e di estenderla ai sommari ed ai cartelli pubblicitari relativi alle pubblicazioni cui si riferiscono.

2. *Esclusioni.* — Non sono ammesse le spedizioni di quotidiani ed altre pubblicazioni invendute inviate per « resa ».

II. RESA

Le spedizioni vengono trasportate, senza pagamento delle soprattasse stabilite dall'art. 75, con i treni viaggiatori designati dall'Amministrazione in base alle richieste dei mittenti che risultino compatibili con le esigenze del servizio.

E' di regola escluso l'inoltro: *a*) con i treni viaggiatori di lusso; *b*) con gli elettrotreni, le automotrici e le elettromotrici, i quali abbiano classifica di rapidi, direttissimi o diretti. L'inoltro può avere tuttavia luogo a seguito di preventivi accordi con l'Amministrazione, la quale, ove giudichi di poterlo consentire, applica i prezzi competenti maggiorati del 50 %.

I termini di resa sono quelli dell'art. 43, §§ 1 a 3.

III. PREZZI E MODALITA DI PAGAMENTO

1. — Sono applicabili i seguenti prezzi:

TIPO	PREZZI PER CHILOGRAMMA INDIVISIBILE E PER QUALSIASI DISTANZA		
	A) Spedizioni ordinarie		*B*) Spedizioni in abbonamento
	Prezzo 1	Minimo per spedizione 2	Prezzo 3
a) Giornali propriamente detti cui al titolo I, punto 1 *a*) L.	5	50	2
b) Pubblicazioni periodiche: cui al titolo I, punto 1 *b*) »	8	100	5 (*)
c) Dispense ed altro: cui al titolo I, punto 1 *c*) »	12	120	6

2. — Le tasse di trasporto per le spedizioni ordinarie (colonne 1 e 2) si calcolano sul peso complessivo dei colli indicati nel foglio di spedizione arrotondato al chilogramma superiore.

3. — Non sono ammesse spedizioni in porto assegnato.

4. — L'Amministrazione può stabilire con i singoli mittenti un contratto di abbonamento il cui ammontare viene determinato sui quantitativi medi accertati e sulla base del prezzo ridotto per spedizioni in abbonamento (colonna 3). L'abbonamento è rivedibile periodicamente.

(*) *In via provvisoria, si applica il prezzo di L. 2,50.*

IV. CONDIZIONI PARTICOLARI

1ª *Documento di trasporto.*

a) *Spedizioni ordinarie*: per ciascuna spedizione il mittente è tenuto a presentare, in luogo della normale lettera di vettura, un foglio di spedizione per la stazione alla quale sono diretti i singoli colli costituenti la spedizione (con l'indicazione dei destinatari, del numero dei colli indirizzati a ciascuno, del loro peso). Ciascun foglio di spedizione non può riferirsi a un numero di destinatari maggiore di dieci.

Il mittente deve inoltre presentare, per ciascun treno, un riepilogo dei fogli di spedizione, in triplice copia, nel quale siano riportate le indicazioni esposte sui fogli stessi al fine di stabilire il numero dei colli presentati, il peso complessivo dei colli e l'ammontare totale delle tasse di trasporto.

b) *Spedizioni in abbonamento*: per queste spedizioni non occorre presentare alla stazione i documenti indicati alla precedente lettera *a*), ma, per ciascun treno, una dichiarazione complessiva del numero dei colli e del loro peso totale.

2ª *Imballaggio.* — I colli devono essere solidamente legati sotto forma di pacchi senza involucro di sorta. E' tuttavia ammesso un imballaggio che lasci scoperti i due fianchi opposti di ciascun pacco, ma tale da garantirne il contenuto.

Le pubblicazioni periodiche, le dispense e le altre cose di cui al titolo I, punto 1 *b*) e *c*) possono essere presentate anche in pacchi chiusi, in tal caso i trasporti vengono tassati coi prezzi competenti raddoppiati.

Ciascun collo non deve avere un peso superiore a kg. 20.

3ª *Indicazioni da apporre sui colli.* — Su ciascun collo deve essere incollata una fascetta con le indicazioni a stampa del destinatario e della destinazione.

L'Amministrazione può stabilire modelli e colori differenti a seconda che trattisi: *a*) di spedizioni ordinarie; *b*) di spedizioni in abbonamento.

4ª *Presentazione dei trasporti.* — La consegna alla gestione bagagli deve essere fatta almeno:

per i giornali propriamenente detti, cui al titolo I, punto 1 *a*)	spedizioni ordinarie	60' prima
	spedizioni in abbon.	30' prima
per le pubblicazioni periodiche, dispense e altro, cui al titolo I, punto 1 *b* e *c*)	spedizioni ordinarie	120' prima
	spedizioni in abbon.	60' prima

della partenza del treno di inoltro, salvo l'osservanza di differenti termini in talune stazioni dove le esigenze del servizio ferroviario lo richiedano.

Per le spedizioni in abbonamento può essere consentito che la consegna dei pacchi avvenga direttamente ai treni, previo accordi particolari e compatibilmente con le esigenze del servizio.

5ª *Riconsegna dei trasporti.* — La riconsegna dei colli ai singoli destinatari, inscritti nel foglio di spedizione, ha luogo mediante firma di ricevuta nell'apposita casella contenuta sul foglio stesso o in apposito registro di stazione.

6ª *Irregolarità nei trasporti.* — Qualora venga accertato che, anche in uno solo dei colli, comunque spediti, siano contenute cose non dichiarate o non ammesse, l'Amministrazione ha diritto al pagamento di una soprattassa pari a dieci volte la tassa calcolata per l'intera spedizione in base alla presente tariffa.

In caso di recidiva, come in caso di abusi di maggiore gravità, l'Amministrazione ha la facoltà di sospendere, nei confronti del mittente, l'applicazione della tariffa.

7ª *Indennizzo in caso di perdita e avaria.* — L'indennizzo massimo è del 50% del prezzo di testata o di copertina. Esso non può comunque superare lire 500 per chilogramma.

Nei contratti di abbonamento l'Amministrazione può stabilire particolari clausole a modifica della responsabilità per ritardo, perdita o avaria.

TARIFFA SPECIALE N. 108

Esplosivi

I. LIMITI DI APPLICAZIONE

La tariffa si applica alle spedizioni degli esplosivi ascritti alle categorie 12ª, 13ª e 14ª dell'allegato n. 7.

II. RESA

I termini di resa sono quelli dell'art. 43, §§ da 1 a 3.

III. PREZZI

Peso della spedizione		Prezzo per tonnellata e per chilometro	Tasse minime
Fino a kg.	300.	L. 100	L. 500 per spedizione.
Oltre »	300.	L. 50	L. 30 per spedizione e per chilometro.
Almeno »	2.500.	L. 40	—
Almeno »	5.000.	L. 30	—
Almeno »	10.000.	L. 25	—

Gli esplosivi per uso di mina si tassano in base ai prezzi suindicati ridotti del 20%.

IV. CONDIZIONI PARTICOLARI

1ª Le operazioni di carico e scarico per le spedizioni fino a 300 kg. spettano all'Amministrazione; per quelle di peso superiore, al mittente e al destinatario.

2ª In aggiunta ai prezzi suesposti è dovuta una tassa per sorveglianza lungo il viaggio in ragione di lire 500 per tonnellata indivisibile di peso tassabile, nonchè, quando del caso, le tasse accessorie di cui all'allegato n. 7.

TARIFFA SPECIALE N. 109

Feretri e resti umani

I. LIMITI DI APPLICAZIONE

1. *Spedizioni ammesse.* — Sono ammesse le spedizioni di feretri, anche caricati su carri mortuari, e quelle di ceneri mortuarie, di ossa e parti di cadaveri, racchiuse in anfore o urne incassate.

2. *Esclusioni.* — Non sono soggetti a questa tariffa, e si tassano, secondo i casi, in base alla tariffa n. 1 o 2 oppure speciale n. 101 gli scheletri e loro parti che siano destinati a scopo di studio, che non siano soggetti alle speciali tasse governative stabilite per il trasferimento dei resti umani e che siano in condizioni tali da non poter nuocere all'igiene pubblica.

II. RESA

Le spedizioni vengono trasportate, compatibilmente con le esigenze del servizio, coi treni viaggiatori, anche accelerati o diretti, designati dal mittente, senza pagamento delle soprattasse stabilite dall'art. 75.

I termini di resa sono quelli dell'art. 43, §§ da 1 a 3.

III. PREZZI

NOMENCLATURA		PREZZO per km — Lire
A) — FERETRI		
1. Feretri (casse mortuarie contenenti cadaveri, anche esumati, od ossa e parti di cadaveri)	Per feretro	60 —
2. Feretri sopra carri mortuari o particolari	Per carro	90 —
Per il trasporto di più feretri collocati in un sol carro, i prezzi sono computati integralmente per il primo feretro e con la riduzione del 50 % per gli altri.		

Segue III. PREZZI

NOMENCLATURA		PREZZO per km — Lire
B) — RESTI UMANI		
Ceneri mortuarie, ossa o parti di cadaveri, racchiuse in anfore o urne incassate	Per ogni anfora o urna	12 —
Le ceneri mortuarie, le ossa e parti di cadaveri, racchiuse in anfore od urne incassate, fruiscono del prezzo di L. 12 per ogni anfora o urna quando la cassa non si presenti a forma di feretro e per il trasporto non sia richiesto dal mittente un carro separato. Verificandosi l'una o l'altra di queste condizioni, i trasporti vengono considerati e tassati come feretri.		

IV. CONDIZIONI PARTICOLARI

1ª *Uso esclusivo dei carri.* — Per il trasporto dei feretri è concesso l'uso esclusivo del carro senza pagamento della relativa soprattassa (art. 70, § 5).

2ª *Permesso dell'Autorità per il trasporto.* — Per ogni trasporto di feretri, di ceneri mortuarie e di parti di cadaveri lo speditore deve consegnare alla stazione di partenza il permesso delle Autorità amministrative, secondo quanto dispongono le leggi e i regolamenti in vigore.

3ª *Addobbi funebri.* — L'Amministrazione tiene a disposizione del pubblico addobbi funebri da applicare nell'interno del carro nel quale devesi trasportare il feretro. Il mittente, qualora li desideri, deve farne in tempo utile richiesta alla stazione da dove il feretro deve essere spedito, pagando, oltre le tasse di trasporto del feretro, anche quella di lire 2000 per il nolo degli addobbi funebri.

I detti addobbi, oltrechè per trasporti in servizio interno, possono servire anche per trasporti in servizio cumulativo italiano, a condizione che le spedizioni siano in partenza da stazioni della rete dello Stato.

4ª *Viaggi di persone che accompagnano i feretri.* — Per ogni trasporto di feretri sono concessi alle persone designate dallo speditore, col massimo di tre persone, biglietti nominativi di corsa semplice o di andata-ritorno speciali di qualsiasi classe a tariffa ridotta n. 7 per il viaggio fra la località di partenza e quella di destinazione del feretro.

La designazione dei viaggiatori deve essere fatta sul duplicato della lettera vettura relativo alla spedizione del feretro. I biglietti si rilasciano dietro esibizione del duplicato medesimo.

Il rilascio dei biglietti deve essere richiesto entro tre giorni successivi a quello di accettazione della spedizione del feretro.

Nessuna agevolazione è accordata per l'eventuale viaggio di ritorno quando fossero stati chiesti biglietti di corsa semplice.

CAPO XI.

TARIFFE ECCEZIONALI

Condizioni generali di applicazione

1ª Le condizioni di provenienza, d'itinerario o di destinazione, stabilite per fruire delle tariffe eccezionali, sono inderogabili e quindi le tariffe medesime non possono applicarsi quando la provenienza originaria delle merci spedite o la loro definitiva destinazione siano diverse da quelle specificate nelle tariffe stesse o quando sia intervenuta la rispedizione delle cose da o per località che non trovansi specificate nelle tariffe stesse.

2ª Salvo che sia diversamente disposto nelle singole tariffe eccezionali, esse sono applicabili alle spedizioni dall'interno per l'estero e non lo sono invece a quelle in provenienza dall'estero o in transito per l'Italia.

3ª Le spedizioni da o per stazioni delle ferrovie concesse all'industria privata, delle tramvie e scali lacuali ammessi al servizio cumulativo o di corrispondenza colle Ferrovie dello Stato fruiscono delle tariffe eccezionali, ma pel solo percorso delle ferrovie stesse e sempre quando non sia diversamente disposto nelle singole tariffe, in quei medesimi casi nei quali potrebbero fruirne se fossero limitate alle stazioni di contatto con le ferrovie concesse, le tramvie e i laghi predetti.

4ª Le tariffe eccezionali valevoli per una data località servita da più stazioni s'intendono applicabili alle spedizioni da e per tutte le dette stazioni, salvo che nelle tariffe sia singolarmente nominata qualcuna delle stazioni stesse, nel qual caso valgono soltanto per le spedizioni da e per tale stazione.

5ª Salvo disposizioni particolari nelle singole tariffe, alle condizioni di cui agli articoli 43, § 4 e 75 il mittente può richiedere il trasporto con i treni viaggiatori o con i treni merci a questi equiparati.

TARIFFA ECCEZIONALE N. 201

Prodotti alimentari dal Mezzogiorno e dalla Sardegna

I. LIMITI DI APPLICAZIONE E PREZZI

PARTE PRIMA: *Derrate e prodotti ortofrutticoli esclusi gli agrumi*

Derrate ammesse. — La « Nomenclatura e classificazione delle cose » (Parte IV) indica quali sono le derrate ammesse e la serie di prezzi a ciascuna di esse applicabile.

STAZIONI MITTENTI	STAZIONI DESTINATARIE
Stazioni situate sulla linea Fiumicino-Roma-Pescara-Tortoreto Nereto Controguerra (con le diramazioni Ponte Galeria-Maccarese Fregene, Sulmona-Raiano e Giulianova-Teramo) e quelle al sud di essa. Stazioni della Sardegna.	Stazioni di tutta la rete dello Stato.

PREZZI

SERIE	PESO MINIMO PER CARRO: 6 tonnellate	10 tonnellate	15 tonnellate
	Classi di prezzi		
A	44	59	69
B	46	63	73
C (*)	48 (1) 55 (1) (2) 60 (1) (3)	67	77
D	55	67	77

(1) Col peso minimo di 5 tonnellate per carro.
(2) Valevole per i trasporti di: pomodori freschi, ortaggi non nominati freschi in natura, legumi freschi in natura, percorrenti almeno km 700.
(3) Valevole per i trasporti di: pomodori freschi, ortaggi non nominati freschi in natura, legumi freschi in natura, percorrenti almeno km. 1000.

PARTE SECONDA *Agrumi* (*)

Sono ammessi gli agrumi anche se in acqua di mare o salata.

STAZIONI MITTENTI	STAZIONI DESTINATARIE	Peso minimo — Tonn.	Classe
SERIE *E*			
Stazioni della Sicilia	Stazioni della Sicilia	10 15	66 76

(*) In luogo di questi prezzi di trasporto, per le seguenti merci ascritte al Gruppo 06 della Parte IV — *Nomenclatura e classificazione delle cose*.
Frutta fresche
a) agrumi, anche in acqua di mare o salata;
b) uva in natura;
c) non nominate, in natura:
1) olive;
2) altre anche pigiate.
Pomodori freschi
Ortaggi non nominati freschi in natura
Legumi freschi in natura
vengono percepite — in via provvisoria — le tasse di porto in vigore il 31 gennaio 1952 calcolate in base alla Grande Velocità per il traffico interno italiano ed alla Piccola Velocità per il traffico in esportazione, compresi il diritto di registrazione e le eventuali sopratasse per l'acceleramento
Tale eccezione non concerne le altre tasse accessorie di qualsiasi specie
L'Amministrazione ha facoltà di emanare le norme per l'applicazione della predetta tassazione provvisoria nel quadro delle disposizioni previste dalle presenti *Condizioni e Tariffe*.

STAZIONI MITTENTI	STAZIONI DESTINATARIE	Peso minimo — Tonn.	Classe
SERIE *F*			
Stazioni della linea Fiumicino–Roma – Pescara – Tortoreto Nereto Controguerra (con le diramazioni Ponte Galeria - Maccarese Fregene, Sulmona – Raiano e Giulianova – Teramo) e quelle al sud di essa. Stazioni della Sardegna	Stazioni di tutta la rete dello Stato per percorsi di almeno 500 km.	10 15	73 83
SERIE *G*			
Stazioni della linea Fiumicino–Roma – Pescara Tortoreto Nereto Controguerra (con le diramazioni Ponte Galeria Maccarese Fregene, Sulmona Raiano e Giulianova-Teramo) e quelle al sud di essa. Stazioni della Sardegna	Stazioni di tutta la rete dello Stato.	10 15	69 78

II CONDIZIONI PARTICOLARI

1ª *Condizioni per il trasporto.* — Alle derrate ascritte alle serie *A*, *B* e *C* e agli agrumi sono estese le norme particolari della tariffa speciale n. 103, circa l'inoltro e la resa, la tassazione dei percorsi effettuati con i treni viaggiatori (o con i treni merci a questi equiparati) e le prescrizioni per determinate merci.

Alle derrate ascritte alla serie *D* tali norme particolari non sono invece applicabili.

2ª *Termini per il carico e per lo scarico.* — Il carico deve essere ultimato non oltre sei ore utili dal momento in cui il carro è messo a disposizione dello speditore e almeno un'ora prima della partenza del treno.

Lo scarico deve essere eseguito entro sei ore utili dal momento in cui è dato l'avviso, se questo è consegnato a mano, o trasmesso con fonogramma, ovvero con telegramma, ed entro dodici ore utili da quella d'impostazione, se la lettera d'avviso è inoltrata per posta.

3ª *Pesce fresco.* — Il peso effettivo delle spedizioni a carro di pesce fresco in ceste o cassette contenenti ghiaccio frammisto a pesce va ridotto del 10%, oltre la franchigia del ghiaccio non contenuto nei colli ai sensi del punto 1º, sub *a*) dell'art. 36, § 5.

4ª *Inesatta dichiarazione del peso.* — L'esonero della soprattassa per inesatta dichiarazione del peso, delle spedizioni per le quali sia stata richiesta dal mittente la verifica del peso stesso (art. 51, § 2), non è applicabile ai trasporti spediti in base alla presente tariffa, se la differenza in più o in meno accertata superi il 5% del peso dichiarato.

TARIFFA ECCEZIONALE N. 202

Bestiame dalla Sardegna

	STAZIONI MITTENTI	STAZIONI DESTINATARIE
1	Stazioni della Sardegna.	Stazioni della Sardegna.
2	Tutte le stazioni marittime della rete (escluse quelle sarde).	Stazioni di tutta la rete dello Stato (escluse quelle sarde).

PREZZI *quelli della tariffa speciale n. 104, ridotti del 15%.*

CONDIZIONI PARTICOLARI

Per le spedizioni di cui al punto 2 la provenienza del bestiame dalla Sardegna deve essere dichiarata sulla lettera di vettura e — ove l'Amministrazione lo giudichi necessario — debitamente comprovata. In mancanza di tale dichiarazione o di tale prova le spedizioni sono escluse dalla tariffa.

Per il resto valgono le condizioni della tariffa speciale n. 104.

TARIFFA ECCEZIONALE N. 203

Autoveicoli attraverso lo stretto di Messina

SERIE A *Autovetture* (esclusi gli Autopullman) *anche con rimorchietto portabagaglio*

RELAZIONI	PREZZO PER AUTOVETTURA		PREZZO supplementare pel rimorchietto
	fino 3 posti	oltre 3 posti	
	compreso posto di guida		
TRASPORTI FRA LE STAZIONI DI:			
Messina Marittima e Villa San Giovanni Marittima o *Messina Marittima e Reggio di Calabria Marittima*	L. 2.000	L. 2.500	L. 500

Nei prezzi suindicati sono comprese le tasse per il trasporto fino a kg. 80 di colli a mano dei viaggiatori.

SERIE B *Altri autoveicoli*

VEICOLI	Peso minimo per veicolo tonnellate	PREZZI per tonnellata fra Messina Marittima e Villa S. Giov. M. o Reggio Cal. M.
1. — Autopullman, anche con rimorchio	5	L. 1.000
2. — Autocarri, anche con rimorchio, vuoti o carichi	2,5	L. 1.300

Nota. Per gli autocarri carichi, il calcolo del prezzo di trasporto viene fatto sul peso complessivo (veicolo e merce caricata).

CONDIZIONI PARTICOLARI

1ª I trasporti si effettuano con le modalità dei bagagli registrati, salvo osservanza delle disposizioni di cui alla presente tariffa, che è applicabile al solo servizio locale.

2ª Le autovetture carrozzate a « giardinetta » sono assimilate alle autovetture oltre 3 posti, se contengono non oltre 80 kg. di merci (*nota alla serie A*); altrimenti sono tassate con i prezzi della serie *B*.2.

3ª Non sono ammesse spedizioni in porto assegnato.

4ª L'accettazione delle spedizioni è subordinata alla disponibilità di spazio sulla nave-traghetto e alla possibilità di trasporto in relazione allo stato del mare.

5ª Gli autoveicoli delle serie *A* e *B*.1 e quelli vuoti della serie *B*.2 devono essere presentati al pontile d'imbarco almeno trenta minuti prima della partenza della nave-traghetto; gli autocarri carichi della serie *B*.2 devono essere presentati al ponte a bilico, per l'accertamento del peso, almeno quaranta minuti prima della partenza della nave-traghetto.

6ª Il trasporto è fatto sopra coperta. Alle relative operazioni di carico e scarico devono provvedere le parti, ricorrendo anche al funzionamento del motore. La conduttura che porta il carburante al carburatore deve essere chiusa quando esiste l'apposito dispositivo.

7ª Sullo scontrino devono essere indicati la marca di fabbrica e il tipo dell'autoveicolo, la sigla della provincia, il numero esistente sulla targa di riconoscimento e, limitatamente agli autocarri carichi, il peso.

8ª Gli autisti e gli altri viaggiatori dell'autoveicolo devono essere muniti di regolari biglietti per trasporto delle loro persone.

9ª I colli a mano eventualmente caricati negli autoveicoli di cui alla serie B e quelli eccedenti kg. 80 ammessi dalla serie *A* sono soggetti alle disposizioni dell'art. 13 delle presenti *Condizioni e Tariffe*.

10ª Nel caso che all'arrivo della nave-traghetto non venga effettuato l'immediato scarico dell'autoveicolo, l'Amministrazione vi provvede di sua iniziativa e le relative spese vanno a carico della parte.

11ª Durante il viaggio l'autoveicolo e il suo eventuale carico s'intendono in diretta custodia della parte; pertanto l'Amministrazione è esonerata da qualsiasi responsabilità in caso di avaria o perdita dipendente da difetto di sorveglianza.

TARIFFA ECCEZIONALE N. 204

Cereali, loro farine e paste da minestra

STAZIONI MITTENTI	STAZIONI DESTINATARIE	Peso minimo — Tonnellate	Classe
Tutte le stazioni delle linee dello Stato	Tutte le stazioni delle linee dello Stato		
Cereali:			
— grano o frumento		15	78
— granoturco o formentone			*80* (1)
— riso, risone e risino			*82* (2)
— orzo		15	70
— segala			
— altri			
Farina di cereali non torrefatti:			
a) di grano o frumento		15	77
			80 (1)
			82 (2)
b) di granoturco o formentone		15	77
c) di altri cereali		15	76
Paste da minestra comuni		10	77

(1) *Valevole — in via provvisoria — per i trasporti percorrenti almeno* 500 km.
(2) *Valevole — in via provvisoria — per i trasporti percorrenti almeno* 800 km.

TARIFFA ECCEZIONALE N. 205

Sale comune

STAZIONI MITTENTI	STAZIONI DESTINATARIE	Peso minimo — tonnellate	Classe
Stazioni della Sicilia	Stazioni della Sicilia	10	66
		15	76
Staz. della Sardegna	Staz. della Sardegna	10	66
		15	76

TARIFFA ECCEZIONALE N. 206

Radica di liquerizia

STAZIONI MITTENTI	STAZIONI DESTINATARIE	Peso minimo — tonnellate	Classe
Stazioni della linea Fiumicino - Roma-Pescara Tortoreto Nereto Controguerra (con le diramazioni Ponte Galeria-Maccarese Fregene, Sulmona-Raiano e Giulianova-Teramo) e quelle al sud di essa	Atri Pineto, Catania, Foggia, Messina, Pescara, S. Severo, Silvi, Teramo, Termini Imerese, Tortoreto Nereto Controguerra, Villafranca Tirrena e stazioni delle linee Sibari-Cosenza e Taranto-Reggio di Calabria-S. Eufemia.	6 10	56 65

TARIFFA ECCEZIONALE N. 207

Foglie di sommacco, di sondro, di lentisco di tamarisco e di mortella

STAZIONI MITTENTI	STAZIONI DESTINATARIE	Peso minimo — tonnellate	Classe
Stazioni della Sicilia	Stazioni della Sicilia	6	58
Staz. della Sardegna	Staz. della Sardegna		

Fruiscono di questa tariffa le foglie tanto intere quanto polverizzate o in tritumi.

TARIFFA ECCEZIONALE N. 208

Fieno, erba comune secca e paglia comune, compressi

STAZIONI MITTENTI	STAZIONI DESTINATARIE	Peso minimo — tonnellate	Classe
Stazioni della linea Fiumicino Roma-Pescara Tortoreto Nereto Controguerra (con le diramazioni Ponte Galeria-Maccarese Fregene, Sulmona-Raiano e Giulianova Teramo) e quelle al sud di essa. Stazioni della Sardegna.	Stazioni di tutta la rete dello Stato per percorsi di non oltre 500 km.	6	66 (*)

(*) *In via provvisoria si applica sul peso minimo di 5 tonnellate.*

TARIFFA ECCEZIONALE N. 209

Legname di produzione nazionale

SERIE A. — Legno comune greggio, lavorato con l'ascia o segato diritto		Peso minimo — tonnellate	Classe
STAZIONI MITTENTI	STAZIONI DESTINATARIE		
Tutte le stazioni delle linee dello Stato	Tutte le stazioni delle linee dello Stato		
I. — Legno comune greggio (tronchi anche scortecciati).		10	74 78 (1)
		15	78 82 (1)
II. — Legno comune lavorato con l'ascia (appuntito, squadrato) o segato diritto.		10	72 76 (1)
		15	74 79 (1)

(1) Valevole per i trasporti percorrenti almeno 500 chilometri.

SERIE *B*. — Assicelle di qualunque essenza preparate per cassette da imballaggio		Peso minimo — tonnellate	Classe
STAZIONI MITTENTI	STAZIONI DESTINATARIE		
Stazioni della linea Fiumicino Roma-Pescara Tortoreto Nereto Controguerra (con le diramazioni Ponte Galeria-Maccarese Fregene, Sulmona-Raiano e Giulianova-Teramo) e quelle al sud di essa	Le stazioni delle linee a fianco indicate	10 15	73 77

I mittenti hanno l'obbligo di dichiarare, nella lettera di vettura, che le assicelle devono esclusivamente servire per la fabbricazione delle cassette d'imballaggio.

TARIFFA ECCEZIONALE N. 210

Sughero e ritagli di sughero

La tariffa è applicabile al sughero greggio, o in pezzi cubici, prismatici o in tavole, nonchè ai ritagli di sughero sciolti e al sughero di scarto.

STAZIONI MITTENTI	STAZIONI DESTINATARIE	Peso minimo — tonnellate	Classe
Stazioni della Sardegna	Stazioni della Sardegna	5	53 64 (1)

(1) Applicabile al sughero di scarto e ai ritagli di sughero sciolti.

TARIFFA ECCEZIONALE N. 211

Carta in rotoli per giornali quotidiani

STAZIONI MITTENTI	STAZIONI DESTINATARIE	Peso minimo — tonnellate	Classe
Tutte le stazioni delle linee dello Stato	Tutte le stazioni delle linee dello Stato	6 10	63 67

Le spedizioni devono essere dirette ad Amministrazioni di giornali quotidiani editi in Italia oppure, per loro conto, all'Unione Editori Giornali o all'Ente Nazionale per la cellulosa e per la carta.

TARIFFA ECCEZIONALE N. 212

Gas metano, butano e propano e loro recipienti

SERIE *A*. — *Gas metano compresso, gas butano e propano liquefatti, e loro miscele.*		Peso minimo — tonnellate	Serie o Classe
STAZIONI MITTENTI	STAZIONI DESTINATARIE		
Stazioni servienti località dove sono sorgenti naturali o stabilimenti di produzione o centri di deposito di gas metano compresso, gas butano e propano liquefatti e loro miscelle	Tutte le stazioni delle linee dello Stato	piccole partite 6 10 15	G 60 70 76
SERIE *B*. — *Recipienti per il trasporto di gas metano compresso, gas butano e propano liquefatti e loro miscele.*			
STAZIONI MITTENTI	STAZIONI DESTINATARIE		
Tutte le stazioni delle linee dello Stato	Stazioni servienti località dove sono sorgenti naturali o stabilimenti di produzione o centri di deposito di gas metano compresso, gas butano e propano liquofatti e loro miscelle	piccole partite 6 10 15	G 60 70 76

TARIFFA ECCEZIONALE N. 213

Pirite di ferro e ceneri di piriti di ferro di produzione nazionale

Stazioni mittenti	Stazioni destinatarie	Peso minimo — tonnellate	Classe
SERIE *A.* — *Pirite di ferro.*			
Stazioni serventi miniere	Stazioni di tutta la rete dello Stato per percorsi di almeno 100 km	Portata del carro fornito	85 (*)
SERIE *B.* — *Ceneri di piriti di ferro.*			
Tutte le stazioni delle linee dello Stato.	Tutte le stazioni delle linee dello Stato.	Portata del carro fornito	85

(*) *Sulle tasse di porto è applicabile — in via provvisoria — la riduzione del 7,5%.*

TARIFFA ECCEZIONALE N. 214

Zolfo

Stazioni mittenti	Stazioni destinatarie	Peso minimo — Tonnellate	Classe
SERIE *A.* — *Zolfo fuso (greggio o raffinato), in pani o in pezzi, anche misto a polvere*			
Stazioni che servono luoghi ove sono miniere, stabilimenti di raffinazione o depositi di zolfo	Tutte le stazioni delle linee dello Stato	6 10 15	54 66 76
SERIE *B.* — *Minerale di zolfo macinato, zolfo in polvere, anche ventilato o superventilato anche ramato o in cannoli.*			
Stazioni che servono luoghi ove sono miniere, stabilimenti di raffinazione o depositi di zolfo	Tutte le stazioni delle linee dello Stato	6 10 15	53 64 74

TARIFFA ECCEZIONALE N. 215

Lana sudicia

Stazioni mittenti	Stazioni destinatarie	Peso minimo — Tonnellate	Classe
Stazioni della linea Fiumicino Roma Pescara Tortoreto Nereto Controguerra (con le diramazioni Ponte Galeria-Maccarese Fregene, Sulmona Raiano e Giulianova-Teramo) e quelle al sud di essa Stazioni della Sardegna	Tutte le stazioni delle linee dello Stato.	6 10 15	59 69 78

TARIFFA ECCEZIONALE N. 216

Fertilizzanti e correttivi del terreno
Preparazioni chimiche per usi agricoli

Stazioni mittenti	Stazioni destinatarie	Peso minimo — Tonnellate	Classe
Tutte le stazioni delle linee dello Stato	Stazioni della linea Fiumicino Roma - Pescara Tortoreto Nereto Controguerra (con e diramazioni Ponte Galeria-Maccarese Fregene, Sulmona Raiano e Giulianova-Teramo) e quelle al sud di essa, Stazioni della Sardegna.	15	80

TARIFFA ECCEZIONALE N. 217

Bauxite in pezzi di produzione nazionale

Stazioni mittenti	Stazioni destinatarie	Peso minimo — Tonnellate	Classe
Stazioni che servono luoghi ove sono miniere di bauxite	Tutte le stazioni delle linee dello Stato.	10 15	72 81

TARIFFA ECCEZIONALE N. 218

Asfalto

Stazioni mittenti	Stazioni destinatarie	Peso minimo — Tonnellate	Classe
Stazioni della Sicilia	Stazioni della Sicilia		
Stazioni della Sardegna	Stazioni della Sardegna		
a) In pezzi anche squadrati o in polvere; in lastre per pavimenti, gradini e soglie		15	84
b) Mastice d'asfalto		15	82

TARIFFA ECCEZIONALE N. 219

Legna da ardere (esclusi fascine di minuta legna, sarmenti scheggie, sughero e cortecce d'albero)

Stazioni mittenti	Stazioni destinatarie	Peso minimo — Tonnellate	Classe
Stazioni della linea Fiumicino Roma - Pescara Tortoreto Nereto Controguerra (con le diramazioni Ponte Galeria-Maccarese Fregene, Sulmona Raiano e Giulianova-Teramo) e quelle al sud di essa Stazioni della Sargna	Tutte le stazioni delle linee dello Stato.	10	80 (1) 84 (2)
		15	82 (1) 85 (2)

(1) Valevole per i trasporti percorrenti almeno 300 km.
(2) Valevole per i trasporti percorrenti almeno 600 km.

TARIFFA ECCEZIONALE N. 251 (*)

Merci di produzione nazionale in esportazione dall'Italia via terra

I. — LIMITI DI APPLICAZIONE

Stazioni mittenti: tutte le stazioni delle linee dello Stato.

Stazioni destinatarie: stazioni estere poste oltre quelle di Ventimiglia, Modane, Iselle, Pino, Chiasso, Tirano, Brennero, San Candido, Tarvisio, nonchè quelle di Poggioreale Campagna, Poggioreale del Carso e Sant'Elia.

II. — PREZZI

Quelli delle tariffe:

a) ordinarie nn. 1, 2;
b) speciali nn. 101, 103, 105;
c) eccezionali nn. 201, 213, 214,

ridotti delle percentuali qui appresso indicate:

SERIE *A* (**)

Merci ascritte alla tariffa speciale n. 103	Percorrenza delle spedizioni	
	km. 201-400	oltre km. 400
Percentuali di riduzione applicabili	14	18

SERIE *B* (**)

Merci ascritte alla tariffa eccezionale n. 201	Percorrenza delle spedizioni	
	fino a km. 1000	oltre km. 1000
PARTE I. — *Derrate e prodotti ortofrutticoli esclusi gli agrumi* Percentuali di riduzione applicabili	15	20
PARTE II. — *Agrumi* Percentuali di riduzione applicabili	20	25

SERIE *C*

Merce	Percorrenza delle spedizioni		
Patate Vino (compresi vermut e marsala), vino cotto o concentrato, anche chinato o misto con uova; contenenti fino al 25 % in volume di alcole	fino a km. 500	km. 501-1000	oltre km. 1000
Percentuali di riduzione applicabili	10	20	30

SERIE *D*

Merci non comprese nelle precedenti serie della presente tariffa	Percorrenza delle spedizioni			
	km. 101-300	km. 301-600	km. 601-900	oltre km. 900
Percentuali di riduzione applicabili	10	15	18	20

(*) Questa tariffa ha carattere provvisorio.

(**) In luogo di questi prezzi di trasporto, per le seguenti merci ascritte al Gruppo 06 della Parte IV — *Nomenclatura e classificazione delle cose*:

Frutta fresche
a) agrumi, anche in acqua di mare o salata;
b) uva in natura;
c) non nominate, in natura:
1) olive;
2) altre, anche pigiate.
Pomodori freschi
Ortaggi non nominati freschi in natura
Legumi freschi in natura

vengono percepite — in via provvisoria — le tasse di porto in vigore il 31 gennaio 1952 calcolate in base alla Grande Velocità per il traffico interno italiano ed alla Piccola Velocità per il traffico in esportazione, compresi il diritto di registrazione e le eventuali sopratasse per l'acceleramento.

Tale eccezione non concerne le altre tasse accessorie di qualsiasi specie.

L'Amministrazione ha facoltà di emanare le norme per l'applicazione della predetta tassazione provvisoria nel quadro delle disposizioni previste dalle presenti *Condizioni e Tariffe*.

III. — CONDIZIONI SPECIALI (*)

1ª. — La presente tariffa è applicabile alle merci di produzione nazionale e dichiarate come tali, spedite con lettera di vettura internazionale e destinate direttamente alle stazioni estere indicate nella Parte I; non è applicabile ai trasporti scortati da bolletta doganale di temporanea esportazione o rispediti dai transiti di confine in regime di temporanea esportazione.

2ª. — E' pure applicabile ai trasporti appoggiati alle stazioni di transito per essere poi rispediti all'estero per ferrovia sotto l'osservanza delle norme e condizioni stabilite dall'Amministrazione.

Ai trasporti in destinazione di Chiasso e di Modane la presente tariffa può essere applicata in via di rimborso, quando sia fornita la prova che trattasi di merci destinate al consumo locale.

TARIFFA ECCEZIONALE N. 252 (*)

Merci di produzione nazionale in esportazione dall'Italia via mare

I. — LIMITI DI APPLICAZIONE

Stazioni mittenti: tutte le stazioni delle linee dello Stato.

Stazioni destinatarie

Ancona marittima
Anzio
Bari marittima
Barletta marittima
Brindisi marittima
Cagliari
Castellammare di Stabia marittima
Catania marittima
Chioggia
Civitavecchia marittima
Fiumicino Porto Canale
Gallipoli marittima (delle Ferrovie del Sud-Est)
Genova marittima
Imperia Oneglia
Imperia Porto Maurizio
La Spezia marittima
Licata marittima
Livorno marittima
Manfredonia marittima
Messina marittima
Molfetta
Monfalcone
Napoli marittima, escluse le Calate orientali
Napoli San Giovanni Barra
Olbia marittima (Porto e Isola Bianca)
Palermo marittima
Pescara
Porto Empedocle marittima
Porto Torres
Ravenna (Darsena)
Reggio di Calabria marittima
Rimini
Salerno marittima
Savona marittima
Siracusa marittima
Taranto marittima
Termini Imerese
Torre Annunziata marittima
Venezia marittima
Venezia Mestre (1)
Venezia Scalo Marghera
Viareggio Scalo
Vibo Valentia

Trieste marittima

(1) Limitatamente ai trasporti: *a*) indirizzati alla Società Veneta per l'esercizio dei magazzini generali e spedizioni; *b*) destinati alla esportazione via mare attraverso gli stabilimenti serviti dal raccordo della Società del porto industriale di Venezia; per questi ultimi le tasse di porto dovranno essere calcolate per Venezia Scalo Marghera.

II. — PREZZI (**)

Quelli delle tariffe:

a) ordinarie nn. 1, 2;
b) speciali nn. 101, 103, 105;
c) eccezionali nn. 201, 213, 214,

ridotti delle percentuali qui sotto indicate:

	PERCORRENZA DELLE SPEDIZIONI	
	fino a km. 200	oltre km. 200
Percentuali di riduzione applicabili	10	15

(*) Questa tariffa ha carattere provvisorio.

(**) In luogo di questi prezzi di trasporto, per le seguenti merci ascritte al Gruppo 06 della Parte IV — *Nomenclatura e classificazione delle cose*:

Frutta fresche
a) agrumi, anche in acqua di mare o salata;
b) uva in natura;
c) non nominate, in natura:
1) olive;
2) altre, anche pigiate.
Pomodori freschi
Ortaggi non nominati freschi in natura
Legumi freschi in natura

vengono percepite — in via provvisoria — le tasse di porto in vigore il 31 gennaio 1952 calcolate in base alla Grande Velocità per il traffico interno italiano ed alla Piccola Velocità per il traffico in esportazione, compresi il diritto di registrazione e le eventuali sopratasse per l'acceleramento.

Tale eccezione non concerne le altre tasse accessorie di qualsiasi specie.

L'Amministrazione ha facoltà di emanare le norme per l'applicazione della predetta tassazione provvisoria nel quadro delle disposizioni previste dalle presenti *Condizioni e Tariffe*.

III. — CONDIZIONI SPECIALI (*)

1ª. — La presente tariffa compete alle merci di produzione nazionale spedite alle stazioni marittime sopra indicate per esservi imbarcate direttamente per l'estero; non è applicabile alle spedizioni scortate da bolletta doganale di temporanea esportazione e rispedite dai porti in regime di temporanea esportazione.

2ª. — Le spedizioni devono essere presentate con la speciale lettera di vettura prevista per questa tariffa.

Nell'uso della lettera di vettura è implicita la dichiarazione che la merce spedita è di produzione nazionale ed è destinata all'esportazione via mare.

3ª. — Le riduzioni sono applicate a titolo provvisorio in partenza per le spedizioni in affrancato ed in arrivo per quelle in assegnato, e diventano definitive solo in quanto venga fornita all'Amministrazione, entro 6 mesi dalla data della spedizione, la prova dell'eseguito imbarco di tutta la merce per l'estero.

4ª. — Ove l'imbarco, per qualsiasi motivo, non sia stato eseguito entro 6 mesi dalla data della spedizione, o quando siasi accertato che tutta o parte della merce fu destinata a località esclusa dal beneficio della presente tariffa, l'intera spedizione è soggetta al pagamento della differenza di tasse e delle soprattasse di cui l'art. 50, § 1-b).

Si procede però alla sola correzione delle tasse se il mittente, o il destinatario, abbia notificato l'avvenuto cambiamento od il mancato imbarco di tutta o di parte della spedizione al Controllo Merci delle Ferrovie dello Stato, anche per mezzo delle stazioni interessate, non più tardi di un mese dalla data in cui il cambiamento fu ordinato, prima dello scadere dei 6 mesi se l'imbarco non è avvenuto o se, pure essendo avvenuto l'imbarco entro i 6 mesi dalla data della spedizione, non ne sia fornita la prova entro il limite di tempo a norma della Condizione 3ª.

(*) Questa tariffa ha carattere provvisorio.

5ª. — Le norme e le modalità atte a fornire la prova dell'eseguito imbarco sono stabilite dall'amministrazione.

TARIFFA ECCEZIONALE N. 253 (*)

Merci in transito attraverso l'Italia

I. — LIMITI DI APPLICAZIONE

Spedizioni ascritte. — Sono soggette a questa tariffa — con esclusione dell'applicazione diretta di ogni altra — le spedizioni di merci provenienti dall'estero e destinate all'estero, che attraversano l'Italia tra due punti del confine terrestre, oppure tra un punto del confine terrestre e una stazione marittima o viceversa.

La tariffa si deve anche applicare alle spedizioni di merci in transito attraverso l'Italia, effettuate con interruzioni del trasporto nelle stazioni di transito terrestre o marittime o in stazioni interne italiane.

La tariffa si deve applicare, inoltre, nel caso di merci in transito, che attraversino l'Italia compiendo parte del percorso per ferrovia e parte con mezzi non ferroviari.

II. — PREZZI

Si applicano le tasse di porto competenti alla spedizione in base alla « Nomenclatura e Classificazione delle cose » (Parte IV), alle tariffe ordinarie di cui al Capo IX, o alle tariffe speciali di cui al Capo X, o alla Tariffa eccezionale n. 254, moltiplicate per i coefficienti temporanei indicati nelle seguenti serie:

Serie 1ª

Spedizioni non comprese nelle serie successive:

A) percorrenti fino a 500 km., coefficiente 1,50;

B) percorrenti oltre 500 km., coefficiente 1,30.

(*) Questa tariffa ha carattere provvisorio.

Serie 2ª

MERCI	STAZIONI MITTENTI	STAZIONI DESTINATARIE	Coefficiente
I. Frumento, formentone o granoturco, riso e loro farine	Stazioni marittime italiane	Stazioni estere situate oltre quelle di Ventimiglia, Modane, Iselle, Pino, Chiasso, Tirano, Brennero, San Candido, Tarvisio, Poggioreale Campagna, Poggioreale del Carso e Sant'Elia.	1,20
		Stazioni svizzere situate a sud della linea ideale Renens (Vd) Lucens Villaz St. Pierre Schwarzenburg Belp Rubigen Konolfingen Wiggen Hergiswil Schwyz Linthal Flums Rheineck	1,00
		Stazioni svizzere situate sulla linea ideale sopra indicata o al nord di essa	0,80(1)
II. *a*) Avena, durra, farro, miglio, orzo, segala, spelta e loro farine, crusca *b*) Farine e panelli, atti soltanto all'alimentazione del bestiame	Stazioni marittime italiane	Stazioni svizzere situate a sud della linea ideale Vevey Châtel St. Denis-Bulle Zweisimmen Spiez Interlaken - Brienz Meiringen Hengelberg Flucken Chur	1,20
		Stazioni svizzere situate sulla linea ideale sopra indicata o al nord di essa	1,00(1)
		Stazioni svizzere situate sulla linea ideale Renens (Vd) Lucens Villaz St. Pierre Schwarzenburg Belp Rubigen - Konolfingen Wiggen - Hergiswil - Schwyz Linthal Flums Rheineck o al nord di essa	0,90(1)

(1) La tassazione in base a questo coefficiente viene concessa, in via di rimborso, anche ai trasporti effettuati originariamente in destinazione di stazioni svizzere serventi magazzini di deposito e da queste rispedite successivamente (ma non oltre il termine di un anno dalla data della spedizione originaria) per una delle stazioni svizzere destinatarie per le quali è ammessa l'applicazione di questo coefficiente. Le domande di rimborso, corredate sia dai documenti relativi ai trasporti originari che di quelli relativi alle rispedizioni, devono essere presentate entro 180 giorni dalla data della rispedizione. Sui documenti relativi alle rispedizioni deve essere apposta, a cura dei magazzini di deposito, una dichiarazione dalla quale risulti che la merce rispedita ha formato oggetto di trasporti giunti da stazioni marittime italiane.

Serie 3ª

MERCI	STAZIONI MITTENTI	STAZIONI DESTINATARIE	COEFFICIENTE
I. Banane, fichi secchi per uso alimentare, mandorle e noci con guscio, olive secche, frutta essiccate	Stazioni marittime italiane.	Stazioni estere situate oltre quelle di Ventimiglia, Modane, Iselle, Pino, Chiasso, Tirano, Brennero, S. Candido, Tarvisio, Poggioreale, Campagna, Poggioreale del Carso e S. Elia.	1,20
II. Agrumi	Idem.	Idem	1,20

Serie 4ª

MERCI	STAZIONI MITTENTI	STAZIONI DESTINATARIE	COEFFICIENTE
I. Macchine, apparecchi e meccanismi agrari; macchine, meccanismi e apparecchi per costruzioni edili e stradali; macchine, apparecchi e meccanismi per industrie, uffici e usi vari (domestici, esercizi pubblici, ecc.); macchine utensili; macchine e apparecchi frigoriferi. Parti non nominate di macchine, apparecchi e meccanismi.	Stazioni marittime italiane	Stazioni estere situate oltre quelle di Ventimiglia, Modane, Iselle, Pino, Chiasso, Tirano, Brennero, San Candido, Tarvisio, Poggioreale Campagna, Poggioreale del Carso e Sant'Elia.	1,40
II. Veicoli da strade ordinarie con motore, montati o no su ruote, di peso unitario oltre 400 kg.	o viceversa		

Serie 5ª

MERCI	STAZIONI MITTENTI	STAZIONI DESTINATARIE	COEFFICIENTE
Carbone fossile, coke di carbone fossile e loro agglomerati	Stazioni marittime italiane	Stazioni estere situate oltre quelle di Ventimiglia, Modane, Iselle, Pino, Chiasso, Tirano, Brennero, San Candido, Tarvisio, Poggioreale Campagna, Poggioreale del Carso e Sant'Elia.	1,30

Serie 6ª

MERCI	STAZIONI MITTENTI	STAZIONI DESTINATARIE	COEFFICIENTE
Fosforiti naturali	Stazioni marittime italiane	Stazioni estere situate oltre quelle di Ventimiglia, Modane, Iselle, Pino, Chiasso, Tirano, Brennero, San Candido, Tarvisio, Poggioreale Campagna, Poggioreale del Carso e Sant'Elia.	1,40

III. — CONDIZIONI PARTICOLARI.

1ª. — Agli effetti dell'applicazione della presente tariffa, le stazioni di Genova Pegli, San Giuseppe di Cairo e Savona Letimbro sono considerate stazioni marittime.

2ª. — I prezzi valevoli per determinate destinazioni o provenienze estere sono applicabili, all'atto dell'eseguimento del trasporto, soltanto alle spedizioni effettuate con lettera di vettura diretta per le destinazioni o dalle provenienze estere stabilite.

Qualora il trasporto abbia formato oggetto di rispedizione in una stazione intermedia, i detti prezzi sono applicati in via di rimborso, dietro presentazione di apposita domanda corredata dei documenti di trasporto comprovante la destinazione o la provenienza effettiva della merce e la identità della merce oggetto della spedizione originaria con quella oggetto della rispedizione.

La domanda di rimborso deve essere presentata non oltre 180 giorni dalla data di entrata del trasporto in Italia, risultante dal bollo apposto sui documenti di trasporto dalla stazione di transito di entrata in Italia, e, per le merci provenienti dal mare, dalla data di spedizione dalla stazione marittima di partenza.

TARIFFA ECCEZIONALE N. 254

Merci varie caricate nello stesso carro « groupage »

I. — LIMITI DI APPLICAZIONE

STAZIONI MITTENTI	STAZIONI DESTINATARIE	Peso minimo — Tonnellate	Classe
Tutte le stazioni delle linee dello Stato	Stazioni estere situate oltre quelle di Ventimiglia, Modane, Iselle, Pino' Chiasso, Brennero, San Candido, Tarvisio, Poggioreale Campagna, Poggioreale del Carso e Sant'Elia.	6	54 56 (1)
		10	61
o viceversa		15	62

II. — CONDIZIONI PARTICOLARI

1° Non sono ammessi:

a) gli oggetti d'arte;

b) le materie infiammabili ed esplodenti;

c) le spedizioni in cui una merce sorpassa in peso i due terzi del carico complessivo.

2° Sulla lettera di vettura le merci spedite devono essere dichiarate « *Merci varie a carro* (*groupage*) »; tale dichiarazione è impegnativa per lo speditore ed implica la rinuncia all'applicazione delle norme degli articoli 24 e 72 delle presenti « *Condizioni e Tariffe* ».

3° La tariffa è pure applicabile ai trasporti appoggiati alle stazioni di transito di confine per essere poi rispediti sotto l'osservanza delle norme e condizioni stabilite dall'amministrazione.

(1) Valevole soltanto per i trasporti in transito per l'Italia, di cui la tariffa eccezionale n. 253.

CAPO XII

PREZZI

Trasporti di cose a bagaglio registrato

(art. 3 § 1)

ZONE DI PERCORRENZA												
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII
da 1 a 10 km.	da 11 a 50 km.	da 51 a 100 km.	da 101 a 200 km.	da 201 a 300 km.	da 301 a 400 km.	da 401 a 500 km.	da 501 a 600 km.	da 601 a 700 km.	da 701 a 800 km.	da 801 a 900 km.	da 901 a 1000 km.	oltre 1000 km.
PREZZI in lire per 10 kg.												
Serie 1ª. — TARIFFA ORDINARIA												
Base chilometrica												
1,80	0,80	0,80	0,62	0,62	0,54	0,44	0,42	0,34	0,34	0,31	0,25	0,15
Prezzo al chilometro terminale di ciascuna zona												
18	50	90	152	214	268	312	354	388	422	453	478	—
Serie 2ª. — TARIFFA RIDOTTA												
Base chilometrica												
1,40	0,65	0,64	0,50	0,50	0,43	0,35	0,34	0,27	0,27	0,25	0,20	0,12
Prezzo al chilometro terminale di ciascuna zona												
14	40	72	122	172	215	250	284	311	338	363	383	—

I prezzi base per l'intera percorrenza devono essere arrotondati portando alla lira superiore le frazioni di cinquanta o più centesimi e trascurando le altre.

Trasporti di cose a velocità ordinaria

(art. 3 § 1)

CLASSI	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII
	ZONE DI PERCORRENZA												
	fino a 10 km.	da 11 a 50 km.	da 51 a 100 km.	da 101 a 200 km.	da 201 a 300 km.	da 301 a 400 km.	da 401 a 500 km.	da 501 a 600 km.	da 601 a 700 km.	da 701 a 800 km.	da 801 a 900 km.	da 901 a 1000 km.	oltre 1000 km.
	Prezzi in lire per tonnellata												
	SPEDIZIONI IN PICCOLE PARTITE												
1	—	38,00	34,80	31,50	31,50	31,50	31,50	31,50	31,50	30,60	30,00	24,00	12,000
	1.480	3.000	4.740	7.890	11.040	14.190	17.340	20.490	23.640	26.700	29.700	32.100	—
2	—	34,20	31,32	28,35	28,35	28,35	28,35	28,35	28,35	27,54	27,06	21,60	10,800
	1.332	2.700	4.266	7.101	9.936	12.771	15.606	18.441	21.276	24.030	26.730	28.890	—
3	—	30,40	27,84	25,20	25,20	25,20	25,20	25,20	25,20	24,48	24,00	19,20	9,600
	1.184	2.400	3.792	6.312	8.832	11.352	13.872	16.392	18.912	21.360	23.760	25.680	—
4	—	26,60	24,36	22,05	22,05	22,05	22,05	22,05	22,05	21,42	21,00	16,80	8,400
	1.036	2.100	3.318	5.523	7.728	9.933	12.138	14.343	16.548	18.690	20.790	22.470	—
5	—	24,70	22,62	20,48	20,48	20,48	20,47	20,47	20,47	19,89	19,50	15,60	7,800
	962	1.950	3.081	5.129	7.177	9.225	11, 272	13.319	15.366	17.355	19.305	20.865	—
6	—	22,80	20,88	18,90	18,90	18,90	18,90	18,90	18,90	18,36	18,00	14,40	7,200
	888	1.800	2.844	4.734	6.624	8.514	10.404	12.294	14.184	16.020	17.820	19.260	—
7	—	20,90	19,14	17,33	17,33	17,33	17,32	17,32	17,32	16,83	16,50	13,20	6,600
	814	1.650	2.607	4.340	6.073	7.806	9.538	11.270	13.002	14.685	16.335	17.655	—
8	—	19,00	17,40	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,30	15,00	12,00	6,000
	740	1.500	2.370	3.945	5.520	7.095	8.670	10.245	11.820	13.350	14.850	16.050	—
9	—	17,10	15,66	14,18	14,18	14,18	14,17	14,17	14,17	13,77	13,50	10,80	5,400
	666	1.350	2.133	3.551	4.969	6.387	7.804	9.221	10.638	12.015	13.365	14.445	—
10	—	15,20	13,92	12,60	12,60	12,60	12,60	12,60	12,60	12,24	12,00	9,60	4,800
	592	1.200	1.896	3.156	4.416	5.676	6.936	8.196	9.456	10.680	11.880	12.840	—
11	—	13,30	12,18	11,03	11,03	11,03	11,02	11,02	11,02	10,71	10,50	8,40	4,200
	518	1.050	1.659	2.762	3.865	4.968	6.070	7.172	8.274	9.345	10.395	11.235	—
12	—	11,40	10,44	9,45	9,45	9,45	9,45	9,45	9,45	9,18	9,00	7,20	3,600
	444	900	1.422	2.367	3.312	4.257	5.202	6.147	7.092	8.010	8.910	9.630	—
	SPEDIZIONI A CARRO												
41	—	15,15	13,86	12,56	12,56	12,56	12,56	12,55	12,55	12,20	11,96	9,56	4,786
	590	1.196	1.889	3.145	4.401	5.657	6.913	8.168	9.423	10.643	11.839	12.795	—
42	—	14,80	13,52	12,25	12,25	12,25	12,25	12,25	12,25	11,90	11,67	9,33	4,667
	575	1 167	1.843	3.068	4.293	5.518	6.743	7,968	9.193	10.383	11.550	12.483	—
43	—	14,80	13,20	11,96	11,95	11,95	11,95	11,95	11,95	11,61	11,38	9,11	4,553
	562	1.138	1.798	2.994	4.189	5.384	6.579	7.774	8.969	10.130	11.268	12.179	—
44	—	14,05	12,88	11,66	11,66	11,66	11,66	11,66	11,66	11,33	11,10	8,88	4,442
	548	1.110	1.754	2.920	4.086	5,252	6.418	7.584	8.750	9.883	10.993	11.881	—
45	—	13,70	12,58	11,38	11,38	11,38	11,37	11,37	11,37	11,05	10,83	8,67	4,333
	535	1.083	1.712	2.850	3.988	5.126	6.263	7.400	8.537	9.642	10.725	11.592	—
46	—	13,40	12,26	11,10	11,10	11,10	11,10	11,09	11,09	10,78	10,57	8,46	4,228
	521	1.057	1.670	2.780	3.890	5.000	6.110	7.219	8.328	9.406	10.463	11.309	—
47	—	13,05	11,96	10,83	10,83	10,83	10,83	10,82	10,82	10,52	10,31	8,25	4,125
	509	1.031	1.629	2.712	3.795	4.878	5.961	7.043	8.125	9.177	10.208	11.033	—
48	—	12,75	11,68	10,57	10,56	10,56	10,56	10,56	10,56	10,26	10,06	8,05	4,024
	496	1.006	1.590	2.647	3.703	4.759	5.815	6.871	7.927	8.953	9.959	10.764	—
49	—	12,45	11,38	10,31	10,31	10,31	10,30	10,30	10,30	10,01	9,81	7,85	3,926
	484	982	1.551	2.582	3.613	4,644	5.674	6.704	7 734	8.735	9.716	10.501	—
50	—	12,10	11,12	10,06	10,06	10,05	10,05	10,05	10,05	9,77	9,58	7,66	3,830
	473	957	1.513	2.519	3.525	4.530	5.535	6.540	7.545	8.522	9.480	10.246	—
51	—	11,85	10,84	9,81	9,81	9,81	9,81	9,81	9,80	9,53	9,34	7,48	3,737
	460	934	1.476	2.457	3.438	4.419	5.400	6.381	7.361	8.314	9.248	9.996	—
52	—	11,55	10,58	9,57	9,57	9,57	9,57	9,57	9,57	9,30	9,11	7,29	3,615
	449	911	1.440	2.397	3.354	4.311	5.268	6.225	7.182	8.112	9.023	9.752	—
53	—	11,25	10,32	9,34	9,34	9,34	9.33	9,33	9,33	9,07	8,89	7,12	3.557
	439	889	1.405	2.339	3.273	4.207	5.140	6.073	7.006	7.913	8.802	9.514	—
54	—	11,00	10,06	9,11	9,11	9,11	9,11	9,10	9,10	8,85	8,68	6,94	3,470
	428	868	1.371	2.282	3.193	4.104	5.015	5.925	6.835	7.720	8.588	9.282	—
55	—	10,70	9,82	8,89	8,89	8,89	8,89	8,88	8,88	8,63	8,46	6,77	3,385
	418	846	1.337	2.226	3.115	4.004	4.893	5.781	6.669	7.532	8.378	9.055	—
56	—	10,45	9,58	8,67	8,67	8,67	8,67	8,67	8,66	8,42	8,26	6,61	3,303
	408	826	1.305	2.172	3.039	3.906	4.773	5.640	6.506	7.348	8.174	8.835	—

I prezzi indicati superiormente rappresentano le basi di tariffa per ciascuna zona di percorrenza: quelli indicati inferiormente rappresentano i prezzi al chilometro terminale di ciascuna zona, questi ultimi calcolati senza tener conto della distanza tassabile (art. 67, § 1).

Segue: **Trasporti di cose a velocità ordinaria**

CLASSI	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII
	ZONE DI PERCORRENZA												
	fino a 10 km.	da 11 a 50 km.	da 51 a 100 km.	da 101 a 200 km.	da 201 a 300 km.	da 301 a 400 km.	da 401 a 500 km.	da 501 a 600 km.	da 601 a 700 km.	da 701 a 800 km.	da 801 a 900 km.	da 901 a 1000 km.	oltre 1000 km.
	Prezzi in lire per tonnellata												
	Segue: SPEDIZIONI A CARRO												
57	—	10,20	9,34	8,46	8,46	8,46	8,46	8,46	8,45	8,21	8,06	6,44	3,222
	398	806	1.273	2.119	2.965	3.811	4.657	5.503	6.348	7.169	7.975	8.619	—
58 ..	—	9,95	9,12	8,26	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,01	7,86	6,29	3,144
	388	786	1.242	2.068	2.893	3.718	4.543	5.368	6.193	6.994	7.780	8.409	—
59	—	9,70	8,90	8,05	8,05	8,05	8,05	8,05	8,05	7,82	7,67	6,13	3,067
	379	767	1.212	2.017	2.822	3.627	4.432	5.237	6.042	6.824	7.591	8.204	—
60	—	9,45	8,68	7,86	7,86	7,85	7,85	7,85	7,85	7,63	7,48	5,99	2,992
	370	748	1.182	1.968	2.754	3.539	4.324	5.109	5.894	6.657	7.405	8.004	—
61	—	9,25	8,46	7,67	7,66	7,66	7,66	7,66	7,66	7,45	7,30	5,84	2,919
	360	730	1.153	1.920	2.686	3.452	4.218	4.984	5.750	6.495	7.225	7.809	—
62	—	9,00	8,26	7,48	7,48	7,48	7,47	7,47	7,47	7,26	7,12	5,70	2,848
	352	712	1.125	1.873	2.621	3.369	4.116	4.863	5.610	6.336	7.048	7.618	—
63 .	—	8,80	8,06	7,30	7,29	7,29	7,29	7,29	7,29	7,09	6,94	5,56	2,778
	343	695	1.098	1.828	2.557	3.286	4.015	4.744	5.473	6.182	6.876	7.432	—
64	—	8,60	7,86	7,12	7,12	7,12	7,11	7,11	7,11	6,91	6,78	5,42	2,711
	334	678	1.071	1.783	2.495	3.207	3.918	4.629	5.340	6.031	6.709	7.251	—
65	—	8,40	7,68	6,95	6,94	6,94	6,94	6,94	6,94	6,74	6,61	5,29	2,645
	325	661	1.045	1.740	2.434	3.128	3.822	4.516	5.210	5.884	6.545	7.074	—
66	—	8,15	7,48	6,78	6,78	6,77	6,77	6,77	6,77	6,58	6,45	5,16	2,580
	319	645	1.019	1.697	2.375	3.052	3.729	4.406	5.083	5.741	6.386	6.902	—
67 .	—	8,00	7,30	6,61	6,61	6,61	6,61	6,61	6,60	6,42	6,29	5,03	2,517
	309	629	994	1.655	2.316	2.977	3.638	4.299	4.959	5.601	6.230	6.733	—
68	—	7,80	7,12	6,45	6,45	6,45	6,45	6,44	6,44	6,26	6,14	4,91	2,456
	302	614	970	1.615	2.260	2,905	3.550	4.194	4.838	5.464	6.078	6.569	—
69	—	7,60	6,94	6,29	6,29	6,29	6,29	6,29	6,29	6,11	5,99	4,79	2,396
	295	599	946	1.575	2.204	2.833	3.462	4.091	4.720	5.331	5.930	6.409	—
70 .	—	7,40	6,78	6,14	6,14	6,14	6,14	6,13	6,13	5,96	5,84	4,67	2,337
	288	584	923	1.537	2.151	2.765	3.379	3.992	4.605	5.201	5.785	6.252	—
71	—	7,20	6,62	5,99	5,99	5,99	5,99	5,98	5,98	5,81	5,70	4,56	2,280
	282	570	901	1.500	2.099	2.698	3.297	3.895	4.493	5.074	5.644	6.100	—
72 ...	—	7,05	6,46	5,84	5,84	5,84	5,84	5,84	5,84	5,67	5,56	4,45	2,225
	274	556	879	1.463	2.047	2.631	3.215	3.799	4.383	4.950	5.506	5.951	—
73	—	6,85	6,30	5,70	5,70	5,70	5,70	5,69	5,69	5,54	5,43	4,34	2,170
	268	542	857	1.427	1.997	2.567	3.137	3.706	4.275	4.829	5.372	5.806	—
74 .	—	6,70	6,14	5,56	5,56	5,56	5,56	5,56	5,56	5,40	5,29	4,23	2,118
	261	529	836	1.392	1.948	2.504	3.060	3.616	4.172	4.712	5.241	5.664	—
75	—	6,55	5,98	5,43	5,43	5,42	5,42	5,42	5,42	5,27	5,16	4,13	2,066
	255	517	816	1.359	1.902	2.444	2.986	3.528	4.070	4.597	5.113	5.526	—
76	—	6,40	5,84	5,29	5,29	5,29	5,29	5,29	5,29	5,14	5,04	4,03	2,016
	248	504	796	1.325	1.854	2.383	2.912	3.441	3.970	4.484	4.988	5.391	—
77	—	6,25	5,70	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16	5,02	4,92	3,93	1,966
	242	492	777	1.293	1.809	2.325	2.841	3.357	3.873	4.375	4.867	5.260	—
78	—	6,10	5,56	5,04	5,04	5,04	5,04	5,03	5,03	4,89	4,79	3,84	1,918
	236	480	758	1.262	1.766	2.270	2.774	3.277	3.780	4.269	4.748	5.132	—

I prezzi indicati superiormente rappresentano le basi di tariffa per ciascuna zona di percorrenza; quelli indicati inferiormente rappresentano i prezzi al chilometro terminale di ciascuna zona, questi ultimi calcolati senza tener conto della distanza tassabile (art. 67, § 1).

Segue: **Trasporti di cose a velocità ordinaria**

CLASSI	ZONE DI PERCORRENZA												
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII
	fino a 10 km.	da 11 a 50 km.	da 51 a 100 km.	da 101 a 200 km.	da 201 a 300 km.	da 301 a 400 km.	da 401 a 500 km.	da 501 a 600 km.	da 601 a 700 km.	da 701 a 800 km.	da 801 a 900 km.	da 901 a 1000 km.	oltre 1000 km.
	Prezzi in lire per tonnellata												
Segue: SPEDIZIONI A CARRO													
79	— 230	5,95 468	5,42 739	4,92 1.231	4,92 1.723	4,91 2.214	4,91 2.705	4,91 3.196	4,91 3.687	4,77 4.164	4,68 4.632	3,75 5.007	1,872 —
80	— 225	5,80 457	5,30 722	4,80 1.202	4,79 1.681	4,79 2.160	4,79 2.639	4,79 3.118	4,79 3.597	4,66 4.063	4,56 4.519	3,65 4.884	1,826 —
81	— 220	5,65 446	5,16 704	4,68 1.172	4,68 1.640	4,68 2.108	4,67 2.575	4,67 3.042	4,67 3.509	4,55 3.964	4,45 4.409	3,56 4.765	1,781 —
82	— 214	5,50 434	5,04 686	4,57 1.143	4,57 1.600	4,56 2.056	4,56 2.512	4,56 2.968	4,56 3.424	4,43 3.867	4,34 4.301	3,48 4.649	1,738 —
83	— 210	5,35 424	4,92 670	4,45 1.115	4,45 1.560	4,45 2.005	4,45 2.450	4,45 2.895	4,45 3.340	4,33 3.773	4,24 4.197	3,39 4.536	1,696 —
84	— 204	5,25 414	4,80 654	4,35 1.089	4,34 1.523	4,34 1.957	4,34 2.391	4,34 2.825	4,34 3.259	4,22 3.681	4,13 4.094	3,31 4.425	1,654 —
85	— 199	5,10 403	4,68 637	4,24 1.061	4,24 1.485	4,24 1.909	4,24 2.333	4,23 2.756	4,23 3.179	4,12 3.591	4,03 3.994	3,23 4.317	1,614 —

I prezzi indicati superiormente rappresentano le basi di tariffa per ciascuna zona di percorrenza; quelli indicati inferiormente rappresentano i prezzi al chilometro terminale di ciascuna zona, questi ultimi calcolati senza tener conto della distanza tassabile (art. 67, § 1).

III) Alla parte III Allegati sono apportate le seguenti varianti:

ALLEGATO N. 1 Tasse accessorie:

Il testo dei progressivi nn. 2, 3 e 8 è annullato e sostituito dal seguente:

2. *a*) Lettere di vettura e duplicato	15	L. 10 per ogni esemplare
b) lettera di vettura per i pacchi ferroviari espressi	Tariffa n. 102	L. 5 per ogni esemplare
c) lettera di vettura a decalco per i trasporti a carro	15	L. 20 per ogni esemplare. Riduzioni del 5, 10, 15, 20 e 25% per quantitativi rispettivamente di 5, 10, 20, 50 e 100 mila esemplari.
d) idem per i trasporti in piccole partite	15	L. 15 per ogni esemplare. Riduzioni come sopra.
e) secondo originale della lettera di vettura	15	L. 10 per ogni esemplare. Riduzioni come sopra.
3. *a*) Verifica e timbratura delle lettere di vettura	15	L. 300 per ogni 100 esemplari.
b) idem del secondo originale	15	L. 100 per ogni 100 esemplari.
8. Diritto fisso per spedizione	67	L. 100 per ogni spedizione a carro. L. 20 per ogni spedizione in piccole partite (eccetto quelle in base alle Tariffe n. 101 e 102, perchè già comprensive del diritto fisso).

Al progressivo n. 11 le parole « Tariffa n. 105 G. V. » sono annullate e sostituite dalle parole « Tariffa speciale n. 104 ».

Al progressivo n. 16 sono annullate le parole « ordinarie nn. 101 e 102 G. V. » e sostituite dalle seguenti « speciali nn. 101 e 102 ».

Al progressivo n. 22 sono annullate le parole « per le spedizioni a grande o a piccola velocità ».

Al progressivo n. 23 la cifra 0,10 è modificata in 0,05.

ALLEGATO N. 3 Condizioni pel trasporto di mosto, uve pigiate, vino ed altri liquidi in carri serbatoi.

Il titolo e il testo dell'Allegato è annullato e sostituito dal seguente:

ALLEGATO N. 3. *Condizioni particolari per i trasporti in carri serbatoi.*

Art. 1. – Per le spedizioni di mosto, uve pigiate, vino ed altri liquidi, nonchè di gas compressi o liquefatti in carri serbatoi, valgono le stesse tariffe o classi assegnate alle dette merci spedite in botti, barili o bombole computando, peraltro, i prezzi per il peso minimo non inferiore a 10 tonnellate per spedizione, oppure in base al peso reale se superiore. —

Eccezionalmente, pei carri di portata inferiore a 10 tonnellate, le tasse sono computate in base alla portata, senza che possano essere inferiori a quelle sul peso minimo di 6 tonnellate.

Se la tara del carro serbatoio supera il peso tassabile, il prezzo si computa sul peso corrispondente alla tara. Tuttavia per la spedizione di prodotti chimici allo stato liquido effettuate con carri giare e per le spedizioni di gas compressi e liquefatti con carri serbatoi metallici deve in ogni caso assumersi come peso tassabile quello risultante dalla semisomma del peso della tara del carro e quello della merce caricavati. Tale semisomma è arrotondata ai 100 chilogrammi superiori.

Art. 2. — I carri serbatoi dell'amministrazione sono ascritti a diversi gruppi, per ognuno dei quali l'amministrazione stabilisce quali sono le merci che possono esservi caricate. Ciascun carro porta l'indicazione del gruppo al quale appartiene, nonchè le principali merci che la sua specializzazione ammette al trasporto.

Pel carico di prodotti non compresi fra quelli stabiliti dall'amministrazione, devono essere chieste istruzioni al capostazione, che fa conoscere se il trasporto è possibile ed in caso affermativo il gruppo del carro che deve essere richiesto; in quest'ultimo caso il capostazione consegna esplicito benestare scritto pel carico della merce specificando le eventuali condizioni che l'utente dovesse osservare.

E' vietato, salvo il caso di tale benestare scritto, caricare carri serbatoi con liquidi diversi da quelli ammessi dalle singole specializzazioni. L'inosservanza di tale divieto dà diritto all'amministrazione ad esigere per ogni carro, in aggiunta alla tassa di lavatura di cui al successivo art. 7, una sopratassa di lire 10.000 oltre il recupero di eventuali maggiori spese e danni.

Art. 3. — Le operazioni di carico e scarico dei carri serbatoi devono essere eseguite a cura, spesa, rischio e pericolo del mittente e del destinatario e sotto l'osservanza delle speciali istruzioni che sono date dall'amministrazione.

Art. 4. — L'amministrazione non risponde delle alterazioni, dei deterioramenti, delle avarie e delle dispersioni delle merci, eccetto che lo speditore od il destinatario non provino che i danni siano derivati da colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 5. — Sono escluse dal trasporto in carri serbatoi le spedizioni destinate o che debbono transitare sulle reti di quelle amministrazioni ove la circolazione di tali carri fosse proibita, per ragioni di privativa o per qualsiasi altro motivo.

Art. 6. — L'amministrazione consegna ai mittenti i carri serbatoi debitamente ripuliti all'interno, ma lascia però facoltà ai mittenti stessi di eseguire, quando lo credano, una ulteriore pulitura a loro cura e spesa esclusiva, purchè per questa operazione siano osservate le speciali istruzioni all'uopo stabilite dall'amministrazione stessa e senza che ciò dia diritto ad una proroga del termine utile nel carico.

L'accettazione dei carri serbatoi da parte dei mittenti non può farsi con riserva circa lo stato di pulizia interna dei carri medesimi e così, quando questi sono stati accettati, la amministrazione resta esonerata da qualsiasi responsabilità a tale riguardo.

Art. 7. — I carri serbatoi forniti dall'amministrazione debbono essere restituiti, dopo lo scarico, debitamente puliti all'interno ed adatti al trasporto della merce per la quale sono specializzati. In caso di inosservanza di tale prescrizione, la amministrazione ha diritto di esigere dal destinatario una tassa di lavatura di lire 10.000 per ogni carro, oltre il recupero di eventuali maggiori spese e danni.

ALLEGATO n. 3-*bis*. Condizioni per il trasporto di merci in casse mobili: Assume la denominazione di *Allegato* n. 2.

ALLEGATO n. 4. Tabella dei cali naturali e stradali.

Al CAPO I *Merci il cui calo è commisurato al tempo*, il punto *D*) *Materie di origine minerale* è soppresso. Il successivo punto *E*) assume la denominazione di *punto D*).

Al CAPO II *Merci il cui calo è commisurato alla distanza percorsa*, i punti *A*) e *B*) assumono rispettivamente le denominazioni di *punto B*) e *punto C*).

E' istituito il seguente *punto A*):

CATEGORIA DELLE MERCI	Coefficienti percentuali di calo		
	per i primi 125 km.	per i 125 km. successivi	Calo massimo presunto
A) *Materie di origine minerale*			
1. *Metalli e leghe metalliche* (ferro, piombo, zinco, stagno, rame, alluminio, nichelio, ecc.)			
a) in pani od in pezzi	—	—	—
b) in rottami, in polvere, in limatura od altri cascami della lavorazione	1	1	2
2. *Minerali, roccie e terre* di ogni sorta, comprese le scorie, le ceneri, *il vetro, le paste ceramiche, lo zolfo e la grafite*			
a) in pezzi od in masse compatte	—	—	—
b) in masse friabili od in polvere	½	½	1
3. *Pirite*	1	½	2

Al punto *B*) è aggiunto il seguente numero:

5. *Ligniti naturali*	3	2	5

ALLEGATO n. 5. Spedizioni di oggetti di antichità e d'arte destinate all'estero o ad essere imbarcate in un porto nazionale per qualunque destinazione.

Art. 2. — Le parole « di marche da bollo per L. 6,00 » figuranti al sesto comma sono annullate e sostituite dalle seguenti: « delle marche da bollo prescritte ».

Il testo dell'ottavo comma è annullato e sostituito dal seguente:

« Il certificato di nulla osta è compilato nella forma stessa della licenza, con il valore attribuito alla merce ».

Il testo della lettera *c*) del nono comma è annullato. Le lettere *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), *m*) ed *n*) assumono, rispettivamente, la denominazione di *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), *l*) ed *m*).

Le parole « reca il timbro a secco » figuranti al decimo comma sono annullate e sostituite dalle seguenti: « reca il timbro a umido ».

Le parole « marche da bollo da L. 6,00 » figuranti all'undicesimo comma sono annullate e sostituite dalle seguenti: « le marche da bollo prescritte ».

Il testo degli ultimi due comma è annullato e sostituito dal seguente:

« I piombi sono di una sola specie e cioè rotondi sia per le merci soggette a tassa di esportazione, sia per quelle accompagnate da certificato di nulla osta. I medesimi piombi recano impresse per gli uffici, da una parte, le parole: « Esportazione Arte Antica », ovvero: « Esportazione Arte Moderna », a seconda dei casi.

ALLEGATO n. 8. Valute metalliche e cartacee da accettare dalle stazioni e norme da osservare: E' soppresso.

ALLEGATO n. 9. Giorni festivi riconosciuti dallo Stato: E' soppresso.

IV) L'intestazione e il testo della Parte IV *Nomenclatura e classificazione delle cose spedite a grande e piccola velocità* sono annullati e sostituiti dal seguente testo:

PARTE IV

NOMENCLATURA E CLASSIFICAZIONE DELLE COSE

A) AVVERTENZE E ISTRUZIONI GENERALI

1ª — Le merci si tassano secondo la voce di nomenclatura nella quale rientrano per la loro natura e lo stato di lavorazione.

In mancanza di voce specifica in nomenclatura, la merce si assimila, agli effetti della tassazione, alla voce collettiva specifica nella quale possa rientrare per le sue caratteristiche merceologiche.

Ove le caratteristiche della merce non consentano detta assimilazione, la merce stessa si tassa secondo la voce « Merci non nominate » del gruppo 42.

Per facilitare l'assegnazione e l'assimilazione delle cose alla competente voce di Nomenclatura, l'amministrazione tiene a disposizione degli utenti nelle stazioni un « Repertorio delle merci », che può contenere anche definizioni e criteri differenziali ai fini del rinvio alla varie voci della Nomenclatura; tale Repertorio è anche in vendita al pubblico.

2ª — Le merci dichiarate genericamente dal mittente sulla lettera di vettura senza l'indicazione della qualità, come tessuti, carta, leghe metalliche, ecc., si classificano come quelle della qualità maggiormente tassata.

3ª — Salvo i casi indicati nella Nomenclatura, non si tiene conto dell'uso che possa essere fatto delle merci, le quali sono da tassare unicamente con le classi loro assegnate, anche se per qualche uso potessero comprendersi in altra voce.

4ª — Quando nella Nomenclatura manchi espressa distinzione, non si fa alcuna differenza fra oggetti nuovi o usati, fra prodotto puro o impuro, greggio o raffinato.

Per gli oggetti dichiarati « fuori uso » o come tali ammessi dalla Nomenclatura, il mittente o il destinatario dovranno prestarsi, su richiesta dell'amministrazione, a renderli inservibili spezzandone o deformandone le parti principali.

5ª — Gli oggetti, i miscugli e le soluzioni non nominate nella Nomenclatura, formati nella loro parte costitutiva da due o più materie (esclusi gli accessori), si considerano composti interamente della materia maggiormente tassata, fatta eccezione per il caso in cui questa costituisca in peso, valore e funzione parte trascurabile. Tuttavia le soluzioni acquose di prodotti chimici, inorganici e organici, che rientrano rispettivamente nei gruppi 16 e 17, si classificano secondo la voce prevista in ciascuno dei due gruppi suddetti.

6ª — Quando una o più parti di un oggetto siano separate e dichiarate distintamente sulla lettera di vettura, con l'indicazione dei singoli pesi, si tassano secondo le corrispondenti voci.

7ª — Salvo che non sia altrimenti disposto nella Nomenclatura, gli oggetti incompleti, cioè mancanti di una o più delle loro parti, si tassano come completi quando la parte presentata sia quella prevalente.

8ª — Le merci riposte in più recipienti, l'uno dentro l'altro, si tassano secondo il recipiente in cui sono direttamente contenute.

I liquidi in serbatoi, ove questo modo di spedizione non sia per essi espressamente previsto dalla Nomenclatura, si tassano anche se fossero contenuti nel recipiente a cui corrisponde la classificazione meno elevata.

Le merci, per le quali la Nomenclatura prevede una apposita classificazione allorquando esse vengono presentate al trasporto in carri serbatoi, botti o barili, usufruiscono di tale classificazione anche se il trasporto avviene in fusti metallici o di legno, stagnoni e imballaggi analoghi.

Se le merci, per le quali la Nomenclatura prevede più specie d'imballaggio, sono spedite non imballate si tassano come se fossero contenute nell'imballaggio il cui impiego determina la classificazione meno elevata.

9ª — Le damigiane e i bottiglioni devono essere, per stabilità, rivestimento e protezione, tali da poter sopportare i normali rischi del trasporto.

10ª — Sono escluse dal trasporto a velocità ordinaria le merci soggette a rapido deperimento e stabilite dall'amministrazione con apposite annotazioni nella Nomenclatura o nel Repertorio.

B) ELENCO SISTEMATICO DEI GRUPPI

Numero	MERCI
00	Animali vivi.
01	Carni macellate Prodotti della caccia e della pesca.
02	Latte Prodotti caseari Uova.
03	Semi oleosi.
04	Oli e grassi di origine animale e vegetale.
05	Cereali e loro farine Pane e pasta.
06	Prodotti ortofrutticoli anche essiccati e loro farine.
07	Prodotti dell'industria conserviera Estratti e brodi per uso alimentare.
08	Zuccheri e prodotti dolciari Coloniali e surrogati.
09	Vini, liquori e altre bevande - Aceto Acqua, ghiaccio e neve.
10	Pelli, cuoio e altre parti di animali.
11	Paglia Foraggi e mangimi.
12	Piante e loro parti (1) Materie vegetali da intreccio.
13	Legni, anche artificiali.
14	Materie tessili Filati e tessuti.
15	Materie e prodotti dell'industria cartaria e grafica.

Segue: B) ELENCO SISTEMATICO DEI GRUPPI

Numero	MERCI
16	Prodotti chimici inorganici.
17	Prodotti chimici organici.
18	Medicinali Specialità e preparazioni farmaceutiche - Insetticidi (esclusi quelli per usi agricoli) (2).
19	Fertilizzanti e correttivi del terreno Preparazioni chimiche per usi agricoli.
20	Esplosivi Munizioni Artifizi e giocattoli pirici.
21	Gas sotto pressione Gas liquefatti a bassa temperatura.
22	Materie per coloritura e mesticheria Adesivi Inchiostri.
23	Materie concianti e tintoriali Essenze, resine e cere naturali Gomma elastica Materie plastiche.
24	Minerali metalliferi e non metalliferi.
25	Pietre e sabbie Calce, cementi e simili materiali da costruzione Laterizi.
26	Combustibili solidi naturali e artificiali.
27	Catrami e derivati Pece.
28	Oli minerali Bitumi.
29	Ghisa Ferro Acciaio Ferro-leghe.
30	Metalli non ferrosi (esclusi i preziosi) (3) e loro leghe.
31	Macchine, meccanismi, apparecchiature industriali e loro parti Utensili e attrezzi Ferramenta, ottonami e simili.
32	Macchine e materiali elettrici.
33	Veicoli in genere e rotabili da ferrovia e loro parti Materiale da trasporto.
34	Prodotti dell'industria vetraria e ceramica.
35	Stoviglie, cucine e altri articoli casalinghi.
36	Articoli di moda e di abbigliamento Lavori di cuoio e pelle Valigerie.
37	Mobili e altro materiale di arredamento.
38	Metalli e oggetti preziosi - Numerario e carte valori - Oggetti e collezioni d'arte Collezioni scientifiche.
39	Articoli dei Monopoli di Stato.
40	Recipienti e imballaggi vuoti.
41	Avanzi, cascami e oggetti fuori uso, non nominati in altri gruppi.
42	Merci varie.
50	Feretri e resti umani.

(1) Le piante e loro parti per tinta e concia rientrano nel gruppo 23; i legni e il sughero rientrano nel gruppo 13.
(2) Gli insetticidi per usi agricoli rientrano nel gruppo 19.
(3) I metalli preziosi rientrano nel gruppo 38.

C) VOCI DI NOMENCLATURA

MERCE	TARIFFE ORDINARIE — N. 1 — Serie	N. 2 — Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di — 6 tonnellate	10	15	TARIFFE SPECIALI — N. 101 serie	Altre	TARIFFE ECCEZIONALI
1	2	3	4	5	6	7	8
Gruppo 00. - Animali vivi							
Animali vivi:							
a) in gabbie, ceste o casse reticolate:							
1. conigli, ovini, suini, vitelli	C	45	51	—	N	—	201 A
2. antilopi, gazzelle e simili animali esotici; asinelli, cavallini, orsacchiotti addomesticati, cani, gatti e scimmie, foche, volpi e simili animali	B	43	49	—	N	—	—
b) a carro: 1. equini, 2. bovini, 3. suini, 4. ovini, 5. cani, 6. bestie feroci e altri animali da zoo o da circo equestre	—	—	—	—	—	104	—
c) *Pollame, Cacciagione* o selvaggina	D	—	—	—	O	103 A	201 A
d) *Pesci*, crostacei, molluschi e frutti di mare, in appositi acquari	E	—	—	—	O	103 A	201 A
e) *Altri*	B	43	49	—	N	—	—
Gruppo 01. - Carni macellate - Prodotti della caccia e della pesca							
Carni macellate, comprese le frattaglie, fresche o congelate	E	—	—	—	O	103 A	201 A
Pollame e altri animali da cortile morti; *Cacciagione* o selvaggina morta	D	—	—	—	O	103 A	201 A
Carniccio o *brandelli* di carne freschi o incalcinati e *sangue di bestiame* liquido o coagulato *Nota.* — Il sangue di bestiame cristallizzato, in scaglie od in polvere, rientra nel gruppo 10.	E	55	66	—	N	—	—
Pesci, crostacei, molluschi e frutti di mare, morti, freschi o congelati	E	—	—	—	O	103 B	201 B
Avanzi di pesce e pesce guasto	F	57	69	—	—	—	—
Animali morti e loro parti diretti a Istituti scientifici *Nota.* — Gli animali morti e le loro parti sono in ogni caso esclusi dal trasporto a velocità ordinaria. Per tali spedizioni si debbono osservare le seguenti condizioni particolari. a) gli animali morti e le loro parti, condizionati in base alle prescrizioni emanate dalle autorità prefettizie, devono essere riposti in casse metalliche ermeticamente chiuse e protette da altre robuste casse di legno solidamente inchiodate; b) le spedizioni devono essere dichiarate «a domicilio» quando sono dirette a località dove esiste il servizio dei trasporti a domicilio, e, in tal caso tanto sulle lettere di vettura che sui rispettivi colli, deve essere indicato, in modo chiaro e preciso, l'indirizzo cui le spedizioni stesse sono dirette; c) le spedizioni debbono essere scortate da un certificato della autorità comunale dal quale risulti che sono state osservate le prescrizioni di imballaggio di cui alla lettera a).	B	43	49	—	—	—	—
Gruppo 02. - Latte - Prodotti caseari - Uova							
Latte fresco, anche pastorizzato o sterilizzato (1)	E	—	—	—	O	103 B	—
Burro naturale, anche salato (1) *Nota.* — La margarina rientra nel gruppo 04.	C	—	—	—	O	103 A	201 A
Formaggi Latticini Joghurt *Nota.* — I formaggi in forme di piccole dimensioni non sono accettati al trasporto se non sono racchiusi in barili, sacchi, ceste, ecc., ben condizionati e piombati dal mittente. Le spedizioni a carro possono essere accettate anche prive di imballaggio.	C	—	—	—	O	103 A	201 A

(1) I prodotti in barattoli, scatolame, vasetti e simili rientrano nel gruppo 07.

MERCE	TARIFFE ORDINARIE N. 1	TARIFFE ORDINARIE N. 2 Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di			TARIFFE SPECIALI		TARIFFE ECCEZIONALI
	Serie	6 tonnellate	10 tonnellate	15 tonnellate	N. 101 serie	altre	
1	2	3	4	5	6	7	7
Caglio (presame) solido o liquido	D	54	64	—	N	—	—
Avanzi di caseificio	G	56	66	—	—	—	—
Uova di pollame, anche sgusciate, congelate o essiccate (1)	E	—	—	—	O	103 B	201 B
Gruppo 03. - Semi oleosi							
Semi oleosi:							
a) vinaccioli	G	55	65	—	N	—	—
b) altri	E	54	64	—	N	—	—
Farina, panelli e avanzi di semi oleosi:							
a) esausti d'olio	E	56	70	—	N	—	—
b) non esausti d'olio	D	55	65	—	N	—	—
Nota. — La farina, i panelli e gli avanzi di semi di ricino contenenti fino all'8% di olio di ricino si tassano come esausti d'olio.							
Sansa, anche disossata o macinata:							
a) esausta d'olio	G	58	74	—	N	—	—
b) non esausta d'olio	F	56	70	—	N	—	—
Mandorla o polpa di cocco, anche disseccata	D	57	69	—	N	—	—
Gruppo 04. - Oli e grassi di origine animale e vegetale							
OLI E GRASSI DI ORIGINE ANIMALE							
Sugna fresca commestibile e strutto	E	—	—	—	O	103 B	201 B
Lardo e grassi animali, anche idrogenati, commestibili	E	—	—	—	O	103 B	201 B
Oli animali non nominati, anche idrogenati, commestibili	C	51	61	—	O	—	—
Oli e grassi animali, anche idrogenati, non commestibili	C	51	62	—	N	—	—
OLI E GRASSI DI ORIGINE VEGETALE							
Olio di oliva commestibile:							
a) in carri serbatoi, botti, barili, fusti metallici	E	54	64	74	O	—	201 D
b) altrimenti imballato	D	52	62	72	O	—	201 D
Olio di mandorle	C	51	61	—	O	—	—
Oli e grassi vegetali altri, anche idrogenati, commestibili oppure non commestibili se spediti agli stabilimenti di raffinazione per essere trasformati in commestibili							
a) in carri serbatoi, botti, barili, fusti metallici	E	54	65	76	O	—	201 D
b) altrimenti imballati	D	53	63	—	O	—	201 D
Oli e grassi vegetali, anche idrogenati, non commestibili e non spediti agli stabilimenti di raffinazione per essere trasformati in commestibili							
a) in carri serbatoi, botti, barili, fusti metallici	E	55	66	76	N	—	—
b) altrimenti imballati	D	54	65	—	N	—	—
Margarina	E	—	—	—	O	103 B	201 B
Nota. — Il burro naturale rientra nel gruppo 02.							
Fecce o *morchie* di oli	E	55	66	—	N	—	—
Gruppo 05. - Cereali e loro farine - Pane e pasta							
Cereali:							
grano o frumento							
granoturco o formentone	F	56	69	—	O	—	204
riso, risone e risino							
orzo							
segala	F	54	62	—	O	—	204
altri							

(1) I prodotti in barattoli, scatolame, vasetti e simili rientrano nel gruppo 07.

MERCE	Tariffe ordinarie N. 1 Serie	Tariffe ordinarie N. 2 Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 6 tonnellate	10 tonnellate	15 tonnellate	Tariffe speciali N. 101 serie	Tariffe speciali Altre	Tariffe eccezionali
1	2	3	4	5	6	7	8
Cereali avariati, malati o comunque non atti all'alimentazione umana	F	54	62	—	N	—	—
Cascami di cereali	F	54	62	—	N	—	—
Farina di cereali non torrefatti:							
a) di grano o frumento	F	55	68	—	O	—	204
b) di granoturco o formentone	F	55	69	—	O	—	204
c) di altri cereali	E	54	68	—	O	—	204
Crusche	E	54	62	—	O	—	—
Pane comune e biscotto di mare (galletta)	F	54	62	—	O	—	201 D
Grissini e pane dietetico	C	51	61	—	O	—	201 D
Fiocchi d'avena, d'orzo e d'altri cereali; altri prodotti dietetici	C	51	61	—	N	—	—
Cereali torrefatti e loro farine	C	51	61	—	N	—	—
Nota. — I cereali torrefatti contenuti in confezioni portanti la fascetta della tassa sui surrogati del caffè rientrano nel gruppo 08.							
Paste da minestra:							
a) comuni	H	57	71	—	O	—	204
b) altre (glutinate, all'uovo, tortellini, ecc.)	C	51	62	—	O	—	—
c) tritumi	H	58	72	—	O	—	—
Nota. — Le paste da minestra cucinate e chiuse in scatole rientrano nel gruppo 07.							
Malto, amidi, fecole, glutine ed analoghi	E	52	62	—	N	—	—
Lieviti e altri fermenti	D	—	—	—	N	103 A	—

Gruppo 06. - Prodotti ortofrutticoli anche essiccati e loro farine (1)

MERCE	N. 1 Serie	6	10	15	N. 101 serie	Altre	Tariffe eccezionali
Frutta fresche:							
a) agrumi, anche in acqua di mare o salata	F	—	—	—	O	103 C	201 E F-G
b) uva:							
1. in natura	E	—	—	—	O	103 C	201 C
2. pigiata con mosto, in carri serbatoi, botti, tini, bigonce, navasse e simili	F	—	—	—	O	103 C	—
c) non nominate:							
1. in natura:							
α) olive	F	—	—	—	O	103 C	201 C
β) altre, anche pigiate	F	—	—	—	O	103 C	201 C
2. congelate	C	—	—	—	N	103 A	—
Carrube fresche o essiccate e polpa di carrube (carrube triturate)	F	—	—	—	O	103 B	201 B
Castagne comuni	F	—	—	—	O	103 C	201 C
Altre frutta a guscio:							
a) intere	G	54	64	—	O	—	201 D (2)
b) sgusciate, anche torrefatte e macinate	D	52	62	—	O	—	—
Noci di cocco	C	51	61	—	N	—	—
Frutta essiccate:							
a) fichi:							
1. per uso alimentare	F	—	—	—	O	103 B	201 B
2. destinati a usi industriali, compresi gli scarti	E	56	69	—	N	—	—
b) olive	E	—	—	—	O	103 B	201 B (3)
c) non nominate	D	—	—	—	O	103 A	—

(1) I prodotti in barattoli, scatolame, vasetti e simili rientrano nel gruppo 07.
(2) Applicabile soltanto ai prodotti freschi. Per tali prodotti freschi, valgono le condizioni di trasporto di cui al primo comma della Condizione particolare 1ª della Tariffa eccezionale n. 201.
(3) Applicabile soltanto alle olive secche non riposte in barattoli, scatole, vasetti e simili.

MERCE	TARIFFE ORDINARIE N. 1 Serie	TARIFFE ORDINARIE N. 2 Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 6 tonnellate	10 tonnellate	15 tonnellate	TARIFFE SPECIALI N. 101 serie	TARIFFE SPECIALI altre	TARIFFE ECCEZIONALI
1	2	3	4	5	6	7	8
Scorze di agrumi secche	F	—	—	—	O	103 C	201 C
Farina di frutta:							
a) di castagne	G	57	69	—	O	—	—
b) di frutta non nominate	C	52	62	—	N	—	—
Vinaccia (ammasso di vinaccioli, graspi e bucce dell'uva spremuta)	F	57	69	—	—	—	—
Patate	G	57	70 / 72 (1)	78	O	—	—
Barbabietole da zucchero in natura	G	57	69	81	O	—	—
Pomodori freschi	F	—	—	—	O	103 C	201 C
Ortaggi non nominati:							
a) freschi:							
1. in natura	F	—	—	—	O	103 C	201 C
2. congelati	C	—	—	—	N	103 A	—
b) essiccati, macinati	C	51	61	—	N	—	—
Erbe aromatiche da cucina	D	—	—	—	O	103 C	201 C
Legumi:							
a) freschi in natura	F	—	—	—	O	103 C	201 C
b) essiccati, torrefatti, anche macinati	E	55	65	75	O	—	—
***Frutta**, ortaggi e legumi* e loro parti, freschi in acqua salata o solforata, in salamoia o in composta nel sale, in botti, barili, fusti metallici, stagnoni, ecc. *Nota.* — I prodotti di questa voce contenuti in recipienti di peso singolo fino a 10 kg. rientrano nel gruppo 07.	F	—	—	—	O	103 C	201 C (2)
Funghi e tartufi:							
a) freschi	C	—	—	—	M	103 A	203 A
b) essiccati	C	51	61	—	M	—	—

Gruppo 07. - Prodotti dell'industria conserviera — Estratti e brodi per uso alimentare

MERCE	Serie	6	10	15	N. 101 serie	altre	Eccezionali
A) PRODOTTI ANIMALI							
Carni preparate o conservate (comprese quelle affumicate, salate, essiccate, ecc.):							
a) salumi freschi o stagionati	D	—	—	—	O	103 A	201 A
b) altre	D	52	62	—	N	—	201 D
Pesci preparati o conservati:							
a) sott'olio, sotto aceto, in salsa, ecc.:							
1. tonno	E	52	62	—	O	—	—
2. altri	E	52	62	—	O	—	—
b) pasta d'acciughe	B	51	60	—	O	—	—
c) altri	F	55	65	—	O	—	—
Crostacei, molluschi e uova di pesce preparati o conservati	C	51	61	—	N	—	—
Latte condensato o concentrato:							
a) in bidoni e simili	E	54	64	—	O	—	—
b) in barattoli, vasetti e simili	C	51	61	—	N	—	—
Latte in polvere o tavolette; farine lattee	C	51	61	—	N	—	—
B) PRODOTTI VEGETALI							
***Frutta**, ortaggi e legumi* e loro parti, freschi, in acqua salata o solforata, in salamoia o in composta nel sale, in barattoli, scatolame, vasetti e simili *Nota.* — I prodotti di questa voce contenuti in recipienti di peso singolo superiore a 10 kg. rientrano nel gruppo 06.	E	55	65	—	N	—	—

(1) Valevole — in via provvisoria — per i trasporti percorrenti almeno 1000 km.
(2) Gli agrumi in acqua di mare o salata si tassano con le serie *E*, *F* o *G*.

MERCE	TARIFFE ORDINARIE N. 1	TARIFFE ORDINARIE N. 2 — Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di			TARIFFE SPECIALI		TARIFFE ECCEZIONALI
	Serie	6 tonnellate	10 tonnellate	15 tonnellate	N. 101 serie	altre	
1	2	3	4	5	6	7	8
Conserva o salsa di pomodori	D	—	—	—	O	103 B	201 B
Frutta, ortaggi e legumi in composta nell'olio o nell'aceto	D	52	62	—	N	—	—
Conserva di frutta e frutta cotte e conservate nel proprio sugo, anche con aggiunta di zucchero	C	51	61	—	N	—	—
Frutta candite o in composta con senapa o nello spirito	C	51	60	—	N	—	—
Crauti	E	54	64	—	N	—	—
Funghi e tartufi conservati	C	51	60	—	N	—	—
C) ESTRATTI E BRODI PER USO ALIMENTARE							
Estratti e brodi	C	51	61	—	N	—	—
Condimenti non nominati	C	51	62	—	N	—	—
Ortaggi, legumi e minestre preparati con condimenti, estratti di carne e simili sostanze	D	53	64	—	N	—	—
D) ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI CONSERVATI							
Altri prodotti alimentari conservati in scatole, barattoli, vasetti e simili	C	51	60	—	N	—	—

Gruppo 08. - Zuccheri e prodotti dolciari — Coloniali e surrogati

MERCE	2	3	4	5	6	7	8
ZUCCHERI E PRODOTTI DOLCIARI							
Zuccheri:							
a) saccarosio e glucosio, greggi o raffinati	D	51	61	70	O	—	—
b) altri	C	51	60	—	N	—	—
Melasso	E	52	62	72	N	—	—
Miele, anche artificiale	C	51	61	—	O	—	—
Cioccolato, in blocchi, tavolette o in polvere	C	51	60	—	N	—	—
Biscotti e altri prodotti dell'industria dolciaria	C	51	60	—	N	—	—
Gelati	C	45	51	—	N	—	—
COLONIALI E SURROGATI							
Caffè coloniale, anche torrefatto, ed estratti di caffè	C	51	60	—	N	—	—
Surrogati del caffè *Nota.* — Rientrano in questa voce la cicoria, i fichi secchi, le ghiande e simili materie torrefatte, da usarsi per la preparazione di infusi per bevanda.	D	52	63	—	N	—	—
Cacao in natura, torrefatto, anche in polvere o dolcificato	C	51	60	—	N	—	—
— Mondiglie di cacao e pellicole di cacao, anche abbrustolite e macinate	E	54	64	—	N	—	—
Tè, droghe, spezie, altri coloniali e loro surrogati	C	51	60	—	N	—	—

Gruppo 09. - Vini, liquori e altre bevande, aceto - acqua, ghiaccio e neve

MERCE	2	3	4	5	6	7	8
Mosto comune, filtrato, concentrato o cotto, anche alcolizzato fino al 25 % in volume di alcole *Note.* — 1ª I mosti contenenti oltre il 25% in volume di alcole si classificano come spiriti. 2ª L'uva pigiata con mosto rientra nel gruppo 06.	E F (1)	56 57(1)	65 67(1)	73 76(1)	O	—	—

(1) Valevole per i trasporti percorenti almeno km. 600.

MERCE	TARIFFE ORDINARIE N. 1 Serie	N. 2 Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 6 tonnellate	10 tonnellate	15 tonnellate	TARIFFE SPECIALI N. 101 serie	altre	TARIFFE ECCEZIONALI
1	2	3	4	5	6	7	8
Vino (compresi vermut e marsala), vino cotto o concentrato, anche chinato o misto con uova; vino spunto o guasto; contenenti fino al 25 % in volume di alcole:							
a) di produzione nazionale:							
1. in carri serbatoi, botti, barili	F H (1)	56 57 (1)	65 67 (1)	73 76 (1) 78 (2)	O	—	—
2. altrimenti imballato	D	52	62	—	O	—	—
b) di produzione estera:							
1. in carri serbatoi, botti, barili	C	51	61	—	O	—	—
2. altrimenti imballato	C	51	60	—	O	—	—
Nota. — I vini di questa voce contenenti oltre il 25% in volume di alcole sono classificati come spiriti.							
Spiriti preparati per bevanda, liquori e aperitivi:							
a) in carri serbatoi, botti, barili	C	51	61	—	O	—	—
b) altrimenti imballati	C	51	60	—	O	—	—
Birra							
a) in botti o barili	E	—	—	—	O	103 B	—
~~*b*) altrimenti imballata~~	D	—	—	—	O	103 A	—
Sciroppi, sughi e altre bevande non nominate:							
a) non alcolizzati							
1. in botti o barili	D	52	63	—	O	—	201 D
2. altrimenti imballati	D	52	62	—	O	—	201 D
b) *altri*	C	51	61	—	O	—	—
Vermut, aperitivi, sciroppi e sughi, anche diluiti con acqua, in bottigliette contenenti ciascuna una consumazione	C	51	62	—	O	—	—
Aceto:							
a) in carri serbatoi, botti, barili	E	56	66	75	O	—	—
b) altrimenti imballato	D	52	62	—	O	—	—
Acqua dolce e di mare	C H (3)	54 64 (3)	65 74 (3)	— 84 (3)	O —	— —	— —
Acque minerali, naturali e artificiali; acque gassose	D	54	65	—	O	—	—
Polveri per bibite, polveri effervescenti e per acque da tavola	C	51	60	—	N	—	—
Ghiaccio e neve	F	—	—	—	O	103 C	—
Nota. — Il ghiaccio secco (anidride carbonica solida) rientra nel gruppo 21.							

Gruppo 10. - Pelli, cuoio e altre parti di animali

MERCE	N. 1 Serie	6	10	15	N. 101 serie	altre	Tariffe eccezionali
Pelli di rettili o di pesci	C	51	60	—	M	—	—
Pelli altre:							
a) grezze, fresche anche salate, secche o incalcinate	D	52	63	—	N	—	—
b) conciate:							
1. cuoio e pelli tinte, scamosciate, verniciate, marocchinate, lucidate, uso bulgaro, ecc.	C	51	61	—	M	—	—
2. da pellicceria e ritagli buoni per lavori di pellicceria	C	51	60	—	M	—	—
c) raschiatura, avanzi e ritagli di cuoio e di pelli, anche con pelo, e lavori usati e logori di pelli, buoni per ogni uso, esclusi i lavori di pellicceria	E	53	64	—	N	—	—
Nota. — Gli avanzi buoni solo per concime rientrano nel gruppo 41.							
Cuoio rigenerato	C	51	62	—	N	—	—
Crino animale	C	51	60	—	M	—	—
Peli di animali	B	51	61	—	M	—	—
Nota. — Le fibre animali atte ad essere filate rientrano nel gruppo 14.							

(1) Valevole per i trasporti percorrenti almeno km. 600.
(2) Valevole — in via provvisoria — per i trasporti percorrenti almeno km. 1000.
(3) Applicabile all'acqua dolce se spedita in botti, barili o carri serbatoi per conto di Municipi, e da essi distribuita direttamente ai consumatori, o per conto di Amministrazioni dello Stato.

MERCE	Tariffe ordinarie N. 1 Serie	N. 2 Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 6 tonnellate	10 tonnellate	15 tonnellate	Tariffe speciali N. 101 serie	altre	Tariffe eccezionali
1	2	3	4	5	6	7	8
Penne e piume:							
a) d'ornamento	B	51	60	—	M	—	—
b) per materasse, guanciali, copripiedi e altri lavori	C	52	63	—	M	—	—
Nota. — Le penne buone solo per concime rientrano nel gruppo 41.							
Recotti e bozzoli lavati e spogli della seta, crisalidi o bigattoni e avanzi dei bozzoli spogliati	E	56	69	—	M	—	—
Spugne e loro ritagli e cascami	B	51	62	—	M	—	—
Nervi, budella e tendini, veschiche, ecc.:							
a) freschi o salati	D	53	63	—	N	—	—
b) secchi	C	51	61	—	N	—	—
Ossa:							
a) grezze o sgrassate o private della gelatina; raschiatura e ceneri di ossa	F	57	69	—	N	—	—
b) macinate e calcinate (bianche)	E	55	67	—	N	—	—
Corna e unghie di animali, anche in pezzi	E	55	67	—	N	—	—
Ritagli, trucioli, raspature e anime o noccioli di corna e di unghie	F	57	69	—	N	—	—
Sangue di bestiame, cristallizzato, in scaglie, in polvere	C	51	62	—	N	—	—
Nota. — Il sangue di bestiame liquido o coagulato rientra nel gruppo 01.							
Altre parti non nominate di animali	C	51	60	—	N	—	—

Gruppo 11. - Paglia - Foraggi e mangimi

MERCE	2	3	4	5	6	7	8
Paglia anche in torciglioni	F	59	72	—	M	—	208 (1)
Fieno, erba comune e analoghi foraggi	F	59	72	—	M	—	208 (1)
Farine, panelli, avanzi vegetali e animali e avanzi di fabbricazioni varie, atti soltanto all'alimentazione del bestiame	E	56	68	—	N	—	—
Miscele saline per uso zootecnico	E	55	65	—	N	—	—
Mangimi non nominati	E	55	67	—	N	—	—

Gruppo 12. - Piante e loro parti (2) — Materie vegetali da intreccio

MERCE	2	3	4	5	6	7	8
Piante e piantine non nominate, vive o secche, e loro rami	B	53	60	—	M (3)	—	—
Fiori recisi							
a) feschi, anche in mazzi e corone	B	45	51	—	M	—	—
b) altri	C	51	61	—	M	—	—
Foglie:							
a) di gelso, fresche	C	45	51	—	M	—	—
b) altre	D	53	64	—	M	—	—
Canne:							
a) destinate a stabilimenti per la fabbricazione della cellulosa	G	60	67	—	—	—	—
b) ordinarie, cannicci o stuoie di canna per soffitti, tramezzi, ecc.	D	54	64	—	M	—	—
c) di saggina o sorgo nostrano	G	57	67	—	M	—	—
d) altre	B	51	60	—	M	—	—
Semi da prato e da orto, semi e bulbi di fiori, di piante e analoghi	B	51	61	—	N	—	—
— scarti di	F	53	64	—	N	—	—
Nota. — I semi oleosi rientrano nel gruppo 03.							

(1) Applicabile solo alla paglia comune, non in torciglioni, nonchè al fieno ed all'erba comune ed al trifoglio secchi.
(2) Le piante e loro parti per tinta e concia rientrano nel gruppo 23; i legni e il sughero rientrano nel gruppo 13.
(3) Alle piante e piantine vive, anche con vaso, rami e foglie fresche di piante, si applicano i prezzi della Serie N della tariffa n. 101.

MERCE	TARIFFE ORDINARIE				TARIFFE SPECIALI		TARIFFE ECCEZIONALI
	N. 1	N. 2					
	Serie	Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di					
		6	10	15	N. 101 serie	altre	
		tonnellate					
1	2	3	4	5	6	7	8
Bucce e gusci di semi e frutti non nominati, anche macinati	D	55	67	—	N	—	—
Altre parti di piante	E	52	62	—	N	—	—
Nota. — La legna da ardere, il sughero e gli avanzi di materie vegetali buoni solo per combustibile rientrano nel gruppo 26.							
Avorio vegetale	C	51	61	—	N	—	—
Crino vegetale, anche tinto e in torciglioni	D	60	70	—	N	—	—
Erbe e altre materie da intreccio non nominate, anche in torciglioni e trecce	C	55	68	—	M	—	—
Lavori non nominati di materie vegetali da intreccio	B	51	61	—	M	—	—

Gruppo 13. - Legni, anche artificiali

MERCE	2	3	4	5	6	7	8
Legno comune e da ebanisti:							
a) greggio (tronchi d'albero, anche scortecciati)	E	55	66	73 76 (1)	—	—	209
b) lavorato con l'ascia o segato diritto, anche piallato, anche con denti e incastri per la calettatura	E	54	64	71 74 (1)	N	—	209
c) segato con curvature o comunque sagomato, anche piallato e anche con fori o con denti e incastri per la calettatura o curvato a vapore per la fabbricazione di sedie, mobili o altro	D	53	62	—	N	—	—
Traverse e traversine per strade ferrate e tranvie, anche iniettate	D	53	65	—	—	—	—
Legno compensato in fogli	C	52	61	—	M	—	—
Legni artificiali in lastre, pannelli, quadrelli, tavole e tegole	D	52	61	—	N	—	—
Legno in fogli per tarsia o impiallacciatura; legno intagliato, intarsiato, lavorato a traforo	C	51	60	—	N	—	—
Assicelle preparate per comporre casse da imballaggio	E	53	63	—	N	—	209
Stecche per ceste e corbelli	D	52	61	—	N	—	—
Fogli di legno comune, anche preparati per scatole, cassette od altro	D	53	63	—	N	—	—
Baracche, casotti, garette e padiglioni smontati	D	52	61	—	—	—	—
Legno in lavori non nominati	C	51	60	—	N	—	—
Farina e segatura di legno	D	53	65	—	N	—	—
Nota. — La farina e la segatura di legni medicinali o di legni per tinta e concia rientrano, rispettivamente, nei gruppi 18 e 23.							
Sughero	C	52	63	—	M	—	210
Nota. — Il sughero per ardere rientra nel gruppo 26.							
— in lavori	B	51	62	—	M	—	—

Gruppo 14. - Materie tessili - Filati e tessuti (2)

MERCE	2	3	4	5	6	7	8
FIBRE VEGETALI							
Arbusti e steli di fibre vegetali tessili	F	59	69	—	M	—	—
Fibre vegetali	F	58	68	—	N	—	—
Filati di fibre vegetali	E	55	66	—	N	—	—
Cordami e lavori di corda	E	55	66	—	N	—	—
Trefoli di canapa e di juta	F	58	68	—	N	—	—

(1) Valevole per i trasporti percorrenti almeno 600 Km.
(2) I lavori di filati e di tessuti rientrano nei gruppi 36 e 37.

MERCE	TARIFFE ORDINARIE N. 1 Serie	N. 2 Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 6 tonnellate	10 tonnellate	15 tonnellate	TARIFFE SPECIALI N. 101 serie	altro	TARIFFE ECCEZIONALI
1	2	3	4	5	6	7	8
Tessuti di fibre vegetali	D	53	64	—	N	—	—
Ovatte vegetali	E	55	66	—	M	—	—
Nota. — Il cotone idrofilo rientra fra le merci non nominate del gruppo 42.							
FIBRE ANIMALI							
Lana:							
a) lavata	E	55	66	—	N	—	—
b) altra	F	57	67	—	N	—	215 (1)
— (filati di)	E	54	65	—	N	—	—
— (tessuti di)	D	53	64	—	N	—	—
Bozzoli, anche non finiti e di scarto	D	52	62	—	M	—	—
Seta greggia; filati e tessuti di seta, anche misti con altre fibre	C	51	60	—	M	—	—
Fibre animali non nominate e loro filati e tessuti	C	51	60	—	N	—	—
FIBRE ARTIFICIALI (2)							
Fibre artificiali	E	55	66	—	N	—	—
Filati di fibre artificiali	E	54	65	—	N	—	—
Tessuti di fibre artificiali	D	53	64	—	M	—	—
FILATI E TESSUTI MISTI							
Nota. — I filati e tessuti misti con seta rientrano nella voce «Seta»							
Filati misti	E	54	65	—	N	—	—
Tessuti misti	D	53	64	—	M	—	—
Tessuti gommati, cerati, pegamoidati e simili	C	51	61	—	M	—	—
AVANZI E CASCAMI							
Gallettame e gallettamini	E	54	64	—	N	—	—
Avanzi, cascami e ritagli di fibre, di filati e di tessuti:							
a) di seta	C	52	62	—	N	—	—
b) altri	G	59	69	—	N	—	—
Nota. — Quelli buoni soltanto per concime rientrano nel gruppo 41.							

Gruppo 15. - Materie e prodotti dell'industria cartaria e grafica

MERCE	2	3	4	5	6	7	8
Pasta per carta, meccanica e chimica	D	53	65	—	N	—	—
Carta:							
a) in rotoli per giornali	F	53	63	—	N	—	211
b) comune da involgere o per imballaggio, anche colorata con iscrizioni, disegni, ecc.:							
1. trasparente di cellulosa o viscosa	C	51	61	—	N	—	—
2. altra	E	54	64	—	N	—	—
c) altra	C	51	60	—	N	—	—
Cartoni e cartoncini:							
Nota. — S'intendono per cartoni e cartoncini quelli che hanno un peso superiore a 300 grammi per metro quadrato.							
a) ordinari	D	52	62	—	N	—	—
Nota. — S'intendono quelli in massa o formati di strati di carta uniti per compressione allo stato umido senza colla o salda di amido.							
b) altri	C	51	60	—	N	—	—

(1) Applicabile soltanto alla lana sudicia.
(2) La cellulosa destinata alla fabbricazione delle fibre tessili artificiali rientra nel gruppo 15.

MERCE	TARIFFE ORDINARIE				TARIFFE SPECIALI		TARIFFE ECCEZIONALI
	N. 1	N. 2 Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di					
	Serie	6	10	15	N. 101 serie	altre	
		Tonnellate					
1	2	3	4	5	6	7	8
Carta, cartoncini e cartoni stampati, litografati o scritti:							
a) giornali, pubblicazioni periodiche, come dispense di romanzi, di opere letterarie, scientifiche, ecc., listini, cataloghi, orari di imprese di trasporti, ecc., spediti dalle case editrici e librarie o dalle loro agenzie di vendita	—	—	—	—	—	107	—
b) libri	C	51	63	—	N	—	—
c) biglietti per ferrovie, tramvie, spettacoli pubblici o per altro consimile uso	C	51	61	—	N	—	—
d) altri	C	51	60	—	N	—	—
Carta, cartoni e cartoncini di qualsiasi specie usati, anche in ritagli e trucioli:							
a) da macero:							
1. giornali vecchi fuori uso diretti alle cartiere e giornali invenduti diretti alle case editrici	G	62	72	—	N	—	—
2. altri	E	56	66	—	N	—	—
b) destinati ad altri usi	E	54	65	—	N	—	—
Lavori non nominati	C	51	60	—	N	—	—

Gruppo 16. - Prodotti chimici inorganici

MERCE	2	3	4	5	6	7	8
Acidi cloridrico, nitrico e solforico, anche in soluzione acquosa, e loro miscele:							
a) in carri serbatoi o in carri giare	—	51	61	—	—	—	—
b) altrimenti imballati	C	51	60	—	N	—	—
Nota. — L'acido cloridrico anidro rientra nel gruppo 21.							
Ammoniaca in soluzione acquosa	C	51	60	—	N	—	—
Nota. — L'ammoniaca anidra rientra nel gruppo 21.							
Soda caustica, anche in soluzione acquosa	D	54	64	—	N	—	—
Allumina preparata	D	52	63	—	N	—	—
Ossido di magnesio, in botti, barili, stagnoni, sacchi	D	52	63	—	N	—	—
Nota. — Quello altrimenti imballato rientra nella voce «Prodotti chimici inorganici non nominati».							
Acqua ossigenata	C	51	60	—	N	—	—
Carbonato di sodio	D	54	64	—	N	—	—
Ipocloriti	D	52	63	—	N	—	—
Nitrato d'ammonio, anche se contenente fino al 35% di sostanze minerali inerti	C	51	61	—	N	—	—
Nota. — Quello contenente oltre il 35% di sostanze minerali inerti rientra nel gruppo 19.							
Solfato di sodio	D	52	62	—	N	—	—
— *di rame*	C	51	60	—	N	—	—
Nota. — Il solfato di rame, spedito in botti, barili, sacchi o alla rinfusa, destinato ad usi agricoli, rientra nel gruppo 19.							
Carburo di calcio	C	51	62	—	N	—	—
Catalizzatori per l'industria chimica:							
a) attivi	C	51	61	—	N	—	—
b) esauriti	E	55	65	—	N	—	—
Solfuro di carbonio e tetracloruro di carbonio	D	52	63	—	N	—	—
Prodotti chimici inorganici non nominati:							
a) in carri serbatoi, botti, barili, fusti, sacchi	C	51	61	—	N	—	—
b) altrimenti imballati	C	51	60	—	N	—	—

MERCE	Tariffe ordinarie N. 1 Serie	Tariffe ordinarie N. 2 – Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 6 tonnellate	10 tonnellate	15 tonnellate	Tariffe speciali N. 101 serie	Tariffe speciali altre	Tariffe eccezionali
1	2	3	4	5	6	7	8
Soluzioni acquose non nominate di prodotti chimici inorganici rientranti in questo gruppo, contenenti non oltre il 50% di sostanze disciolte	D	54	64	—	N	—	—
Nota. — Le soluzioni contenenti oltre il 50% di sostanze disciolte rientrano nella voce del prodotto relativo; in mancanza di tale voce, rientrano in quella di «Prodotti chimici inorganici non nominati».							
Fanghi avanzi e residui inorganici della lavorazione di prodotti chimici	E	57	67	—	N	—	—

Gruppo 17. - Prodotti chimici organici

MERCE	Serie	6	10	15	N. 101 serie	altre	Tariffe eccezionali
Acido acetico e anidride acetica:							
a) in carri serbatoi, botti, barili	C	51	61	—	N	—	—
b) altrimenti imballati	C	51	60	—	N	—	—
Acido fenico:							
a) in carri serbatoi, botti, barili	C	51	61	—	N	—	—
b) altrimenti imballati	C	51	60	—	N	—	—
Formaldeide in soluzione acquosa:							
a) in carri serbatoi, botti, barili, stagnoni	C	51	62	—	N	—	—
b) altrimenti imballata	C	51	61	—	N	—	—
Glicerina							
a) in carri serbatoi, botti, barili, stagnoni	C	51	61	—	N	—	—
b) altrimenti imballata	C	51	60	—	N	—	—
Acidi grassi	C	51	61	—	N	—	—
Alcole etilico:							
a) in carri serbatoi, botti, barili, stagnoni	C	51	61	—	N	—	—
b) altrimenti imballato	C	51	60	—	N	—	—
Alcole etilico denaturato:							
a) in carri serbatoi, botti, barili, stagnoni	C	51	62	—	N	—	—
b) altrimenti imballato	C	51	61	—	N	—	—
Alcole metilico, amilico, butilico, propilico e simili:							
a) in carri serbatoi, botti, barili, stagnoni	C	51	62	—	N	—	—
b) altrimenti imballati	C	51	61	—	N	—	—
Etere solforico	C	51	61	—	N	—	—
Acetone	C	51	61	—	N	—	—
Olio amilico e olio di acetone	D	52	63	—	N	—	—
Trielina	C	51	62	—	N	—	—
Tartaro greggio	E	54	65	—	N	—	—
Tartrato e citrato di calce greggi	D	52	63	—	N	—	—
Urea tecnica	C	51	61	—	N	—	—
Sostanze coloranti sintetiche e lacche	C	51	60	—	N	—	—
Prodotti chimici organici non nominati:							
a) in carri serbatoi, botti, barili, fusti, sacchi	C	51	61	—	N	—	—
b) altrimenti imballati	C	51	60	—	N	—	—
Soluzioni acquose non nominate di prodotti chimici organici rientranti in questo gruppo, contenenti non oltre il 50% di sostanze sciolte	D	54	64	—	N	—	—
Nota. — Le soluzioni acquose contenenti oltre il 50% di sostanze disciolte rientrano nella voce del prodotto relativo; in mancanza di tale voce, rientrano in quella «Prodotti chimici organici non nominati»							
Fanghi, avanzi e residui organici della lavorazione di prodotti chimici	E	57	67	—	N	—	—

MERCE	Tariffe ordinarie N. 1 Serie	Tariffe ordinarie N. 2 Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 6 tonnellate	10 tonnellate	15 tonnellate	Tariffe speciali N. 101 serie	Tariffe speciali altre	Tariffe eccezionali
1	2	3	4	5	6	7	8
Gruppo 18. - Medicinali - Specialità e preparazioni farmaceutiche - Insetticidi (esclusi quelli per usi agricoli) (1)							
Droghe, piante ed erbe medicinali e loro parti:							
a) radica di liquerizia	D	52	63	—	N	—	206
b) altre	C	51	62	—	N	—	—
Estratti e succhi medicinali:							
a) di liquerizia	C	51	61	—	N	—	—
b) altri	C	51	60	—	N	—	—
Saponi medicati	C	51	61	—	N	—	—
Specialità e preparazioni medicinali	C	51	60	—	N	—	—
Vini medicinali o misti a sostanze medicinali, esclusa la china *Nota.* — I vini semplicemente chinati rientrano nel gruppo 09.	C	51	60	—	N	—	—
Disinfettanti:							
a) in botti, barili e recipienti di latta	C	51	63	—	N	—	—
b) altrimenti imballati	C	51	61	—	N	—	—
Preparazioni insetticide e disinfestanti (1)	C	51	62	—	N	—	—
Gruppo 19. - Fertilizzanti e correttivi del terreno Preparazioni chimiche per usi agricoli							
Nitrato di ammonio, di calcio e di sodio, per concime (2) *Nota.* — Il nitrato di ammonio rientra in questa voce solo quando sia mescolato con almeno il 35% di sostanze minerali inerti, in caso contrario rientra nel gruppo 16.	F	57	70	—	N	—	216
Solfato, solfonitrato e fosfato di ammonio, per concime (2)	F	57	70	—	N	—	216
Cloruro e solfato di potassio, per concime (2)	F	57	70	—	N	—	216
Fosfazoto (2)	F	57	69	—	N	—	216
Fosforiti naturali	G	59	70	79	N	—	216
Fosfati e perfosfati di calcio e scorie Thomas, per concime (2) *Nota.* — Se contengono più del 2% di azoto rientrano nella voce « Concimi chimici non nominati ».	G	59	71	—	N	—	216
Calciocianamide	F	57	70	—	N	—	216
Terra vegetale o terriccio di castagno	G	59	70	—	N	—	216
Guano naturale o artificiale	F	57	69	—	N	—	216
Ruffetto d'ossa e cornunghia	G	59	70	—	N	—	216
Salini (sali provenienti dalla lisciviazione o lavatura delle ceneri alcalinifere delle piante) (2)	F	57	69	—	N	—	216
Correttivi del terreno (gesso per l'agricoltura e materie di analogo uso)	G	59	70	—	N	—	216
Concimi chimici non nominati (2) *Nota.* — S'intendono i miscugli fatti con prodotti naturali o artificiali e non i singoli componenti che hanno una classificazione a sè.	F	57	70	—	N	—	216
Concimi naturali non nominati	G	59	70	—	—	—	216
Arseniati di calcio e di piombo, per usi agricoli	F	57	69	—	N	—	216
Solfato di rame, per usi agricoli (2)	F	57	69	—	N	—	216
Preparazioni anticrittogamiche, antifillosseriche, antiperonosporiche, insetticide, disinfestanti ed erbicide, per usi agricoli	F	57	69	—	N	—	216
Solfitanti per uso enologico	E	55	67	—	N	—	216

(1) Gli insetticidi per usi agricoli rientrano nel gruppo 19.
(2) Soltanto se spediti in botti, barili, fusti metallici, sacchi o alla rinfusa; se altrimenti imballati, rientrano nei gruppi 16 o 17.

MERCE	TARIFFE ORDINARIE N. 1	TARIFFE ORDINARIE N. 2 – Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di			TARIFFE SPECIALI		TARIFFE ECCEZIONALI
	Serie	6 tonnellate	10 tonnellate	15 tonnellate	N. 101 serie	altro	
1	2	3	4	5	6	7	8
Gruppo 20. = Esplosivi = Munizioni = Artifizi e giocattoli pirici (1)							
Nitrocellulosa:							
a) del genere cotone collodio, sotto forma di ovatta non compressa, contenente almeno il 18% di acqua o almeno il 25% di xilolo o di alcoli o di alcole e canfora; o compressa, contenente almeno il 15% di acqua; oppure disciolta in solventi in quantità non superiore al 75%	B	51	60	—	—	—	—
b) del genere fulmicotone, contenente almeno il 30% di acqua	B	51	60	—	—	—	
c) *altra*	—	—	—	—	—	108	—
Altri esplosivi da mina e da scoppio	—	—	—	—	—	108	—
Esplosivi da tiro	—	—	—	—	—	108	—
Munizioni cariche:							
a) per armi portatili, anche innescate	B	51	60	—	M	—	—
Nota. — Per armi portatili s'intendono quelle aventi un calibro fino a mm. 13,2.							
b) *altre*	—	—	—	—	—	108	—
Nota. — Le munizioni scariche rientrano nel gruppo 29.							
Inneschi detonanti	—	—	—	—	—	108	—
Mezzi di accensione e altri inneschi non detonanti	B	51	60	—	M	—	—
Artifizi e miscugli pirotecnici, per illuminazione, segnalazione e per spettacoli	—	—	—	—	—	108	—
Altre materie o manufatti o articoli esplodenti	—	—	—	—	—	108	—
Artifizi fumogeni e nebbiogeni:							
a) non contenenti clorati, per scopi agricoli e forestali	B	51	60	—	M	—	—
b) altri	—	—	—	—	—	108	—
Giocattoli pirici per bambini e articoli pirotecnici da sala	B	51	60	—	M	—	—
Gruppo 21. Gas sotto pressione = Gas liquefatti a bassa temperatura (2)							
Gas compressi:							
a) metano	D	51	60	—	—	—	212
b) altri	C	51	60	—	N (3)	—	—
Gas liquefatti sotto pressione:							
a) butano, propano e loro miscele	D	51	60	—	N	—	212
b) altri	C	51	60	—	—	—	—
Gas disciolti sotto pressione	C	51	60	—	—	—	—
Gas liquefatti a bassa temperatura e anidride carbonica solida	C	51	60	—	N	—	—
Gruppo 22. = Materie per coloritura e mesticheria (4) Adesivi = Inchiostri							
Minio, biacca, ossido e solfato di piombo e ossido di zinco	C	51	61	—	N	—	—
Bianco di Meudon, di Spagna e simili; *solfato di bario artificiale; litopone e ossido di ferro* preparato per tinte	D	52	62	—	N	—	—
Nerofumo e altri pigmenti neri	D	52	63	—	N	—	—
Ocre, terre bolari e terre colorate	D	52	62	—	N	—	—

(1) Sono esclusi dal trasporto gli esplosivi, gli artifizi ed i giocattoli pirici che non risultano specificatamente menzionati nel Repertorio. Quelli ammessi devono essere dichiarati sui documenti di trasporto con la voce di Repertorio.

(2) Sono esclusi dal trasporto i gas compressi, liquefatti o disciolti sotto pressione o a bassa temperatura che non risultano specificatamente menzionati nel Repertorio. Quelli ammessi devono essere dichiarati sui documenti di trasporto con la voce di Repertorio.

(3) È ammessa solo per l'ossigeno.

(4) Vedi anche prodotti chimici organici (gruppo 17) ed oli essenziali e resine (gruppo 23).

MERCE	TARIFFE ORDINARIE — N. 1 — Serie	TARIFFE ORDINARIE — N. 2 — Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 6 tonnellate	10 tonnellate	15 tonnellate	TARIFFE SPECIALI — N. 101 serie	TARIFFE SPECIALI — altre	TARIFFE ECCEZIONALI
1	2	3	4	5	6	7	8
Pigmenti non nominati	C	51	60	—	N	—	—
Olio di lino cotto e altri oli preparati per tinte e vernici	C	51	60	—	N	—	—
Siccativi per oli e vernici	C	51	60	—	N	—	—
Tinte, vernici e smalti	C	51	60	—	N	—	—
Materie non nominate per coloritura	C	51	60	—	N	—	—
Mastici e stucchi	C	51	62	-	N	—	—
Colla forte o di pelle e colla di ossa, tanto disseccate quanto gelatinose e *adesivi* non nominati:							
a) in sacchi, barili, stagnoni	D	52	62	—	N	—	—
b) altrimenti imballati	C	51	61	—	N	—	—
Inchiostri	C	51	60	—	N	—	—

Gruppo 23. - Materie concianti e tintoriali - Essenze, resine e cere naturali - Gomma elastica - Materie plastiche

MERCE	Serie	6	10	15	N. 101 serie	altre	Eccezionali
Legni e altre parti di piante per tinta e concia	D	52	62	—	N	—	207 (1)
Estratti concianti ed estratti e paste tintoriali	C	51	60	—	N	—	—
Trementine naturali:							
a) greggie	D	52	64	—	N	—	—
b) purificate	C	51	63	—	N	—	
Essenza di trementina	C	51	62	—	N	—	—
Altri oli essenziali ed essenze naturali ed artificiali	C	51	60	—	N	—	—
Colofonia, Pece di Borgogna e pece da birrai	D	52	63	—	N	—	—
Gomme, resine, gommoresine e Balsami non nominati, naturali	C	51	60	—	N	—	—
Cere animali e vegetali Favi vuoti	C	51	60	—	N	—	—
Gomma elastica, anche sintetica (buna e simili), anche rigenerata:							
a) latice	D	53	63	—	N	—	—
b) greggia	D	52	62		N	—	—
c) in fili, fogli, pneumatici, tubi e in altri lavori	C	51	61	—	N	—	—
d) in soluzione	C	51	61	—	N	—	—
e) avanzi	E	54	65	—	N	—	—
Celluloide, ebanite, resine sintetiche, materie plastiche e polveri da stampaggio							
a) in polvere, masse, fogli, fili, lastre e barre	C	51	61	—	N	—	—
b) in tubi e in altri lavori	C	51	60	—	N	—	—
c) in soluzione	C	51	61	—	N	—	—
d) avanzi, cascami e ritagli, compresi i cascami di pellicole cinematografiche	D	53	63	—	N	—	—
Ceralacca	C	51	60	—	N	—	—

Gruppo 24. Minerali metalliferi e non metalliferi

MERCE	Serie	6	10	15	N. 101 serie	altre	Eccezionali
MINERALI METALLIFERI							
Pirite:							
a) nazionale	E	56	68	78	N	—	213
b) estera	C	51	61	70	N	—	—

(1) Applicabile soltanto alle foglie di sommacco, di sondro, di lentisco, di tamarisco e di mortella.

MERCE	TARIFFE ORDINARIE N. 1	TARIFFE ORDINARIE N. 2 – Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di			TARIFFE SPECIALI		TARIFFE ECCEZIONALI
	Serie	6 tonnellate	10 tonnellate	15 tonnellate	N. 101 serie	altre	
1	2	3	4	5	6	7	8
Altri minerali di ferro	H	61	72	83	N	—	—
Bauxite	D	52	64	73	N	—	217
(avanzi della lavorazione della)	F	57	69	78	N	—	—
Minerali metalliferi non nominati							
a) in pezzi	D	53	63	73	N	—	—
b) in polvere	D	52	62	72	N	—	—
Ceneri di piriti di ferro	F	58	70	80	—	—	213
Loppe d'alto forno e altre scorie ferrose provenienti dalla fusione dei minerali di ferro o dall'affinazione della ghisa	F	58 61(1)	70 72(1)	80 82(1)	—	—	—
Nota. — Le scorie Thomas rientrano nel gruppo 19.							
MINERALI NON METALLIFERI							
Quarzo e sabbie quarzose							
a) di produzione nazionale	H	62	73	85	N	—	—
b) di produzione estera	E	57	63	72	N	—	—
Nota. — Si considerano quarzose le sabbie con tenore in anidride silicica superiore al 90%.							
Silice non cristallizata	D	52	63	76	N	—	—
Sabbie non nominate	C	54	64	74	N	—	—
Nota. — Le sabbie da costruzione rientrano nel gruppo 25.							
Farina fossile	D	53	63	73	N	—	—
Bentonite, terre saponacee o da sbianca o *argille da follone e Bentonitiche*	F	57	70	82	N	—	—
Argille non nominate	E	55	67	78	N	—	—
Nota. — Le argille refrattarie e quelle comuni dirette a fabbriche di mattoni e di tegole rientrano nel gruppo 25.							
Caolino:							
a) di produzione nazionale	F	57	69	78	N	—	—
b) di produzione estera	D	52	62	71	N	—	—
Talco o steatite	D	55	65	75	N	—	—
Feldspato	D	[illegible]	63	73	N	—	—
Minerali di sodio, potassio e magnesio	D	53	63	73	N	—	—
Nota. — Rientrano in questa voce la silvina, la cainite, la carnallite e gli analoghi minerali di sodio, potassio e magnesio.							
Calcite o carbonato di calcio naturale	D	53	64	73	N	—	—
Dolomite e magnesite:							
a) naturale	D	53	64	73	N	—	—
b) calcinata	D	52	62	72	N	—	—
Solfato e carbonato di bario naturali:							
a) in pezzi	E	55	67	74	N	—	—
b) in polvere	C	51	62	73	N	—	—
Nota. — Quelli artificiali rientrano nel gruppo 22.							
Fluorite e criolite	D	52	62	72	N	—	—
Zolfo:							
a) minerale di zolfo, in pezzi anche misto a polvere e genisi di zolfo	G	60	71	80	N	—	—
b) fuso (greggio o raffinato), in pani o in pezzi, anche misto a polvere	D	52	62	72	N	—	214
c) minerale di zolfo macinato, zolfo in polvere, anche ventilato o superventilato, anche ramato e in cannoli	C	51	60	70	N	—	214

(1) Se dirette a stabilimenti per la rifusione ed estrazione del ferro.

MERCE	TARIFFE ORDINARIE				TARIFFE SPECIALI		TARIFFE ECCEZIONALI
	N. 1	N. 2 Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di					
	Serie	6	10	15	N. 101 serie	altre	
		tonnellate					
1	2	3	4	5	6	7	8
Minerali non metalliferi non nominati:							
a) in pezzi	D	53	63	73	N	—	—
b) in polvere	D	52	62	72	N	—	—
AMIANTO GRAFITE MICA							
Amianto:							
a) greggio, in pezzi, in polvere o in filamenti	D	52	62	—	N	—	—
b) fibre molazzate o cardate	C	51	61	—	N	—	—
c) cartoni, filati, tessuti e altri lavori non nominati	C	51	60	—	N	—	—
Grafite o piombaggine, anche in lavori	D	52	62	—	N	—	—
Mica, anche in lavori	C	51	61	—	N	—	—
Gruppo 25. - Pietre e sabbie. - Calce, cementi e simili materiali da costruzione - Laterizi							
Marmo:							
a) in massi o pezzi, anche squadrati, in lastre e lastroni o tavole, gradini, lapidi, anche con cigli arrotondati	C	51	61	71	N	—	—
Nota. — I massi e i pezzi di marmo di peso non superiore a kg. 500 ciascuno, destinati a essere ridotti in pietrame, pietrisco, granelli o polvere, si tassano come Pietre, sempreché presentino fratture, cavità, inclusioni di altre materie tali da renderli inadatti a qualsiasi lavoro e il mittente dichiari sulla lettera di vettura che essi sono destinati agli usi sopra indicati.							
b) in sagoma di statue semplicemente abbozzate (escluse le sculture)	C	51	61	—	N	—	—
Nota. — Le sculture rientrano nel gruppo 38.							
c) in polvere, in granelli o in pezzetti poliedrici	D	52	62	—	N	—	—
d) in rottami, scaglie, frantumi, anche misti con polvere	E	54	70	85	N	—	—
Alabastro:							
a) greggio, in pezzi o abbozzato	C	51	61	71	N	—	—
b) in lavori non nominati (escluse le sculture)	C	51	60	—	N	—	—
Nota. — Le sculture rientrano nel gruppo 38.							
c) in polvere, in granelli o in pezzetti poliedrici	D	52	62	—	N	—	—
d) in rottami, scaglie, frantumi, anche misti con polvere	D	53	67	77	N	—	—
Lavagne ed ardesie naturali:							
a) in lastre	D	52	64	74	N	—	—
b) in rottami, scaglie, frantumi, anche misti con polvere	E	56	68	78	N	—	—
Pietra da calce, da cemento e da gesso, crude	H	62	73	84	N	—	—
Pozzolana	H	62	73	85	N	—	—
Pietra pomice, anche artificiale, in pezzi, in polvere, in detriti, in panetti	C	53	63	—	M	—	—
Lapilli	G	62	73	84	M	—	—
Pietre non nominate:							
Nota. — Le pietre lucidate si tassano come marmo.							
a) greggie	H	62	73	81	N	—	—
b) semplicemente squadrate o in blocchetti per pavimentazione	F	55	65	75	N	—	—
Nota. — Si classificano come pietre semplicemente squadrate anche i cigli da marciapiedi con calettature alle estremità per l'incastro.							
c) in lastre e lastroni, gradini, lapidi, anche con cigli arrotondati	D	52	62	73	N	—	—
d) in polvere, in granelli o in pezzetti poliedrici	D	53	63	—	N	—	—
e) in rottami, scaglie, frantumi, anche misti con polvere	H	62	73	81	N	—	—

MERCE	Tariffe ordinarie N. 1 — Serie	Tariffe ordinarie N. 2 — Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 6 tonnellate	10 tonnellate	15 tonnellate	Tariffe speciali — N. 101 serie	Tariffe speciali — altre	Tariffe eccezionali
1	2	3	4	5	6	7	8
Pietre artificiali e prodotti in cemento amianto, anche in lastre ed in lavori non nominati	C	52	62	72	N	—	—
rottami di	E	55	67	77	N	—	—
Argille:							
a) comuni dirette a fabbriche di mattoni e di tegole	H	62	73	85	N	—	—
b) refrattarie	F	57	69	75	N	—	—
Note. — 1. Si classificano come refrattarie le argille con punto di fusione superiore a 1500°. — 2. Le altre argille rientrano nel gruppo 24.							
Cementi in polvere	E	55	68	75	N	—	—
Calce viva o spenta e calce idraulica	F	57	69	77	N	—	—
Gesso cotto o da presa	E	55	67	75	N	—	—
Gesso allumato	D	52	62	—	N	—	—
Sabbie da costruzione, pietrisco, ghiaia e ciottoli comuni:							
a) allo stato naturale	H	62	73	85	N	—	—
b) incatramati o bitumati	F	57	68	—	N	—	—
Nota. — Le altre sabbie e i ciottoli di quarzo rientrano nel gruppo 24.							
Mattoni:							
a) di argilla comune, di cemento e di calcestruzzo	H	62	73	83	N	—	—
b) altri	D	52	62	—	N	—	—
Nota — Rientrano in questa voce anche i mattoni forati, i cunicoli, i mattoni, i tavelloni e simili con nervature e fori per l'applicazione di tondini di ferro, anche montati.							
Tegole ed embrici:							
a) comuni, marsigliesi, cremonesi	H	62	73	83	N	—	—
b) altri	D	52	62	—	N	—	—
Ambrogette:							
Nota. — Si considerano ambrogette i materiali le cui dimensioni piane non eccedano cm. 40 × cm. 40.							
a) di asfalto o di catrame, anche mescolato con sabbia o ghiaia, e blocchetti di asfalto di spessore fino a 12 cm.	E	55	67	77	N	—	—
Nota. — I blocchetti di asfalto di spessore oltre i 12 cm. rientrano nel gruppo 28							
b) di cemento, di calcestruzzo o di terracotta	D	53	63	73	N	—	—
c) altre	D	52	62	71	N	—	—
Tubi di asfalto, cemento, anche armato, terracotta, grès e analoghi:							
a) di diametro maggiore di 35 cm.	C	48	58	67	M	—	—
b) altri	D	52	62	71	N	—	—
Lavori non nominati, anche con figure ed ornati, esclusi quelli artistici							
Nota. — I lavori artistici rientrano nel gruppo 38.							
a) di marmo e di altre pietre	C	51	61	—	N	—	—
b) di argilla per costruzioni	D	52	62	—	N	—	—
c) di cemento o calcestruzzo	D	52	62	—	N	—	—
d) di gesso	C	51	61	—	N	—	—
e) di asfalto	D	52	62	—	N	—	—
Terra sabbiosa per fonderia:							
a) di produzione nazionale	H	62	73	84	N	—	—
b) di produzione estera	E	55	67	77	N	—	—
Terre comuni provenienti da scavi, da portare in rifiuto o da impiegare per la formazione di strade, piazzali, terrapieni, rilevati e opere di terra in genere	H	63	74	84	—	—	—
Materie isolanti del calore e del suono, anche in manufatti	C	51	61	71	N	—	—

MERCE	Tariffe ordinarie N. 1 Serie	N. 2 Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 5 tonnellate	10 tonnellate	15 tonnellate	Tariffe speciali N. 101 serie	Tariffe speciali altre	Tariffe eccezionali
1	2	3	4	5	6	7	8
Miscugli preparati per intonachi e malte; *materie impermeabilizzanti* per malte e cementi	C	51	61	71	N	—	—
Rottami non nominati di materiali di questo gruppo	G	59	70	81	N	—	—
Nota. — I rottami di terrecotta, grès, maiolica e porcellana rientrano nel gruppo 34.							

Gruppo 26. - Combustibili solidi naturali e artificiali

MERCE	Serie	5	10	15	N. 101 serie	altre	Tariffe eccezionali
Carbone fossile, anche in polvere	G	60	70	78	N	—	—
agglomerato in ovuli, formelle o mattonelle	G	60	70	78	N	—	—
residui e scorie derivanti dalla combustione	H	61	72	79	N	—	—
Lignite, anche agglomerata in ovuli, formelle o mattonelle	H	65	78	85	N	—	—
Torba, anche agglomerata in ovuli, formelle o mattonelle	H	65	78	85	N	—	—
Nota. — Quella mescolata con materie fecali rientra nel gruppo 19 nella voce « Concimi naturali non nominati »							
Coke, anche in polvere, e suoi agglomerati, in ovuli, formelle o mattonelle							
a) di carbon fossile	G	60	70 76 (1)	78	N	—	—
b) di lignite e di torba	H	63	74	84	N	—	—
Altri agglomerati per combustibile	F	58	69	77	N	—	—
Legna da ardere:							
a) Fascine di minuta legna. Sarmenti. Scheggie, sughero e cortecce d'albero, per ardere	E	56	68	—	N	—	—
b) altra	F H (2)	56 61 (2) 63 (3)	74 75 (2) 76 (3)	80 81 (2) 83 (3)	N	—	219
Avanzi di materie vegetali buoni solo per combustibile	F	57	70	80	N	—	—
Carbone vegetale o di legna, anche in polvere grossolana, e agglomerati di carbone vegetale in ovuli, formelle o mattonelle per combustibile	F	58	70	78	N	—	—
Ceneri di legna e di altre materie vegetali	F	58	70	80	N	—	—
Accendifuoco di ogni genere	D	52	62	—	N	—	—
Nota. — S'intendono per accendifuoco i miscugli di legno, segatura di legno e di altre materie combustibili intrise di catrame, zolfo e altre sostanze facilmente accensibili.							
Combustibili solidi artificiali	C	51	60	—	N	—	—

Gruppo 27. - Catrami e derivati - Peci

MERCE	Serie	5	10	15	N. 101 serie	altre	Tariffe eccezionali
Catrame minerale liquido:							
a) greggio, spedito da una officina gas o da una cokeria direttamente a una distilleria di catrame	E	55	65	74	N	—	—
b) altro	D	53	63	—	N	—	—
Catrame vegetale	E	55	65	—	N	—	—
Peci di catrame minerale e di catrame vegetale	D	53	63	—	N	—	—
Coke di pece di catrame	E	54	66	—	N	—	—
Oli di catrame:							
a) leggeri:							
1. greggi	D	53	63	—	N	—	—
2. raffinati o puri	C	51	61	—	N	—	—
b) altri	E	54	64	—	N	—	—
Naftalina, antracene e altri derivati dal catrame, greggi	D	53	63	—	N	—	—
Nota. — I prodotti depurati rientrano nella voce « Prodotti chimici organici non nominati » (gruppo 17).							

(1) Valevole in caso di completa utilizzazione della capacità del carro.
(2) Valevole per i trasporti percorrenti almeno 300 km.
(3) Valevole per i trasporti percorrenti almeno 600 km.

MERCE	TARIFFE ORDINARIE N. 1 Serie	TARIFFE ORDINARIE N. 2 Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 6 tonnellate	10 tonnellate	15 tonnellate	TARIFFE SPECIALI N. 101 serie	TARIFFE SPECIALI altre	TARIFFE ECCEZIONALI
1	2	3	4	5	6	7	8
Gruppo 28. - Oli minerali - Bitumi							
Oli minerali greggi di petrolio, di schisto, di asfalto, ecc.	D	51	60	—	N	—	—
Essenze leggere di petrolio	C	51	60	—	N	—	—
Benzina solvente e acqua ragia minerale	C	51	60	—	N	—	—
Oli per l'alimentazione di motori a scoppio ed a combustione interna:							
a) benzina	C	51	60	—	N	—	—
b) altri	D	52	62	—	N	—	—
Nota. — Rientrano in questa voce gli oli minerali aventi una viscosità Engler, a 20° C., non superiore a 2.							
Oli combustibili ed altri residui della distillazione di oli minerali usati per combustibile	F	57	69	—	N	—	—
Oli lubrificanti, oli di vasellina, di paraffina e altri oli bianchi	C	51	61	—	N	—	—
Oli isolanti per trasformatori e interruttori	C	51	61	—	N	—	—
Grassi lubrificanti consistenti	D	52	62	—	N	—	—
Paraffina e vasellina	C	51	61	—	N	—	—
Pece e coke di petrolio	E	53	63	—	N	—	—
Asfalto (rocce, pietre, terre e schisti bituminosi), anche macinato o compresso in blocchi di spessore di oltre 12 cm.	F	57	68	—	N	—	218
Nota. — Le ambrogette di spessore fino a 12 cm. e i tubi di asfalto rientrano nel gruppo 25.							
Bitume naturale o artificiale, solido o fluido, anche mescolato con materie minerali; emulsioni bituminose	D	53	63	—	N	—	218 (1)
Nota. — Le sabbie da costruzione, il pietrisco, la ghiaia e i ciottoli bitumati rientrano nel gruppo 25.							
Cere fossili	C	51	61	—	N	—	—
Gruppo 29. - Ghisa - Ferro - Acciaio - Ferro-leghe (2)							
Rottami, trucioli, limatura, tornitura, scarti di lavorazione, ritagli, ecc.; lavori e oggetti fuori uso	G	61	74	83	N	—	—
Lingotti e prodotti della laminazione dei lingotti (blumi, bramme, billette, bidoni, ecc.)	D	52	62	—	N	—	—
Semilavorati:							
a) barre, verghe e profilati di qualsiasi sezione; lamiera e lamierino	D	51	62	—	N	—	—
b) filo, anche spinoso o fasciato di carta, di materia tessile, di gomma e simili	C	51	62	—	N	—	—
Nota. — Il filo di diametro superiore a 4 mm. si classifica come le barre o verghe.							
c) tubi:							
1. di diametro maggiore di 35 cm.	C	44	53	—	M	—	—
2. altri	C	51	60	—	N	—	—
Nota. — Rientrano nelle voci sopraindicate anche i semilavorati che siano ondulati, striati, stirati, curvati, tagliati a misura per lavori, forati, traforati a disegni o figure, ecc. e anche se sono spalmati di minio, zincati, stagnati, ossidati, piombati.							
Getti e pezzi:							
a) semplicemente sgrossati alle macchine utensili o finiti con superficie grezza o semplicemente sbavata, sabbiata, spazzolata, scrostata, pulita al tamburo o decapata	D	52	62	—	N	—	—

(1) Applicabile solo al mastice d'asfalto.
(2) Vedi anche Ferramenta (gruppo 31).

MERCE	Tariffe ordinarie N. 1 Serie	Tariffe ordinarie N. 2 – Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 6 tonnellate	10 tonnellate	15 tonnellate	Tariffe speciali N. 101 serie	Tariffe speciali altre	Tariffe eccezionali
1	2	3	4	5	6	7	8
b) finiti con superficie lavorata alle macchine utensili (lisciata, molata, rettificata, smerigliata, raschiettata), oppure sottoposti a lavorazioni di abellimento (lucidati, politi, martellati, damascati, ecc.) o trattati superficialmente mediante cementazione, nitrurazione e cementazione metallica e procedimenti analoghi	C	51	60	—	N	—	—
Lavori di carpenteria	C	51	60	—	—	—	—
Corderie, reti e tele	C	51	60	—	N	—	—
Materiale d'armamento per ferrovie, tranvie, ecc.:							
a) rotaie, anche a dentiera	C	51	60	—	—	—	—
b) altro	C	51	60	—	—	—	—
c) vecchio, destinato ad usi diversi dalla rifusione	D	52	62	—	—	—	—
Nota. — Il materiale destinato alla rifusione rientra nella voce « Rottami, ecc. » di questo gruppo.							
Lamiera, lamierino e latta, litografati, verniciati, ecc.	C	51	60	—	N	—	—
Lavori non nominati altrove	C	51	60	—	N	—	—
Ferro-leghe (pani, pezzi, rottami, ecc.)	D	52	62	—	N	—	—
Acciai rapidi e super-rapidi, in barre, verghe, barrette, ecc. e loro rottami	C	51	60	—	N	—	—

Gruppo 30 Metalli non ferrosi (esclusi i preziosi) (1) **e loro leghe**

MERCE	N. 1 Serie	6	10	15	N. 101 serie	altre	Tariffe eccezionali
Alluminio:							
a) limatura, tornitura, rottami, ritagli, scarti di lavorazione e materiale vecchio e inservibile da strade ferrate; lavori e oggetti fuori uso	D	53	63	—	N	—	—
b) lingotti, pani, masse e simili; lamiere, barre, profilati, filo e simili	D	52	62	—	N	—	—
c) tubi e lavori non nominati	C	51	60	—	N	—	—
Piombo:							
a) metallina, limatura, tornitura, rottami, ritagli e cascami e scarti di lavorazione; lavori e oggetti fuori uso	D	53	63	—	N	—	—
b) pani, lastre, fogli, filo e simili	D	52	62	—	N	—	—
c) tubi e lavori non nominati	C	51	60	—	N	—	—
Rame:							
a) metallina, limatura, tornitura, battitura, scaglie, rottami, ritagli, scarti di lavorazione e materiale vecchio e inservibile da strade ferrate; lavori e oggetti fuori uso.	D	53	63	—	N	—	—
b) lingotti, masse catodiche e simili; lamiere, barre, fogli, fili e simili	D	52	62	—	N	—	—
c) tubi e lavori non nominati	C	51	60	—	N	—	—
Stagno:							
a) limatura, tornitura, rottami, ritagli e scarti di lavorazione; lavori e oggetti fuori uso	D	53	63	—	N	—	—
b) pani, masselli e simili; stagnola	D	52	62	—	N	—	—
c) lavori non nominati	C	51	60	—	N	—	—
Zinco:							
a) metallina, limatura, tornitura, rottami, ritagli e scarti di lavorazione; lavori e oggetti fuori uso	D	53	63	—	N	—	—
b) pani, masse catodiche e simili; lamiere, fogli, filo e simili	D	52	62	—	N	—	—
c) tubi e lavori non nominati	C	51	60	—	N	—	—

(1) I metalli preziosi rientrano nel gruppo 38.

MERCE	TARIFFE ORDINARIE N. 1	TARIFFE ORDINARIE N. 2 – Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di			TARIFFE SPECIALI		TARIFFE ECCEZIONALI
	Serie	6 tonnellate	10 tonnellate	15 tonnellate	N. 101 serie	altre	
1	2	3	4	5	6	7	8
Metalli non nominati:							
a) metallina, limatura, tornitura, rottami, ritagli e scarti di lavorazione; lavori e oggetti fuori uso	D	53	63	—	N	—	—
b) pani, lingotti, masse catodiche, lamiere, barre, filo e simili	D	52	62	—	N	—	—
c) tubi e lavori non nominati	C	51	60	—	N	—	—
Nota. — I metalli alcalini e alcalino-terrosi rientrano nel gruppo 16, nella voce « Prodotti chimici inorganici non nominati ».							
Bronzo e ottone:							
a) limatura, tornitura, rottami, ritagli, scarti di lavorazione; lavori e oggetti fuori uso	D	53	63	—	N	—	—
b) pani, lingotti, rosette e simili; lamiere, lastre, barre, filo e simili	D	52	62	—	N	—	—
c) tubi e lavori non nominati	C	51	60	—	N	—	—
Leghe metalliche non ferrose, non nominate:							
a) rottami, ritagli e scarti di lavorazione; lavori e oggetti fuori uso	D	53	63	—	N	—	—
b) pani, lingotti, barre, lamiere, lastre, filo e simili	D	52	62	—	N	—	—
c) tubi e lavori non nominati	C	51	60	—	N	—	—
Ceneri, schiume, scorie di metalli non ferrosi e avanzi della loro fusione e depurazione	F	57	69	—	M	—	—

Gruppo 31. - Macchine, Meccanismi, Apparecchiature industriali e loro parti Utensili e Attrezzi - Ferramenta, Ottonami e simili

MERCE	Serie	6	10	15	N. 101 serie	altre	Tariffe eccezionali
Macchine, apparecchi e meccanismi agrari	C	51	60	—	N	—	—
Macchine, apparecchi e meccanismi per costruzioni edili e stradali	C	51	60	—	—	—	—
Macchine, apparecchi e meccanismi per industrie, uffici e usi vari (domestici, esercizi pubblici, ecc)	C	51	60	—	N	—	—
Macchine utensili	C	51	60	—	N	—	—
Caldaie e forni e loro parti	E	52	62	—	—	—	—
Autoclavi, anche munite di parti meccaniche	C	51	60	—	N	—	—
Altre apparecchiature per riscaldamento	E	52	62	—	N	—	—
Macchine e apparecchi frigoriferi	C	51	60	—	N	—	—
Bilance e stadere	C	51	60	—	N	—	—
Distributori di carburanti per autoveicoli e altri distributori automatici	C	51	60	—	N	—	—
Parti di macchine, apparecchi e meccanismi	C	51	60	—	N	—	—
Nota — Rientrano in questa voce le parti di macchine, apparecchi e meccanismi costituite da più elementi riuniti insieme, destinati a far parte di una macchina, di un apparecchio o di un meccanismo. I pezzi isolati si classificano secondo la voce corrispondente al materiale di cui sono fatti e al loro stato di lavorazione.							
Materiali e attrezzature per cantieri di costruzioni edili e stradali e di sondaggio, spediti in parti complesse	C	51	63	—	—	—	—
Attrezzi rurali, per terrazziere o muratore (1)	D	52	63	—	N	—	—
Utensili e attrezzi non nominati per industrie, arti e mestieri (1)	C	51	61	—	N	—	—
Ferramenta, ottonami e simili oggetti anche di altri metalli	C	51	61	—	N	—	—

(1) Gli utensili, strumenti ed attrezzi che sono uniti a meccanismi o fanno parte integrante di macchine utensili si classificano, rispettivamente, come alla voce « Macchine, apparecchi e meccanismi » relativa o come « Macchine utensili ».

MERCE	TARIFFE ORDINARIE N. 1 Serie	N. 2 Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 6 tonnellate	10 tonnellate	15 tonnellate	TARIFFE SPECIALI N. 101 serie	TARIFFE SPECIALI altre	TARIFFE ECCEZIONALI
1	2	3	4	5	6	7	8

Gruppo 32. - Macchine e materiali elettrici

MERCE	2	3	4	5	6	7	8
Generatori, motori, trasformatori, raddrizzatori, convertitori, accumulatori elettrici e loro parti	C	51	60	—	M	—	—
Nota. — I pezzi isolati si classificano secondo la voce corrispondente al materiale di cui sono fatti e al loro stato di lavorazione.							
Conduttori e cavi elettrici isolati, anche con protezioni speciali	C	51	61	—	M	—	—
Isolatori per fili elettrici, telegrafici e telefonici, di qualunque materia	C	52	62	—	N	—	—
Elettrodi:							
a) di carbone, grafite e analoghi, anche con accessori metallici:							
1. interi	D	53	63	—	N	—	—
2. rottami	E	54	65	—	N	—	—
b) di rame, zinco, nichelio, alluminio:							
1. interi	D	52	62	—	N	—	—
2. rottami	D	53	63	—	N	—	—
c) altri	C	51	60	—	N	—	—
Interruttori per circuiti elettrici	C	51	60	—	M	—	—
Materiale elettrico altro	C	51	60	—	M	—	—

Gruppo 33. - Veicoli in genere e Rotabili da ferrovia e loro parti (1) - Materiale da trasporto

MERCE	2	3	4	5	6	7	8
Veicoli in genere e rotabili da ferrovia caricati su carri ferroviari: *A*) veicoli da strada ordinaria: I. con motore, montati o no su ruote II. senza motore, montati o no su ruote *B*) rotabili da ferrovie, tranvie, funivie, ecc. Ascensori, montacarichi e trasportatori meccanici: I. da ferrovie, tranvie, funivie, ecc. II. ascensori, montacarichi e trasportatori meccanici *C*) altri: *a*) imbarcazioni, anche con motore *b*) aeromobili, anche con motore *c*) veicoli e rotabili non nominati, anche con motore *Rotabili da ferrovie e tranvie, circolanti sulle proprie ruote:* *A*) con motore: *a*) rimorchiati da treni *b*) circolanti coi propri mezzi *B*) senza motore	—	—	—	—	(2) —	105	203 (3)
Cerchi, cerchioni e ruote, montati o no su assi e anche ricoperti di gomma, per veicoli	B	51	60	—	M	—	—
Assi senza ruote, repulsori o respingenti, aste e ganci di trazione, tenditori, cassette di custodia di accumulatori, di ferro, acciaio o ghisa, da strade ferrate, tranvie e ferrovie portatili	D	52	62	—	M	—	—
Altre parti di veicoli o rotabili:							
a) di ferro, acciaio o ghisa	C	51	61	—	M	—	—
b) di altra materia	C	51	60	—	M	—	—

Gruppo 34. - Prodotti dell'industria vetraria e ceramica (4)

MERCE	2	3	4	5	6	7	8
Vetro:							
a) lastre, bacchette, tubi, lana e polvere	B	51	62	—	M	—	—
b) lavori non nominati	B	51	61	—	M	—	—
Nota. — I vetri per ottica rientrano nel gruppo 42.							

(1) Per i veicoli spediti con il serbatoio contenente carburante, vedi Allegato n. 7.
(2) Le biciclette con o senza motore sono tassate in base alla serie N.
(3) Applicabile soltanto agli autoveicoli spediti in servizio locale attraverso lo stretto di Messina.
(4) Le ambrogette e i tubi di materiale ceramico rientrano nel gruppo 25.

MERCE	TARIFFE ORDINARIE N. 1 Serie	N. 2 Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 6 Tonnellate	10	15	TARIFFE SPECIALI N. 101 serie	Altre	TARIFFE ECCEZIONALI
1	2	3	4	5	6	7	8
Terrecotte:							
a) in forma di ornati, di figure e di altri oggetti d'ornamento	B	51	57	—	M	—	—
b) altri lavori	C	52	59	—	M	—	—
Nota. — Le terrecotte artistiche rientrano nel gruppo 38.							
Grès in lavori non nominati	C	52	59	—	M	—	—
Maioliche	B	51	57	—	M	—	—
Nota. — Le maioliche artistiche rientrano nel gruppo 38.							
Porcellane	B	51	57	—	M	—	—
Nota. — Le porcellane artistiche rientrano nel gruppo 38.							
Rottami di vetro, terracotta, grès, maiolica e porcellana	E	54	64	—	—	—	—
Gruppo 35. - Stoviglie, Cucine e altri articoli casalinghi							
Stoviglie di terracotta, maiolica, porcellana, vetro, metallo	A	51	60	—	M	—	—
Nota. — Le stoviglie munite di apparecchiatura elettrica e quelle costituite di metalli preziosi rientrano rispettivamente nei gruppi 32 e 38.							
Posaterie	A	51	61	—	M	—	—
Nota. — Le posaterie di metalli preziosi rientrano nel gruppo 38.							
Cucine, stufe e fornelli:							
a) a carbone o legna	D	52	62	—	N	—	—
b) altri	C	51	61	—	N	—	—
Nota. — Quelli elettrici rientrano nel gruppo 32.							
Scope, spazzole, spazzolini, brusche; paglia, trucioli e lana metallici per pulire	D	53	63	—	N	—	—
Altri articoli casalinghi non nominati in questo o in altri gruppi	C	51	61	—	N	—	—
Gruppo 36. - Articoli di moda e di abbigliamento - Lavori di cuoio e pelle - Valigerie							
Abiti, biancheria, maglieria, cappelli e analoghi	C	51	60	—	M	—	—
Calzature e articoli di cuoio e pelle per abbigliamento	B	51	60	—	M	—	—
Zoccoli, anche con accessori di cuoio	D	52	62	—	M	—	—
Altri articoli di moda e di abbigliamento	B	51	60	—	M	—	—
Valigie e bauli	B	51	60	—	M	—	—
Altri articoli di cuoio e pelle non nominati in questo o in altri gruppi	B	51	60	—	M	—	—
Gruppo 37. - Mobili e altro materiale di arredamento							
Masserizie, anche caricate in furgoni	B	51	60	—	—	—	—
Note. — 1ª Per le merci caricate in furgone, il peso di questo è da cumulare con quello delle masserizie. 2ª Per masserizie s'intendono i mobili, gli oggetti che arredano la casa e ciò che serve per l'uso domestico e personale, come stoviglie, utensili di cucina, biancheria, materasse, vestimenti, libri, ecc., dichiarati sgomberi per cambiamento di dimora. Si comprendono nelle masserizie le scorte di combustibili e commestibili in quanto il loro peso complessivo non superi il quinto del peso delle masserizie. Le cose non spedite insieme con le altre masserizie, anche per cambiamento di dimora, come pianoforti, materasse, biancheria, ecc., hanno il trattamento stabilito per ciascuna di esse. Non fruiscono del trattamento delle masserizie gli animali vivi, i veicoli di qualunque genere, a eccezione delle carrozzine da bambini e per persone impedite, dei velocipedi, delle motociclette e dei motoscooters.							
Mobili, anche con accessori di marmo, vetro, ecc.	B	51	60	—	M	—	—
Articoli di arredamento della casa non nominati in questo o in altri gruppi, come biancheria da casa, materassi e cuscini, tappeti e tendaggi, e analoghi	B	51	60	—	M	—	—

MERCE	TARIFFE ORDINARIE N. 1	TARIFFE ORDINARIE N. 2 — Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di			TARIFFE SPECIALI		TARIFFE ECCEZIONALI
	Serie	6 tonnellate	10 tonnellate	15 tonnellate	N. 101 serie	altre	
1	2	3	4	5	6	7	8
Panche, brande e analoghi materiali di casermaggio e per giardini	B	52	62	—	—	—	—
Altri mobili e oggetti di arredamento	B	51	60	—	M	—	—

Gruppo 38. - Metalli e oggetti preziosi - Numerario e Carte valori - Oggetti e collezioni d'arte Collezioni scientifiche

MERCE	2	3	4	5	6	7	8
Metalli Preziosi; monete metalliche; pietre, perle e altri oggetti preziosi; carte valori, compresi i titoli pubblici, le azioni e le obbligazioni	A (1)	51 (1)	60 (1)	—	M (1)	106	—
Collezioni e oggetti d'arte e di antichità	A	51	60	—	M	—	—
Collezioni scientifiche e oggetti per collezioni scientifiche	A	51	60	—	M	—	—

Gruppo 39. - Articoli dei Monopoli di Stato

MERCE	2	3	4	5	6	7	8
Tabacco:							
a) in foglie e costole di foglie e ritagli (spuntature)	C	51	61	—	N	—	—
b) lavorato, da fumo o da fiuto	C	51	60	—	N	—	—
Estratto, sugo e acqua concentrata dei tabacchi	C	51	60	—	N	—	—
Acqua non concentrata dei tabacchi	E	55	63	—	N	—	—
Costole esaurite e adulterate con acido fenico o altra materia e *residui di tabacco* non più atti a prodotti da fumo o da fiuto	F	58	70	—	N	—	—
Sale:							
a) comune	D	52	64	—	N	—	205
b) denaturato	D	52	64	73	N	—	205

Nota. — Il sale marino ed il salgemma o sale di rocca, anche se adulterati (*a*), ed il salaccio, si trasportano tanto per conto dell'amministrazione delle Privative quanto dei privati. Nel primo caso, così per l'inoltro come per la tassazione, è da osservarsi tutto quanto prescrive la *Concessione Speciale B*; nel secondo, i trasporti debbono, sulle linee del continente, essere scortati fino a destinazione dall'apposita bolletta rilasciata dall'ufficio delle Privative a legittimazione dell'acquisto e del trasporto.

(*a*) E' adulterato il sale per la pastorizia, per l'industria frigorifera, della cementazione e tempera delle lime, della fabbricazione della soda e dell'ipoclorito di sodio, della riduzione dei minerali, per l'industria dei concimi artificiali, dei saponi, delle candele, del vetro, del grès, ecc.

MERCE	2	3	4	5	6	7	8
Fiammiferi, pietrine focaie, accendisigari e altri articoli di monopolio	B	51	60	—	N	—	—

Gruppo 40. - Recipienti e imballaggi vuoti (2)

MERCE	2	3	4	5	6	7	8
Recipienti di legno, anche rinforzati con liste metalliche:							
a) montati	B	51	61	—	M	—	—
b) smontati o ripiegati su se stessi	D	53	63	—	M	—	—
c) casse di cottura per uso militare	B	51	61	—	M	—	—
Recipienti di metallo:							
a) bombole e bidoni per trasporto di gas sotto pressione	E	57	69	—	M	—	212
b) di alluminio	B	51	61	—	M	—	—
c) altri	C	52	62	—	M	—	—
Recipienti di vetro:							
a) bottiglie e barattoli	B	51	61	—	M	—	—
b) bottiglioni, damigiane e fiaschi:							
1. rivestiti	C	52	62	—	M	—	—
2. non rivestiti	B	51	61	—	M	—	—

(1) Si applica soltanto all'argento in verghe, in lavori e in rottami, ai biglietti di banca e alle carte valori non perfezionati o annullati, ai francobolli, marche da bollo e simili annullati, alle cambiali accettate, ai vaglia bancari e ai titoli nominativi in genere.

(2) Rientrano in questo gruppo solo i recipienti e gli imballaggi adoperati per la conservazione e la spedizione delle merci.

MERCE	Tariffe ordinarie N. 1	Tariffe ordinarie N. 2 – Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di			Tariffe speciali		Tariffe eccezionali
	Serie	6	10	15	N. 101 serie	altre	
		tonnellate					
1	2	3	4	5	6	7	8
Recipienti e imballaggi di materie da intreccio, di fibre tessili, di carta o cartone:							
a) sotto forma di sacchi, sacchetti e simili	B	51	60	—	M	—	—
b) sotto forma di ceste, canestri, corbe, corbelli e simili	B	51	61	—	M	—	—
c) sotto forma di cassette, scatole e simili	B	51	61	—	M	—	—
d) altri	B	51	60	—	M	—	—
Recipienti e imballaggi di altre materie	B	51	60	—	M	—	—
Manufatti non nominati per il condizionamento e il trasporto delle merci	B	51	60	—	M	—	—

Gruppo 41. - Avanzi, Cascami e oggetti fuori uso, non nominati in altri gruppi

MERCE	Serie	6	10	15	N. 101 serie	altre	Tariffe eccezionali
Avanzi e cascami non nominati in altri gruppi:							
a) buoni solo per concime	G	59	72	—	—	—	—
b) buoni ancora per altri usi	F	57	69	—	—	—	—
Stracci e vestimenta fuori uso	D	52	63	—	—	—	—
Oggetti militari fuori uso (borracce, gavette, zaini, cinturini, scarpe, divise e analoghi)	D	52	63	—	N		—
Spazzature:							
a) di case, città e cartiere	F	57	72	—	—	—	—
b) di pastifici, silos, cotonifici e lanifici	G	59	72	—	—	—	—
c) dei laboratori di orefice e delle zecche e ceneri aurifere, argentifere o di altri metalli preziosi, risultanti dalla combustione delle spazzature	C	51	61	—	—	—	—

Gruppo 42. - Merci varie

MERCE	Serie	6	10	15	N. 101 serie	altre	Tariffe eccezionali
Armi da fuoco e da taglio e loro parti	A	51	60	—	N	—	—
Apparecchi e strumenti scientifici e di precisione e loro parti *Nota.* — Rientrano in questa voce gli strumenti e gli apparecchi di ottica, quelli per fisica, chimica, elettrotecnica, radiofonia, geodesia, navigazione, astronomia, per calcolo, per chirurgia e medicina, disegno e simili: rientrano in essa anche gli apparecchi registratori e di controllo, di misura del tempo e simili, nonchè gli apparecchi per laboratori di analisi e ricerche.	A	51	60	—	M	—	—
Strumenti musicali e loro parti	B	51	61	—	M	—	—
Attrezzi per ginnastica ed altri articoli per sports e giochi e loro parti	B	51	61	—	M	—	—
Giochi e giocattoli e loro parti *Nota.* — I giocattoli pirici per bambini e gli articoli pirotecnici da sala rientrano nel gruppo 20.	B	51	61	—	M	—	—
Articoli di cancelleria	B	51	60	—	M	—	—
Articoli di profumeria	B	51	60	—	M	—	—
Sapone non profumato comune e liscive solide *Nota.* — I saponi profumati rientrano nella voce « Articoli di profumeria »; i saponi medicati rientrano nel gruppo 18.	C	51	63	—	N	—	—
Candele	C	51	61	—	N	—	—
Prodotti e preparazioni pronti all'uso, liquidi, in polvere o in pasta o in panetti, ecc., per usi tecnici, industriali, domestici, ecc.							
a) preparazioni per tingere, in confezioni di peso non superiore a 200 grammi	D	52	62	—	N	—	—
b) altri	C	51	62	—	N	—	—

MERCE	Tariffe ordinarie N. 1 Serie	Tariffe ordinarie N. 2 Classi per spedizioni vincolate al peso minimo di 6 tonnellate	10 tonnellate	15 tonnellate	Tariffe speciali N. 101 serie	Tariffe speciali altre	Tariffe eccezionali
1	2	3	4	5	6	7	8
Manufatti e articoli tecnici non nominati in questo o in altri gruppi:							
a) in pezzi, polvere, lastre, tubi e fili	C	51	61	—	N	—	—
b) in altri lavori	C	51	60	—	N	—	—
Merci non nominate	C	51	60	—	M	—	—

Gruppo 50. - Feretri e resti umani

MERCE	2	3	4	5	6	7	8
Feretri (casse mortuarie contenenti cadaveri, anche esumati, od ossa o parti di cadaveri)	—	—	—	—	—	109	—
Feretri sopra carri mortuari o particolari	—	—	—	—	—	109	—
Ceneri mortuarie, ossa e parti di cadaveri, racchiuse in anfore o urne incassate	—	—	—	—	—	109	—
Scheletri e loro parti destinati a scopo di studio *Nota.* — Il loro trasferimento non deve essere soggetto alle speciali tasse governative stabilite per i resti umani. Devono essere condizionati in modo da non poter nuocere all'igiene pubblica.	C	51	60	—	M	—	—

Il Ministro dei Trasporti: MALVESTITI

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

(8104492) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.